



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME

## GRANDE CAMERA

### CASO SAVRAN c. DANIMARCA

*(Ricorso n. 57467/15)*

#### SENTENZA

Art. 3 (sostanziale) • Espulsione di uno straniero affetto da schizofrenia verso il suo paese d'origine, senza che il rischio per la sua salute abbia raggiunto la soglia elevata per l'applicazione dell'articolo 3 • Conferma del criterio del superamento della soglia di gravità stabilito nella sentenza *Paposhvili c. Belgio* [GC] e della sua applicabilità nel caso dell'espulsione di persone affette da disturbi mentali

Art. 8 • Espulsione • Vita privata • Divieto di reingresso definitivo nei confronti di un immigrato di lungo periodo che soffre di schizofrenia e che ha commesso reati violenti, nonostante i progressi compiuti dopo diversi anni di trattamento obbligatorio - Inosservanza dell'accertamento della non colpevolezza penale a causa del disturbo mentale della persona - Mancata considerazione e bilanciamento da parte delle autorità dei diversi interessi in gioco e dei fattori pertinenti


STRASBURGO

7 dicembre 2021

*Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma*







EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS  
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME



**Nel caso Savran c. Danimarca,**

La Corte Europea dei diritti dell'uomo, riunita in Grande Camera composta da:

Robert Spano, *presidente*,  
Jon Fridrik Kjølbro,  
Ksinija Turković,  
Síofra O'Leary,  
Yonko Grozev,  
Dmitry Dedov,  
Egidijus Kūris,  
Branko Lubarda,  
Armin Harutyunyan,  
Gabriele Kucsko-Stadlmayer,  
Pere Pastor Vilanova,  
Alina Poláčková,  
Georgios A. Serghides,  
Tim Eicke,  
Ivana Jelić,  
Lorraine Schembri Orland,  
Anja Seibert-Fohr, *giudici*,

e da Sørin Prebinsin, *cancelliere aggiunto della Grande Camera*,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 24 giugno 2020, il 14 aprile e l'8 settembre 2021,

Rende la seguente sentenza, adottata in tale ultima data:

**PROCEDURA**

1. Il caso ha ad oggetto un ricorso (n. 57467/15) contro il Regno di Danimarca e per cui un cittadino turco, il sig. Arif Savran (“il ricorrente”), ha adito la Corte il 16 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”).

2. Il ricorrente è stato rappresentato dagli avvocati Tyge Trier e Anders Boelskifte, avvocati a Copenaghen. Il Governo danese (“il Governo”) è stato rappresentato dal suo agente, il Sig. Michael Braad, del ministero degli affari esteri, e dalla sua co-agente, la Sig.ra Nina Holst-Christinsen, del ministero della giustizia.

3. Il ricorrente, che soffre di schizofrenia paranoide, riteneva la sua espulsione verso la Turchia una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Considerava infatti di non disporre in detto paese di una possibilità reale di beneficiare del trattamento psichiatrico appropriato, e in particolare delle misure di supervisione, di cui aveva bisogno. Sosteneva inoltre che l'esecuzione del decreto di espulsione che era stato emesso contro di lui costituisse una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

4. Il ricorso è stato assegnato alla quarta sezione (articolo 52 § 1 del regolamento della Corte). Il 20 giugno 2017, è stato comunicato al Governo. Il 1° ottobre 2019, una camera della quarta sezione composta da Paul Lemmins, Jon Fridrik Kjølbro, Faris Vehabović, Iulia Antonella Motoc, Carlo Ranzoni, Stéphanie Mourou-Vikström, Jolii Schukking, giudici, e da Andrea Tamietti, cancelliere aggiunto della sezione, ha emesso la sua sentenza. Ha dichiarato il ricorso ammissibile e ha detto, a quattro voci contro tre, che l'espulsione del ricorrente verso la Turchia integrerebbe una violazione de l'articolo 3 della Convenzione e che non era necessario esaminare la doglianza che il ricorrente fondava sull'articolo 8. I giudici Kjølbro, Motoc e Mourou-Vikström hanno espresso un'opinione dissidente comune. Il giudice Mourou-Vikström ha inoltre espresso un'opinione dissenziente separata. Il testo di dette opinioni si trova allegato al presente ricorso.

5. Il 12 dicembre 2019, il Governo ha chiesto il rinvio del caso alla Grande Camera, sul fondamento dell'articolo 43 della Convenzione. Il 27 gennaio 2020, il collegio della Grande Cambre ha accolto la richiesta.

6. La composizione della Grande Camera è stata determinata conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del Regolamento.

7. I Governi tedesco, britannico, francese, olandese, norvegese, russo e svizzero sono stati autorizzati ad intervenire nella procedura, così come Amnesty International e il Centre de recherches e d'études sur les droits fondamentaux de l'Université Paris Nanterre (il CREDOF). Tutti hanno presentato delle osservazioni scritte (articoli 36 § 2 della Convenzione e 44 § 3 del Regolamento). Il Governo turco non ha voluto esercitare il suo diritto di intervento nella procedura (articolo 36 § 1 della Convenzione).

8. Sia il ricorrente che il Governo hanno presentato delle osservazioni scritte sul merito del caso (articolo 59 § 1 del Regolamento).

9. Una udienza si è tenuta il 24 giugno 2020 al Palazzo dei Diritti dell'Uomo, a Strasburgo (articolo 59 § 3 del Regolamento), in videoconferenza a causa della situazione sanitaria legata all'epidemia di Covid-19. La registrazione dell'udienza è stata pubblicata il giorno seguente sul sito web della Corte.

Sono comparsi:

a) *Per il Governo*

Sig. BRAAD, ministero degli Affari esteri, *agente*,  
Sig.re N. HOLST-CHRISTINSIN, ministero della Giustizia, *co-agente*,  
L. KUNNERUP, capo unità), ministero dell'Immigrazione e  
dell'Integrazione,  
A.-S. SAUGMANN-JINSIN, vicecapo divisione, ministro della  
Giustizia,  
Ø. AKAR, capo unità, ministero dell'Immigrazione e dell'Integrazione,

Sig. C. WEGINER, consigliere principale, ministero degli Affari esteri,  
Sig.re S.L. VAABINGAARD, capo di sezione, ministero della Giustizia,  
C. INGSIG SØRINSIN, capo di sezione, ministero della Giustizia,  
SIG. KORSGÅRD THOMSIN, capo di sezione, ministero  
dell’immigrazione e dell’Integrazione,  
S. BACH ANDERSIN, capo di sezione, ministero degli Affari  
esteri, *consiglieri;*

b) *per il ricorrente*

Avv. T. TRIER, avvocato, *avvocato,*  
Avv. A. BOELSKIFTE, avvocato, *co-difensore*  
Avv. S. HUSSAIN, assistente avvocata,  
Avv. T. HUSUN, socia, *avvocato.*

La Corte ha ascoltato le dichiarazioni dell’avvocato Trier e del Sig. Braad e le loro risposte ai giudici, così come le risposte ai giudici dell’avvocato Boelskifte. Il presidente della Grande Camera ha autorizzato il Governo a comunicare per iscritto delle informazioni complementari sul caso. Dette informazioni sono state ricevute il 7 luglio 2020. Le osservazioni formulate dal ricorrente su queste informazioni sono state ricevute il 24 luglio 2020.

## IN FATTO

10. Il ricorrente è nato nel 1985 e risiede attualmente nel paese di Kütükuşağı, in Turchia.

11. In 1991, all’età di sei anni il ricorrente, sua madre, i suoi quattro fratelli e sorelle arrivavano in Danimarca, dove si ricongiungevano con il padre. Quest’ultimo moriva nel 2000.

12. Il 9 gennaio 2001, il ricorrente veniva riconosciuto colpevole dal tribunale municipale di Copenaghen (*København Byret*, di seguito “il tribunale di Copenaghen”) di furto aggravato. Il tribunale lo condannava ad una pena di reclusione di un anno e tre mesi, di cui nove mesi sospesi, con due anni di libertà vigilata.

## I. LA PROCEDURA PENALE

13. Il 29 maggio 2006, un gruppo di più persone, tra cui il ricorrente, aggrediva un uomo. Lo colpivano alla testa e al corpo con calci, colpi di bastone e di altri oggetti contundenti, causando un grave trauma cranico e, successivamente, il decesso della vittima. Risulta dal dossier che il ricorrente veniva arrestato dalla polizia sul luogo dell’aggressione mentre gli altri individui implicati riuscivano a scappare.

## **A. Il primo procedimento**

14. Il ricorrente era oggetto di una procedura penale per i fatti sopra riportati. In questo contesto, veniva accusato di aggressione con circostanze aggravanti.

### *1. Gli elementi esaminati dai giudici*

#### **a) I rapporti del servizio dell'immigrazione**

15. Il 17 settembre 2007, il servizio dell'immigrazione (*Udlændingetjenesten*) comunicava un rapporto sul ricorrente nel quadro di detta procedura. Questo rapporto conteneva le seguenti informazioni. Dato che il padre del ricorrente risiedeva in Danimarca, l'interessato aveva ottenuto il 1° febbraio 1991 un permesso di soggiorno, che poteva essere convertito in titolo di soggiorno permanente in virtù della legge sugli stranieri. Il 11 maggio 2004 o prima di tale data, aveva ricevuto un permesso di soggiorno permanente. Egli risiedeva regolarmente in Danimarca da quattordici anni e otto mesi circa, così come sua madre e i suoi quattro fratelli e sorelle. Egli aveva intrapreso tra i cinque e i dieci soggiorni di due mesi in Turchia per visitare la sua famiglia ma non vi era più tornato dal 2000. Aveva affermato di non avere alcun contatto in Turchia, di non parlare turco e di avere solo qualche conoscenza del curdo. Aveva inoltre dichiarato di sentire delle voci, di soffrire di un disturbo del comportamento e di essere sotto sedativi. Visto, da un lato, le informazioni comunicate dall'accusa circa la natura dell'infrazione di cui il ricorrente era accusato e, dall'altro lato, le disposizioni dell'articolo 26 § 1 della legge sugli stranieri (*udlændingeloven*, si veda il paragrafo 71 *infra*), il servizio dell'immigrazione sottoscriveva la raccomandazione di espulsione formulata dall'accusa.

16. In un rapporto complementare datato 2 aprile 2008, il servizio dell'immigrazione confermava la sua raccomandazione di espulsione.

#### **b) Le consulenze mediche**

17. Una perizia psichiatrica datata 13 marzo 2008 veniva stata presentata dalla Clinica di Psichiatria Forense (*Respsykiatrisk Klinik*) al Ministero della Giustizia (*Justitsministerie*). Essa concludeva in particolare che il ricorrente soffriva molto probabilmente di una leggera deficienza mentale ma non di un disturbo mentale, e che non vi erano prove che egli soffrisse di un disturbo mentale al momento in cui i presunti fatti furono commessi.

18. Il rapporto affermava inoltre quanto segue. Il ricorrente era cresciuto in un ambiente socialmente svantaggiato, la sua infanzia e adolescenza erano state segnate da una grave mancanza di stimoli e quasi nessuna cura da parte dei genitori, e lui e i suoi fratelli e sorelle erano stati allontanati dai loro genitori e dati in affidamento. Il ricorrente aveva mostrato difficoltà di

adattamento comportamentale e sociale fin dalla più tenera età ed era stato attirato da ambienti delinquenti fin dall'adolescenza. Allo stesso tempo, aveva iniziato a fumare cannabis pesantemente, il che può aver interferito con il suo sviluppo intellettuale e la costruzione della sua personalità. Nel corso degli anni, era stato affidato a diverse strutture socio-educative, ma queste avevano avuto difficoltà a soddisfare i suoi bisogni a causa dei disturbi comportamentali esteriorizzati di cui soffriva. Così, il sostegno socio-educativo e la terapia che aveva ricevuto non ebbero alcun effetto sulla sua condizione e sul suo comportamento.

19. Il rapporto conteneva anche i seguenti dettagli: alla sua visita psichiatrica aveva dichiarato di soffrire di allucinazioni visive e uditive, ma non era stato trovato alcun segno oggettivo di tali sintomi; si era lamentato di sintomi simili alle precedenti visite mediche, ma aveva apparentemente smesso di farlo quando aveva ritenuto che non fosse più utile; infine, la sua descrizione delle allucinazioni di cui si diceva vittima non era coerente con la descrizione usuale di questo tipo di sintomi, e i medici concludevano quindi che si trattasse di una messinscena. Il rapporto concludeva che aveva bisogno di una terapia regolare, a lungo termine e strutturata e ben raccomandava che fosse ammesso in un'unità sicura in un istituto specializzato per persone con gravi disabilità mentali.

20. Il 16 aprile 2008, il consiglio forense (*Reslægeråde*) emetteva un rapporto a sua volta. Vi indicava in particolare quanto segue. Il ricorrente aveva avuto una infanzia e una adolescenza svantaggiate, aveva inizialmente mostrato gravi disturbi comportamentali e successivamente era caduto nella delinquenza. Soffriva di un deficit mentale, ma non aveva segni di sindrome cerebrale organica. Fumava molta cannabis, aveva avuto a che fare più volte con i servizi di salute mentale, ma non gli era stato diagnosticato un disturbo psicotico, sebbene avesse lamentato sintomi psicotici. Si lamentava di allucinazioni uditive, ma si concluse che si trattava di una messinscena. Soffriva di una disabilità funzionale minima da lieve a moderata, e di un disturbo della personalità che comportava una mancanza di maturità ed empatia, instabilità emotiva e comportamento impulsivo. Aveva un gran bisogno di confini chiari che fornissero lui una struttura e un sostegno.

## 2. Le decisioni delle giurisdizioni interne

21. Il 9 ottobre 2007, il tribunale regionale della Danimarca orientale (*Østre Landsret*, seguito “il tribunale regionale”) dichiarava l'imputato colpevole di aggressione con circostanze molto aggravanti ai sensi degli articoli 246 e 245 § 1 (paragrafo 70 *infra*) del codice penale (*straffelov*). Lo condannava a sette anni di prigione e ordinava la sua espulsione dalla Danimarca con un divieto definitivo di reingresso sul territorio.

22. Le 22 mai 2008, la Corte suprema (*Højesteret*), pronunciandosi in appello, annullava la sentenza e rinviava il caso alla Corte Regionale per un

riesame. Alla luce delle prove mediche presentate (si vedano i paragrafi 17-20 *supra*), dichiarava in particolare che dubitava che la pena detentiva fosse giustificata nelle circostanze del caso.

## **B. Il secondo procedimento**

23. La Corte regionale procedeva dunque al riesame delle accuse penali a carico del ricorrente.

### *1. Gli elementi supplementari esaminati dai giudici*

24. In un rapporto del 18 giugno 2009, un esperto psichiatrico sosteneva che il ricorrente soffriva di confusione mentale. Precisava che al momento dell'esame, i sintomi di questo disturbo erano evidenti nel soggetto da più di quattro settimane. Aggiungeva che data l'evoluzione recente dello stato di salute del ricorrente, era difficile determinare se avesse un disturbo mentale permanente o se, dato il suo basso livello di intelligenza e i tratti di personalità devianti, la sua condizione era più simile a un deficit mentale.

25. Il 14 luglio 2009, il Consiglio forense emetteva un nuovo rapporto, in cui si basava in particolare sul rapporto del 18 giugno 2009. Riteneva che il ricorrente soffrisse di un disturbo mentale di lunga durata e che probabilmente ne soffriva già al momento della commissione del reato di cui è stato accusato. Ripetendo le conclusioni del suo rapporto del 16 aprile 2008 (paragrafo 20 *infra*), aggiungeva che le successive osservazioni in un istituto specializzato per persone con gravi disabilità mentali - dove era stato collocato - avevano rivelato che rimaneva minaccioso e fisicamente aggressivo. Dichiarava che per molto tempo era stato considerato un paziente manifestamente malato di mente con deliri paranoici e un disturbo convulsivo formale. Sosteneva che questi sintomi erano con ogni probabilità legati alla schizofrenia e che se questo era il caso, era molto probabile che soffrisse di un disturbo mentale al momento della commissione del reato di cui era accusato. Sosteneva una misura di internamento in un istituto psichiatrico forense nel caso in cui fosse stato riconosciuto colpevole.

### *2. Le decisioni delle giurisdizioni interne*

26. Con una sentenza del 17 ottobre 2008, il tribunale regionale concludeva che il ricorrente aveva violato gli articoli 245 § 1 e 246 del codice penale, ma che, in virtù degli articoli 16 § 2 e 68 del codice, non era punibile (paragrafo 75 *infra*). A questo proposito, si basava sui rapporti del 13 marzo e del 16 aprile 2008 (paragrafi 17-20 *supra*). Disponeva quindi l'internamento del residente, a tempo indeterminato, in un'unità di sicurezza in un istituto specializzato per persone con gravi handicap mentali. Ordinava anche la sua espulsione dalla Danimarca, con un divieto permanente di reingresso.

27. Basava la decisione di espulsione sui rapporti del servizio di immigrazione del 17 settembre 2007 e del 2 aprile 2008 (paragrafi 15-16 *infra*). Osservava che il ricorrente era arrivato in Danimarca all'età di sei anni nell'ambito di un ricongiungimento familiare, essendo suo padre già residente nel paese, che risiedeva legalmente nel paese da quattordici anni e otto mesi circa, che non era sposato e non aveva figli, e che a parte la zia materna, che viveva in Turchia, tutta la sua famiglia, ossia sua madre e quattro fratelli e sorelle, era residente in Danimarca. Inoltre constatava quanto segue: il ricorrente aveva frequentato la scuola in Danimarca per sette anni, era stato nel mercato del lavoro danese per cinque anni ma aveva in seguito ottenuto una pensione di invalidità che continuava a percepire, aveva trascorso da cinque a dieci soggiorni di due mesi in Turchia per visitare la sua famiglia, ma il suo ultimo viaggio in Turchia risaliva al 2000, e non parlava turco e aveva solo qualche conoscenza del curdo. Ricordava anche che era stato condannato per un reato molto grave contro una terza persona, che costituisce una grave minaccia ai valori fondamentali della società. Alla luce di questi elementi, valutati nel loro insieme, concludeva, sulla base di una valutazione globale della situazione, che l'espulsione del ricorrente non sarebbe stata né manifestamente inappropriata secondo il diritto interno in vigore né contraria all'articolo 8 della Convenzione.

28. Il ricorrente presentava un ricorso alla Corte Suprema contro detta sentenza.

29. Nel frattempo, l'11 marzo 2008, egli veniva nuovamente interrogato. Dichiarava, in particolare, che era stato per l'ultima volta in Turchia nel 2001, che parlava correntemente il curdo e che i membri della sua famiglia che vivevano nel villaggio di Koduchar risiedevano in una casa di proprietà di sua madre.

30. Con una sentenza del 10 agosto 2009, la Corte Suprema convertiva la pena a cui era stato condannato in una misura di internamento in un istituto psichiatrico forense e confermava la decisione di espellerlo. Aveva tenuto conto dei referti medici del 18 giugno e del 14 luglio 2009 (paragrafi 24-25 *supra*), nonché delle dichiarazioni che aveva fatto quando era stato nuovamente interrogato (paragrafo 29 *supra*). Affermava quanto segue:

“[Il ricorrente], che attualmente ha ventiquattro anni, è arrivato in Danimarca dalla Turchia quando aveva sei anni. Ha studiato in Danimarca, dove risiedono i membri più stretti della sua famiglia, ossia sua madre e quattro fratelli e sorelle. Non è sposato e non ha figli. Percepisce una pensione d'invalidità e non è altrimenti integrato nella società danese. Parla curdo, e mentre viveva in Danimarca da bambino e poi da adolescente, si è recato in Turchia da cinque a dieci volte per soggiorni di due mesi per visitare la sua famiglia. Il suo ultimo viaggio in questo paese, dove sua madre possiede un immobile, risale al 2001.

Tenuto conto della natura e della gravità del reato commesso dall'interessato, non troviamo alcun elemento che ci permetta di concludere che la sua espulsione sarebbe manifestamente inappropriata ai sensi dell'articolo 26 § 2 della legge sugli stranieri o contraria all'articolo 8 della Convenzione.”

31. La decisione di espulsione fu presa a maggioranza di cinque giudici su sei. Il giudice dissenziente si esprimeva come segue:

« [Il ricorrente] è arrivato in Danimarca all'età di sei anni. Vi ha dunque trascorso la maggior parte della sua infanzia e adolescenza, vi ha frequentato la scuola, ed è anche il luogo in cui vivono i suoi parenti più stretti (sua madre e quattro fratelli e sorelle). È andato più volte in Turchia quando suo padre era vivo, ma non ci è più tornato dal 2001. Non è in contatto con nessun parente o altre persone che vivono in Turchia. Parla curdo ma non turco.

Alla luce di questi elementi, ritengo che i legami [del ricorrente] con la Danimarca siano così forti e i suoi legami con la Turchia così tenui che sarebbe manifestamente inappropriato, ai sensi dell'articolo 26(2) della legge sugli stranieri, espellerlo, nonostante la gravità del reato. Ho quindi votato contro l'istanza di espulsione. »

## II. LA PROCEDURA DI REVOCA (ARTICOLO 50A DELLA LEGGE SUGLI STRANIERI)

32. Il 3 gennaio 2012, R.B., il tutore *ad litem* del ricorrente, presentava al tribunale una istanza di riesame della pena inflitta alla vittima. Il 1° dicembre 2013, il tribunale sottoponeva questo ricorso alla Corte di Copenaghen, ai sensi dell'articolo 72 § 2 del codice penale (paragrafo 75 infra). Chiedeva la sostituzione della misura dell'internamento in un istituto psichiatrico forense con l'obbligo di essere curato in un reparto psichiatrico. Ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri (paragrafo 76 infra), chiedeva anche al tribunale di pronunciarsi riguardo alla conferma della decisione di espulsione. Sosteneva che secondo lui doveva essere confermata.

### A. I pareri medici

33. Nel quadro di questo processo, sono stati ottenuti, in vari momenti, pareri medici da tre psichiatri (K.A., SIG.H.SIG. e P.L.) che, in vari momenti, erano stati responsabili del trattamento della vittima presso il centro di salute mentale del Saint John Hospital.

#### 1. Il parere di K.A.

34. K.A. rilasciava una dichiarazione scritta il 5 aprile 2013. In essa, dichiarava in particolare che il ricorrente era stato seguito da uno psichiatra dal 2008 per schizofrenia paranoide, lieve handicap mentale e dipendenza da cannabis, ma che nel frattempo era emerso che le sue capacità intellettuali erano migliori di quanto si pensasse inizialmente, e che la diagnosi di ritardo mentale era stata quindi esclusa in quanto i criteri pertinenti non erano stati soddisfatti. Indicava che durante i primi tre o quattro anni del periodo in esame, il ricorrente aveva costantemente fatto uso di cannabis e anche di droghe pesanti in alcune occasioni ed era scappato da casa in numerose occasioni. Osservava che, al contrario, aveva

fatto progressi negli ultimi anni: aveva smesso di usare droghe pesanti, il che aveva portato a un significativo miglioramento dei suoi disturbi comportamentali esteriorizzati, non era scappato dall'autunno 2012, non aveva usato cannabis per due mesi, e si era impegnato a rimanere astinente nell'unità psichiatrica aperta. Spiegava che in precedenza aveva aiutato altri pazienti con la cannabis, ma che questo faceva parte del suo "vecchio" stile di vita e che negli ultimi sei mesi era riuscito a resistere alla tentazione di farlo di nuovo. Lei indicava che egli era cooperativo e che aveva prontamente accettato il trattamento antipsicotico. Raccomandava quindi di tramutare la misura dell'internamento in un istituto psichiatrico forense in un obbligo di sottoporsi al trattamento in un reparto psichiatrico, sotto il controllo del Servizio penitenziario e di libertà vigilata e del reparto psichiatrico dopo la sua liberazione, in modo che, in accordo con lo psichiatra consulente, il Servizio penitenziario e di libertà vigilata potesse, se necessario, imporre una nuova misura di internamento ai sensi dell'articolo 72 § 1 del codice penale.

## *2. Il parere del M..H.M*

35. M.H.M. comunicava il suo parere in una lettera del 18 luglio 2013. Dichiarava, in particolare, che il ricorrente era stato trasferito nel reparto aperto (R3) per un trattamento di disintossicazione il 5 febbraio 2013, che verso marzo aveva dichiarato di soffrire di sintomi progressivi, e che le sue dosi di farmaci antipsicotici, che erano state ridotte alcuni mesi prima, erano state poi aumentate. Aggiungeva che, poiché il livello di aggressività del paziente continuava ad aumentare nonostante l'aumento dei farmaci, era stato deciso di trasferirlo in un reparto chiuso il 5 aprile 2013, che aveva lasciato il reparto senza permesso e che era stato lanciato un allarme, ma che era presto tornato da solo. Affermava inoltre che il 18 aprile 2013, il paziente si era di nuovo allontanato senza permesso ed era tornato rapidamente, e che non sembrava essere sotto l'effetto di stupefacenti in quel momento, che il 21 aprile 2013, aveva attaccato un badante e poi improvvisamente lo aveva colpito alla testa, e che il giorno seguente, doveva essere trattenuto con cinghie di contenimento perché aveva proferito nuove minacce, che il 5 maggio 2013, durante un grave episodio psicotico, aveva improvvisamente aggredito e colpito una badante, che era stato poi posto nuovamente sotto continenza fino al 12 maggio 2013, e che le sue condizioni durante questo periodo erano state estremamente fluttuanti, con gravi attacchi psicotici accompagnati da aggressioni minacciose. Dichiarava che il paziente aveva accettato un cambiamento nel suo trattamento (riduzione della dose dell'antipsicotico Cisordinol e l'uso di compresse di Leponex) che aveva portato a un rapido miglioramento, e che sembrava essere tornato al suo stato normale: al momento della dichiarazione, era amichevole e cooperativo, era determinato a continuare la sua terapia, e ora

stava prendendo pochissimi farmaci, consumando solo cannabis, di cui non riusciva a vivere senza.

36. M.H.M. indicava anche che il ricorrente si era mostrato molto motivato a sottoporsi al trattamento psichiatrico, compresa l'assunzione dei suoi farmaci psicoattivi, ma aveva seri dubbi di poter continuare questo trattamento in modo adeguato se fosse stato deportato dalla Danimarca e trattato in un modo che riconosce meno importanza all'aspetto psichiatrico: aveva chiaramente paura che se fosse stato deportato non sarebbe stato in grado di continuare il trattamento psichiatrico necessario, compresa l'assunzione dei suoi farmaci. M.H.M. ha quindi ritenuto che un allontanamento comporterebbe un alto rischio di interruzione del trattamento farmaceutico e di ripresa dell'uso di sostanze che creano dipendenza, il che comporterebbe un aggravamento dei sintomi psicotici del paziente e, potenzialmente, una recrudescenza della sua aggressività. Precisava che, al momento della dichiarazione, l'interessato prendeva il Leponex, un farmaco antipsicotico in compresse che doveva essere assunto quotidianamente, e che qualsiasi interruzione di questo trattamento avrebbe aumentato significativamente il rischio di commettere reati violenti, a causa dell'aggravarsi dei suoi sintomi psicotici.

37. Infine, M.H.M. indicava che il trattamento del paziente consisteva in un'iniezione di Risperdal Consta 50 mg (risperidone in sospensione iniettabile a rilascio prolungato) ogni due settimane e 250 mg di Leponex (clozapina, un farmaco antipsicotico) in compresse ogni giorno.

### *3. Il parere di P.L.*

38. P.P.L. rilasciava una dichiarazione scritta il 13 gennaio 2014. Era responsabile del trattamento del ricorrente da metà luglio 2013. Nella sua dichiarazione, indicava in particolare che il ricorrente era ancora in un reparto chiuso e che negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano stabili. Avendo trascorso lunghi periodi senza fumare cannabis, al paziente era stato concesso dei congedi sempre più ampi, in conformità con le regole applicabili. Solo una volta, nell'autunno del 2013, non aveva rispettato i termini del suo congedo, ma in tutte le altre occasioni aveva rispettato le condizioni stabilite.

39. P.L. precisava che il paziente era cooperativo e non mostrava alcun sintomo di psicosi produttiva, che era generalmente comunicativo ma che, come in precedenza, il suo comportamento rimaneva relativamente impulsivo e immaturo. Aggiungeva che il paziente era tornato a fumare cannabis anche se capiva l'importanza dell'astinenza, che stava facendo un reale sforzo per non usare droghe ma che doveva comunque stare attento a non lasciare che la situazione gli sfuggisse di mano e che era consapevole di questo.

40. P.L. indicava inoltre che il ricorrente gli aveva detto in numerose occasioni che si era sinceramente pentito di aver commesso i fatti per i quali

era stato condannato, e che aveva anche dichiarato di essere soddisfatto del trattamento antipsicotico al quale era sottoposto e che era determinato a continuarlo quando fosse stato pronto a uscire.

41. Precisava che il ricorrente stava rispondendo al trattamento combinato Risperdal e Leponex e che non soffriva di sintomi psicotici come deliri o allucinazioni. Aggiungeva che a parte una volta in cui aveva dato un calcio a un altro paziente che lo aveva effettivamente provocato, non aveva mostrato alcun problema comportamentale esteriorizzato negli ultimi sei mesi.

41. P.L. concludeva che, visto l'andamento del trattamento del ricorrente, era d'accordo con la proposta di convertire la misura dell'internamento in un istituto psichiatrico forense pronunciata contro la vittima in un obbligo di sottoporsi a trattamento psichiatrico. In qualità di professionista, riteneva che il ricorrente presentava una buona prospettiva di recupero se, al momento del rilascio, avesse potuto essere reintegrato nella società con il beneficio di un alloggio adeguato e di una terapia ambulatoriale intensiva per diversi anni. Aggiungeva che il paziente era consapevole della sua malattia e ammetteva chiaramente di aver bisogno di una terapia, ma che le sue possibilità di recupero sarebbero state basse se non avesse beneficiato di misure di supervisione una volta dimesso. Come M.H.M (paragrafo 36 supra), considerava che qualsiasi interruzione del trattamento avrebbe aumentato significativamente il rischio che il ricorrente commettesse reati violenti, in ragione dell'aggravamento dei sintomi psicotici.

42. P.L. veniva anche sentito davanti al tribunale di Copenaghen il 7 ottobre 2014. Alla domanda sull'evoluzione delle condizioni del paziente dal 13 gennaio, affermava che stava bene nell'ambiente sicuro offerto dal servizio psichiatrico, che aveva rispettato gli accordi presi e che era riuscito a trovare un lavoro. Tuttavia, sentiva che il paziente si sarebbe lasciato andare se non avesse avuto una struttura solida, il che era confermato dalla sua storia personale. Sottolineava che si trattava di un individuo che era stato violento per molto tempo, in particolare a scuola e nel corso del suo internamento in un istituto psichiatrico forense, e che era il trattamento che aveva portato a un miglioramento in questo senso.

43. P.L. aggiungeva che il trattamento medico del ricorrente era di competenza di uno specialista. Spiegava a questo proposito che si trattava di un trattamento complesso, che richiedeva un attento monitoraggio terapeutico, compresi esami del sangue settimanali o mensili per la sorveglianza somatica, e che se il farmaco fosse stato interrotto, il ricorrente sarebbe stato a rischio di gravi ricadute. Così, riteneva che la sanzione inflitta al ricorrente poteva essere modificata solo a condizione che l'interessato ricevesse un'assistenza completa che comprendesse, oltre alla continuità del trattamento medico e alla continuazione degli esami del sangue, diverse misure terapeutiche complementari, in particolare un

controllo regolare da parte di un referente, l'attuazione di un piano di controllo per assicurarsi che prendesse correttamente i suoi farmaci, il sostegno di un assistente sociale per aiutarlo ad affrontare i suoi problemi, in particolare la sua dipendenza, e l'assistenza di una persona responsabile di garantire che fosse in un ambiente favorevole e che non rimanesse inattivo. Reputava che queste misure, che facevano parte del trattamento del ricorrente in Danimarca, erano necessarie per evitare una ricaduta, e che non poteva beneficiarne allo stesso modo in Turchia. A questo proposito, ha sottolineato che una ricaduta potrebbe avere gravi conseguenze per il ricorrente e per terzi.

44. In effetti, sosteneva che il ricorrente sarebbe potuto diventare molto pericoloso se avesse avuto una ricaduta, cosa che a suo parere sarebbe probabilmente accaduta se non avesse ricevuto i farmaci e il sostegno necessari, come stava ricevendo in quel momento. Secondo lui, in Turchia vi erano psichiatri molto competenti nelle città, ma probabilmente non nel piccolo villaggio dove presumibilmente si sarebbe stabilito, e dove quindi non sarebbe stato trattato allo stesso modo che in Danimarca.

## **B. I pareri del servizio dell'immigrazione**

45. L'8 ottobre 2013, il Servizio Immigrazione emetteva un parere sulla questione dell'espulsione del ricorrente in relazione all'articolo 50a della legge sugli stranieri. In particolare, dichiarava quanto segue:

“In questo contesto, il servizio di polizia di Copenaghen (Københavns Politi) ha chiesto un parere sui trattamenti disponibili in Turchia e, nel caso in questione, siamo stati informati che [il ricorrente] assume attualmente i seguenti farmaci:

Risperdal Consta (principio attivo: risperidone) e Clozapine (principio attivo: clozapina).

Secondo MedCOI [*Medical Community of Interest*], un database finanziato dalla Commissione europea che raccoglie informazioni sulla disponibilità di trattamenti medici, il Risperdal [risperidone] e la Clozapine sono disponibili in Turchia. Tuttavia, il loro prezzo non è indicato.

Per quanto riguarda la disponibilità dei trattamenti in Turchia, il database MedCOI mostra anche che tutti i servizi di assistenza sanitaria primaria sono forniti gratuitamente dai medici di base, ma che gli esami di laboratorio ospedalieri relativi ai servizi di assistenza sanitaria primaria e i trattamenti che vengono prescritti sono a pagamento. (...)

(...)

Secondo i dati disponibili su MedCOI, nel 2010 la Turchia contava 2,20 psichiatri per 100.000 abitanti e 1,85 psicologi per 100.000 abitanti, il tasso più basso di tutti gli stati europei membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (...)

46. Il 4 luglio 2014, il Servizio di Immigrazione emetteva un parere complementare su richiesta del Dipartimento di Polizia di Copenaghen. Si basava su una lettera del 4 luglio 2014 in cui il Ministero degli Affari Esteri

danese rispondeva alle domande che aveva posto in merito ai trattamenti disponibili a Konya, in Turchia.

47. Il parere recitava come segue nelle sue parti rilevanti:

« (...)

Secondo il parere medico del 13 gennaio 2014, le possibilità di recupero [del ricorrente] saranno buone se, al momento della sua liberazione, potrà essere reintegrato nella società con il beneficio di un alloggio adeguato e di una terapia ambulatoriale intensiva per diversi anni, ma scarse se non sarà sottoposto ad alcun controllo o monitoraggio al momento della sua liberazione.

[Il ricorrente] dice che nel villaggio della Turchia dove è nato e ha vissuto i primi anni della sua vita con la sua famiglia, non ha rapporti sociali e non avrà nessuna struttura nelle vicinanze che gli possa offrire sostegno psichiatrico e che, essendo di lingua curda, capisce molto poco il turco.

#### **Parere**

(...)

In una lettera del 1° maggio 2014, riguardante il ritorno di un cittadino turco, il servizio di immigrazione chiedeva al ministero degli Affari esteri di aiutarlo a ottenere informazioni sul trattamento disponibile a Konya, in Turchia. Il paziente presenta “*schizofrenia paranoide (è stato condannato all'internamento psichiatrico), sindrome da dipendenza da cannabis (è ancora in astinenza) e sovrappeso non specificato*”; è trattato con iniezioni di Risperdal Consta e compresse di Clozapina.

Il Servizio di Immigrazione chiedeva una risposta alle seguenti domande.

Il Ministero degli Affari Esteri ha ottenuto le informazioni richieste dal SGK, il servizio di sicurezza sociale turco, e da un medico che lavora in una clinica di riabilitazione a Konya, che fa parte dell'ospedale pubblico *Konya Egitim ve Arastirma Hastanesi*. Ha anche contattato l'ospedale pubblico *Numuna Hastanesi*, sempre a Konya, e ha posto le seguenti [domande]:

1) È possibile per il paziente ricevere un trattamento intensivo in un ospedale psichiatrico nella provincia di Konya che soddisfi le esigenze di una persona con lo stesso quadro clinico?

In generale, i malati mentali possono essere trattati nell'ospedale pubblico o in una struttura sanitaria privata che ha un accordo con il Ministero della Salute turco allo stesso modo dei pazienti con malattie somatiche.

I cittadini turchi che risiedono in Turchia e che non sono coperti da un'assicurazione sanitaria in un altro paese sono assicurati, su richiesta, dal regime generale di assicurazione sanitaria turco. Per farlo, devono registrarsi al registro civile turco e poi presentare una domanda alla sottoprefettura del loro distretto. Devono anche pagare un contributo, il cui importo è calcolato in base al loro reddito. Esempi di contributi [...]:

Reddito mensile tra 0 e 357 [lire turche (TRY)]: la persona non paga alcun contributo, questo è a carico dello Stato

Reddito minimo tra TRY 358 e TRY 1 071: TRY 42 (cioè 105 (DKK) a persona)

Reddito minimo tra TRY 1 072 e TRY 2 142: TRY 128 (cioè DKK 320 environ)

Reddito minimo sopra i 2 143 TRY: 257 TRY (645 DKK environ)

2) I medicinali menzionati sono disponibili nella provincia di Konya?

Il medico ha confermato che Risperdal Consta 50mg (presentazione: scatola di soluzione per un'iniezione; produttore: Johnson & Johnson; prezzo al dettaglio: 352,52 TRY, ossia circa 925 DKK) è generalmente disponibile nelle farmacie di Konya ed è usato per trattare i pazienti con schizofrenia paranoide. Se un farmaco è esaurito in una farmacia, è possibile andare in un'altra farmacia per ottenerlo o ordinarlo. Risperdal Consta è disponibile solo su prescrizione.

La clozapina è disponibile in due forme:

Leponex 100mg presentazione: scatola di 50 compresse; produttore: Novartis; prezzo al dettaglio: TRY 25.27 (ossia circa DKK 66); principio attivo: clozapina. Questo farmaco è generalmente disponibile nelle farmacie della Turchia. È disponibile solo su prescrizione.

Clonex 100mg presentazione: scatola di 50 compresse; produttore: Adeka Ilac; prezzo al dettaglio: TRY 25.27 (DKK 66 inviron); principio attivo: clozapina. Questo farmaco è generalmente disponibile nelle farmacie della Turchia. È disponibile solo su prescrizione.

a. se sì, qual è il costo per il paziente?

Poiché i farmaci in questione sono soggetti a prescrizione medica, il paziente deve in linea di principio pagare il prezzo pieno al momento dell'acquisto se non è affiliato al regime generale di assicurazione sanitaria. Se invece lo è, paga solo il 20% del prezzo di vendita. Il restante 80% è coperto dal regime sanitario generale. Inoltre, i pazienti affiliati al sistema sanitario generale possono essere esentati da questo costo residuo alle seguenti condizioni: se un medico ritiene che un paziente abbia un bisogno attuale e reale di un trattamento a lungo termine e che sarebbe irragionevole farglielo pagare, redige un rapporto che viene presentato a una commissione speciale di diversi medici. Una volta che questo rapporto è stato convalidato e firmato dalla commissione, il paziente viene rimborsato al 100% dall'assicurazione sanitaria per la condizione in questione. Questa decisione non è legata alla situazione finanziaria della persona interessata.

3) Gli operatori sanitari parlano curdo a Konya?

Secondo il medico, gli ospedali hanno personale di lingua curda che può fornire assistenza linguistica quando necessario. L'ospedale pubblico di Konya, *Numuna Hastanesi*, ha risposto allo stesso modo.

Conclusione

Il rapporto medico fornito dal Saint John Hospital Medical Centre non ci spinge a formulare ulteriori osservazioni rispetto a quelle fatte nel nostro parere dell'8 ottobre 2013 sul trattamento disponibile in Turchia.

Di conseguenza, si rimanda in generale al nostro parere dell'8 ottobre 2013. (...)"

### **C. Le dichiarazioni del ricorrente**

48. Il ricorrente veniva sentito dal tribunale di Copenaghen il 6 febbraio e il 7 ottobre 2014. Dichiarava che tutti i membri della sua famiglia erano in Danimarca e che lui non aveva famiglia in Turchia. Confermava che da bambino aveva vissuto in un piccolo villaggio a circa 100 km da Konya. Precisava che sua madre non aveva più alcuna proprietà immobiliare lì,

poiché quella che possedeva era stata distrutta. Affermava che se fosse stato espulso in Turchia, non avrebbe saputo dove stare perché non conosceva il paese e non avrebbe saputo come orientarsi. Dichiarava che non parlava turco ma solo curdo, e che parlava meglio il danese che il turco.

49. Spiegava che, da un lato, temeva di non essere in grado di trovare un lavoro e di guadagnarsi da vivere a causa della sua scarsa padronanza della lingua, e che, dall'altro lato, non sarebbe stato in grado di ricevere le cure di cui aveva bisogno in Turchia. Aggiungeva che sapeva che vi era un ospedale a Konya, ma che era per persone povere e non forniva buone cure, e che gli ospedali di Ankara e Istanbul fornivano un buon livello di cure, ma che i pazienti dovevano pagare e lui non poteva permetterselo. Infine, affermava che, essendo in trattamento con Leponex, aveva un rischio maggiore di sviluppare coaguli di sangue e quindi doveva essere monitorato regolarmente da un medico.

50. Interrogato su un documento datato 1 settembre 2014 in cui si affermava che aveva lavorato nel giardino dell'ospedale Saint John da metà maggio 2014 al 31 agosto dello stesso anno, confermava che aveva beneficiato di questo progetto organizzato dall'ospedale e che tutto era andato bene. Spiegava che questa esperienza gli aveva aperto la possibilità di lavorare in un supermercato o in un posto simile nell'ambito del progetto KLAP (pianificazione creativa dell'occupazione a lungo termine, un'iniziativa dell'Associazione nazionale per il benessere biomedico delle persone con disabilità).

51. Il ricorrente aggiungeva che doveva prendere le sue medicine per non diventare instabile, e che aveva paura di commettere un reato grave se non le avesse prese. Esprimeva quindi il desiderio di avere qualcuno che si occupi di lui e che lo aiuti a seguire il suo trattamento. Chiariva che l'anno precedente non gli erano state date le medicine giuste ed era diventato violento e aveva minacciato il personale. Affermava che voleva trovare un lavoro e vivere con sua madre prima, in modo che qualcuno potesse badare a lui. Aveva paura che le cose andassero male se avesse dovuto vivere in Turchia.

#### **D. Gli altri elementi**

52. R.B., tutore *ad litem* della vittima scriveva una lettera al tribunale di Copenhagen il 3 gennaio 2012 e un'email l'11 giugno 2013.

53. Nella lettera del 3 gennaio 2012 chiedeva al tribunale di convertire la misura dell'internamento in un istituto psichiatrico forense ordinata contro il ricorrente in un obbligo di sottoporsi a trattamento psichiatrico. Sosteneva che il ricorrente era amichevole e comunicativo, che era maturato negli anni e che così facendo aveva tagliato i legami con le "cattive" compagnie che aveva frequentato in passato. Spiegava anche che a suo parere aveva raggiunto una fase in cui aveva bisogno dell'opportunità di maturare

ulteriormente e di riadattarsi alla vita in società che una misura di trattamento psichiatrico obbligatorio avrebbe fornito.

54. Nell'e-mail dell'11 giugno 2013, R.B. dichiarava in particolare che il ricorrente desiderava rimanere in Danimarca, che tutta la sua famiglia viveva a Copenaghen e che non avrebbe avuto nessuno che si occupasse di lui se le sue condizioni fossero nuovamente peggiorate in Turchia. Per quanto riguarda il trattamento, indicava che il ricorrente aveva ancora molta strada da fare prima di essere completamente libero dalla sua dipendenza da cannabis, e che le possibilità di successo del trattamento a cui si stava sottoponendo sarebbero state migliori se avesse potuto beneficiare del grado di libertà offerto dal trattamento psichiatrico obbligatorio. Considerava che in tale fase, per il ricorrente era funzionale la misura all'interno degli stretti confini di un istituto psichiatrico forense (dove era allora confinato in virtù della sanzione inflittagli), ma che l'effetto del suo trattamento doveva essere testato in un ambiente più flessibile.

55. Il tribunale di Copenaghen esaminava anche una e-mail del 15 novembre 2013 che il Ministero degli Affari Esteri danese aveva indirizzato alla polizia di Copenaghen e una lettera dell'unità di polizia del Servizio Nazionale Stranieri (*Nationalt Udlændinge Cinter*) del 25 novembre 2013.

#### **E. La decisione del tribunale di Copenaghen**

56. Con una decisione del 14 ottobre 2014, la Corte di Copenaghen ordinava la conversione della misura di internamento in un istituto psichiatrico forense in un obbligo di trattamento in un reparto psichiatrico. Riteneva inoltre che, nonostante la natura e la gravità del reato commesso, lo stato di salute del ricorrente era tale che sarebbe stato manifestamente inappropriato eseguire la decisione di espulsione.

57. In particolare, osservava che il ricorrente era sotto cura psichiatrica dal 2008 per schizofrenia paranoide. Prendeva in considerazione le informazioni mediche disponibili, compreso il fatto che il ricorrente era fortemente motivato a sottoporsi al trattamento psichiatrico, e in particolare ad assumere i suoi farmaci psicoattivi, che era consapevole della sua malattia e aveva chiaramente ammesso di aver bisogno di una terapia, e che avrebbe avuto una buona prospettiva di recupero se avesse ricevuto un controllo e un monitoraggio combinato con una terapia ambulatoriale intensiva al momento della liberazione. Sulla base di questi elementi, riteneva che sarebbe sufficiente, per evitare una recidiva e per soddisfare il bisogno di trattamento del ricorrente, che la misura fosse convertita in un obbligo di trattamento in un reparto psichiatrico, sotto la supervisione del Servizio penitenziario e di libertà vigilata e del Servizio psichiatrico dopo la sua liberazione affinché, in accordo con lo psichiatra consulente, il Servizio penitenziario e di libertà vigilata possa, se necessario, imporre una nuova

misura di internamento ai sensi dell'articolo 72 § 1 del codice penale (paragrafo 75 *infra*).

58. Il tribunale osservato poi che il ricorrente, un cittadino turco di ventinove anni, era arrivato in Danimarca all'età di sei anni nell'ambito del programma di ricongiungimento familiare. Osservava che il ricorrente aveva dichiarato di non avere famiglia o rapporti sociali in Turchia, che il paese in cui aveva vissuto per i primi anni della sua vita con la sua famiglia era a 100 km da Konya, la città più vicina, e che quindi non c'erano strutture nelle vicinanze per fornirgli cure psichiatriche, e che non capiva il turco perché era di lingua curda. Sulla base delle informazioni mediche a sua disposizione, il tribunale constatava che se non fosse stato seguito e supervisionato nella terapia ambulatoriale intensiva al suo rilascio, il ricorrente sarebbe stato ad alto rischio di un'interruzione del trattamento e di una ripresa dell'abuso di sostanze e, di conseguenza, di un peggioramento dei suoi sintomi psicotici, il che avrebbe aumentato notevolmente il rischio di commissione di altri crimini violenti.

59. Il tribunale considerava anche che era stato stabilito che in Turchia i pazienti con malattie mentali potevano generalmente ricevere cure, era possibile richiedere l'iscrizione al regime sanitario generale, per il quale i contributi erano calcolati in base al reddito, erano disponibili i farmaci necessari ed era possibile beneficiare dell'assistenza di personale di lingua curda in ospedale. Tuttavia, sottolineava che era fondamentale che il paziente avesse accesso ad un trattamento appropriato nel suo paese d'origine. Osservava che, sulla base delle informazioni che gli erano state fornite, non poteva determinare con certezza che, in caso di trasferimento in Turchia, il ricorrente sarebbe stato effettivamente in grado di ricevere un trattamento psichiatrico adeguato e, in particolare, il controllo e la supervisione di cui aveva bisogno nel contesto di una terapia ambulatoriale intensiva. Accoglieva quindi la richiesta di revocare la decisione di espulsione del ricorrente.

#### **F. La procedura dinanzi alle giurisdizioni superiori**

60. L'accusa presentava ricorso al tribunale regionale contro la decisione del tribunale di Copenaghen per contestare la revoca della decisione di espulsione.

61. Il tribunale regionale informava il ricorrente e P.L. il 6 gennaio 2015. Il ricorrente rilasciava delle dichiarazioni simili a quelle che aveva pronunciato davanti al tribunale di Copenaghen (paragrafi 49-52 *supra*). Dichiarava anche che a causa della sua fedina penale non era ancora riuscito a trovare un lavoro, ma che ne stava cercando uno sulla piattaforma di ricerca Jobbank. Aggiungeva che era stato anche sostenuto nella sua ricerca di lavoro dall'associazione Kofoeds Skole, che gli aveva anche offerto l'opportunità di frequentare dei corsi. Indicava che doveva visitare il centro

in cui si tenevano i corsi la settimana seguente e che non vedeva l'ora di partecipare alle attività organizzate lì. Precisava che l'ospedale psichiatrico di Saint John gli aveva anche offerto un lavoro per i fine settimana, e che aveva intenzione di accettare questa offerta.

62. P.L. dichiarava in particolare che il ricorrente era pienamente consapevole della sua condizione, ma che era importante che fosse monitorato regolarmente per seguire il suo trattamento, e che beneficiasse di un controllo somatico, poiché il Leponex poteva causare immunodeficienza. A questo proposito, spiegava che gli esami del sangue dovrebbero essere effettuati regolarmente per verificare che non si manifesti l'insufficienza del sistema immunitario e che il paziente dovrebbe consultare un medico in caso di febbre improvvisa, perché questo potrebbe essere un segno di insufficienza del sistema immunitario. Dichiarava che se questo effetto secondario si verifica, il paziente deve essere strettamente monitorato in quanto dovrebbe smettere di prendere Leponex, nonostante tale farmaco abbia un effetto positivo sulla sua aggressività.

63. Il 13 gennaio 2015, il tribunale regionale ribaltava la decisione del tribunale nella parte in cui questi revocava la decisione d'espulsione.

64. Considerava che in base alle informazioni mediche di cui disponeva, il ricorrente soffriva di schizofrenia paranoide e aveva un bisogno permanente di assumere un trattamento antipsicotico – più precisamente il Leponex – e di beneficiare di un aiuto per evitare che si ripresentassero i sintomi psicotici e il rischio associato di commissione di nuovi reati violenti. Considerava anche che risultava che il ricorrente sarebbe allontanato se la decisione d'espulsione non veniva revocata, e che si doveva presumere che il ricorrente sarebbe andato ad abitare nel paese, situato a un centinaio di chilometri da Konya, in cui era nato e aveva passato i primi sei anni di vita.

65. Sulla base delle informazioni relative alle possibilità di cura e all'accesso ai farmaci in Turchia tratte dalla banca dati MedCOI e dalla risposta alla richiesta di informazioni del 4 luglio 2014 (si vedano i paragrafi 47-48 supra), il tribunale regionale riteneva che il ricorrente potesse continuare a ricevere nella regione di Konya le stesse cure mediche che aveva ricevuto in Danimarca. Osservava a questo proposito che il trattamento psichiatrico era fornito negli ospedali pubblici e nelle strutture sanitarie private che avevano concluso un accordo con il Ministero della Sanità turco. Dalle informazioni che le furono fornite, concludeva che il ricorrente poteva richiedere la copertura totale o parziale delle sue spese sanitarie in Turchia se il suo reddito era esiguo o insussistente, che poteva persino beneficiare di un'esenzione per il restante 20% del costo delle medicine, e che poteva essere assistito in ospedale da personale di lingua curda. Notando che era consapevole della sua malattia e dell'importanza di seguire il suo trattamento e di prendere le medicine prescritte, riteneva che in tali condizioni, il suo stato di salute non era tale da ritenere

manifestamente inappropriato espellerlo. Allo stesso tempo, sottolineava la natura e la gravità del reato che aveva commesso, e teneva conto del fatto che non aveva costituito la propria famiglia in Danimarca e non vi aveva figli.

66. Il 20 maggio 2015, la commissione d'appello (*Procesbevillingsnævne*) rifiutava al ricorrente il permesso di impugnare la decisione del tribunale regionale davanti alla Corte suprema. Nella lettera che lo informava della sua decisione, spiegava in particolare che l'autorizzazione a ricorrere alla Corte Suprema poteva essere concessa solo se il ricorrente sollevava una questione di principio o dimostrava l'esistenza di motivi particolari che giustificassero un riesame, e che queste condizioni non erano state soddisfatte nel caso di specie.

### III. I FATTI SUCCESSIVI

67. Nel corso del procedimento davanti alla Grande Camera, le parti hanno informato la Corte che il ricorrente era stato rimpatriato in Turchia nel 2015.

69. Secondo un rapporto di polizia fornito da il Governo, l'espulsione è avvenuta il 23 giugno 2015. Il ricorrente era accompagnato da sua madre, che aveva ottenuto un biglietto di ritorno in Turchia e che sarebbe dovuta tornare in Danimarca un mese dopo.

68. Il ricorrente riferiva che ora vive in un paese di 1.900 abitanti circa situato a 140 km da Konya. Non avrebbe famiglia o parenti in questo villaggio o altrove in Turchia e, non parlando turco, vivrebbe recluso. Rimarrebbe a casa perché non conosce il paese e avrebbe paura di perdersi e di non riuscire a trovare la strada di casa a causa delle sue limitate capacità intellettuali. Uscirebbe di casa solo per andare a fare la spesa e occasionalmente, quando aveva abbastanza soldi, per comprare delle medicine.

71. Avrebbe imparato ad arrivare all'ospedale solo sei mesi dopo il suo arrivo in Turchia. Ora avrebbe dovuto pagare per essere portato a Konya, dove sarebbe stato seguito nell'ospedale pubblico. Questa sarebbe una struttura medica generale, non psichiatrica. Vedrebbe un medico che non è uno psichiatra. Durante le consultazioni, che non durerebbero più di dieci minuti, il medico non effettuerebbe alcun esame medico e si limiterebbe a chiedergli una lista delle medicine di cui ha bisogno e a prescriverne alcune. La disponibilità dei vari farmaci e la decisione di prescriverli sarebbe in gran parte casuale. Il paziente otterrebbe i farmaci prescritti solo da una farmacia. Non ci sarebbe alcun monitoraggio delle sue condizioni mentali o fisiche, che potrebbero peggiorare a causa degli effetti collaterali del trattamento. Talvolta non avrebbe avuto un medico a disposizione per le sue visite in ospedale e potendo incontrare solo una segretaria. Non riceverebbe il trattamento di cui ha bisogno e non avrebbe la possibilità di consultare

uno psichiatra, il che spiegherebbe perché non è in grado di produrre nuove prove mediche.

69. Il Governo afferma che dalla sua espulsione, il ricorrente continua a ricevere dalle autorità danesi un compenso mensile dell'equivalente di 1.300 euro (EUR).

73. Il 2 ottobre 2019 il rappresentante del ricorrente, agendo per conto di quest'ultimo, ha chiesto alle autorità danesi di permettere al ricorrente di tornare in Danimarca, invocando a sostegno di tale richiesta la sentenza emessa dalla Camera il 1° ottobre 2019. Ha indicato che il ricorrente desiderava vivere con sua madre e non ha fornito alcuna informazione medica sulla condizione di salute dell'interessato.

74. Con lettera dell'11 novembre 2019, le autorità danesi hanno informato il rappresentante del ricorrente di non aver adottato alcuna misura specifica nei confronti dell'interessato, poiché la sentenza in questione non era ancora passata in giudicato.

## IL QUADRO E LA PRASSI GIURIDICA PERTINENTI

### I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

#### A. Il codice penale danese

70. Gli articoli pertinenti del codice penale sono i seguenti:

##### Articolo 16

“ (1) Non sono punibili le persone che al momento della commissione dei fatti si trovavano in stato di infermità mentale a causa di un disordine mentale o di un disturbo comparabile. Lo stesso vale per le persone che soffrono di una grave disabilità mentale. Una persona la cui capacità di discernimento risultava al momento dei fatti temporaneamente compromessa da un disturbo mentale o da un disturbo comparabile causato dal consumo di alcool o di altre sostanze psicotrope può essere punibile se circostanze particolari lo giustificano.

(2) Salvo circostanze particolari, non sono punibili le persone che al momento dei fatti soffrivano di una lieve deficienza mentale. Lo stesso vale per le persone che al momento del reato si trovavano in uno stato paragonabile a una deficienza mentale.”

##### Articolo 68

“Se, conformemente all'articolo 16, un imputato non è passibile di sanzione, il tribunale può ordinare le altre misure che ritiene appropriate per prevenire la commissione di ulteriori reati. Se considera insufficienti le misure meno drastiche - sorveglianza, misure relative al luogo di residenza o di lavoro, cure riabilitative, cure psichiatriche, ecc - può ordinare l'internamento dell'interessato in un ospedale psichiatrico o in un istituto specializzato per persone con gravi disabilità mentali, o imporre una misura di sorveglianza con possibilità di collocamento amministrativo o di collocamento in una casa o istituto in grado di fornire all'interessato un'attenzione o delle cure particolari. Una persona può essere internata in un'unità di sicurezza alle condizioni previste dall'articolo 70.”

### Articolo 71

“1) 1) Se si prevede di ordinare ai sensi degli articoli da 68 a 70 il collocamento dell'imputato in un istituto specializzato o il suo internamento in un'unità di sicurezza, il giudice può nominare, se possibile tra i parenti stretti dell'interessato, un *tutore ad litem* che, insieme all'avvocato dell'imputato, lo assiste durante il processo.

2) Se la decisione presa nei confronti dell'imputato ordina o permette una misura di internamento o di confinamento di cui al paragrafo 1, il giudice nomina un tutore ad litem. Il tutore è informato delle condizioni della persona condannata e si assicura che la misura di internamento o di collocamento e le altre misure prese nei confronti dell'interessato non si prolunghino più del necessario. La tutela cessa non appena la misura contro il condannato viene definitivamente revocata.

3) Il ministro della giustizia adotta norme dettagliate che disciplinano la nomina e la remunerazione dei tutori *ad litem* e i loro compiti e poteri specifici.”

### Articolo 72

“1) Il pubblico ministero si assicura che le misure ordinate ai sensi degli articoli 68, 69 o 70 non siano applicate più a lungo o più estesamente del necessario.

2) Le decisioni relative alla modifica o alla revoca definitiva di una misura imposta ai sensi degli articoli 68, 69 o 70 sono emesse dal tribunale su richiesta della persona condannata, del suo tutore *ad litem*, del pubblico ministero, della direzione dell'istituto o del servizio penitenziario e di libertà vigilata (Kriminalforsorgin). Le domande da parte della persona condannata, del suo tutore ad litem, della direzione dell'istituto o del servizio di prigione e di libertà vigilata devono essere indirizzate al pubblico ministero. Quest'ultimo deve deferire la questione al tribunale senza indugio. In caso di rifiuto di una richiesta presentata dalla persona condannata o dal suo tutore *ad litem*, nessuna nuova richiesta può essere presentata nel corso dei sei mesi successivi alla data del rifiuto.

(...)”

### Articolo 245

“1) Chiunque aggredisce una terza persona in modo particolarmente belligerante, brutale o pericoloso, o si rende colpevole di maltrattamenti, è condannato alla reclusione per un periodo non superiore a sei anni. Il fatto che l'aggressione abbia causato gravi danni fisici a terzi è considerato una circostanza particolarmente aggravante.

(...)”

### Articolo 246

“Se l'aggressione a un terzo di cui all'articolo 245 o all'articolo 245a è accompagnata da circostanze considerate molto aggravanti perché l'atto è stato particolarmente grave o ha provocato un danno grave o la morte, la pena può essere aumentata a dieci anni di reclusione.”

## B. La legge sugli stranieri

71. Nella versione in vigore all'epoca, le disposizioni pertinenti della legge sugli stranieri relative all'espulsione sono le seguenti:

**Articolo 22**

“1) Uno straniero che risiede legalmente in Danimarca da più di sette anni o che è titolare di un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 7 o 8, §§ 1 o 2, può essere espulso nei seguenti casi:

(...)

vi) se è condannato secondo le disposizioni dei capitoli 12 e 13 del codice penale o secondo gli articoli 119 §§ 1 e 2, 180, 181, 183 §§ 1 e 2, 183a, 186 § 1, 187 § 1, 192a, 210 § 1, 210 § 3 in combinato disposto con l'articolo 210 § 1, 215, 216, 222, 224 e 225 in combinato disposto con gli articoli 216 e 222, 237, 245, 245a 246, 252 § 2, 261 § 2, 262a, 276 in combinato disposto con l'articolo 286, da 278 a 283 in combinato disposto con l'articolo 286, 288 o 290 § 2 del codice penale, a una pena detentiva o un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato punibile con una pena di questa natura;

(...)”

**Articolo 26**

“1) La decisione relativa all'espulsione è presa tenendo conto della questione di sapere se la misura sia da considerarsi particolarmente onerosa, in particolare a causa:

(i) della relazione tra l'interessato e la società danese ;

(ii) dell'età, lo stato di salute e altre caratteristiche dell'interessato;

(iii) della relazione tra l'interessato e le persone che risiedono in Danimarca

iv) delle conseguenze dell'espulsione della persona per i suoi parenti residenti in Danimarca, e in particolare l'impatto della misura sul nucleo familiare;

(v) del fatto che l'interessato non ha praticamente o assolutamente legami con il paese - sia esso il suo paese d'origine o un altro paese - in cui sarebbe obbligato a trasferirsi; e

(vi) il rischio che, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 7§§1 e 2, e all'articolo 8§§1 e 2, l'interessato sia sottoposto a maltrattamenti nel paese - sia esso il suo paese d'origine o un altro paese - in cui sarebbe trasferito.

2) Nei casi di cui all'articolo 22, §§1, da iv) a vii), e all'articolo 25, lo straniero deve essere espulso a meno che le circostanze di cui al paragrafo 1 non rendano tale misura manifestamente inappropriata.”

**Articolo 27**

“1) I termini di cui all'articolo 11§4, all'articolo 17§1, terza frase, agli articoli 22, 23 e 25a si calcolano a decorrere dalla data di iscrizione dello straniero nel registro nazionale centrale o, se la sua domanda di permesso di soggiorno è stata presentata in Danimarca, dalla data di presentazione della domanda o, se successiva, dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno.

(...)

5) I periodi di privazione della libertà che precedono una condanna e i periodi durante i quali lo straniero ha scontato una pena detentiva o è stato sottoposto a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato punibile con la reclusione non sono inclusi nel calcolo dei periodi di cui al paragrafo 1.”

### **Articolo 32**

“1) Una sentenza, un'ordinanza o una decisione con cui un tribunale ordina l'espulsione di uno straniero comporta la decadenza del visto e del permesso di soggiorno dell'interessato e, salvo autorizzazione speciale, il divieto di reingresso e di soggiorno nel territorio danese (divieto di reingresso). Il divieto di reingresso può essere limitato nel tempo. La sua durata è quindi calcolata a partire dal primo giorno del mese successivo alla partenza o all'allontanamento dal territorio. Il divieto di reingresso diventa applicabile a partire dalla data di partenza o di allontanamento della persona interessata.

2) Quando è imposto congiuntamente a un provvedimento di espulsione ai sensi degli articoli da 22 a 24, il divieto di reingresso è :

(...)

(v) definitivo se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva superiore a due anni o a un'altra sanzione penale che comporta o permette la privazione della libertà per un reato punibile con una pena detentiva di tale durata.”

### **Articolo 49**

“1) Quando uno straniero è condannato per un reato, il tribunale specifica nella decisione, su richiesta del pubblico ministero, se l'interessato deve essere espulso ai sensi degli articoli da 22 a 24 o 25c o condannato all'espulsione sospesa ai sensi dell'articolo 24b. Se viene ordinata una misura di espulsione, la decisione deve specificare la durata del divieto di reingresso (articolo 32 §§ 1 a 4).”

### **Articolo 50a**

“1) Se una decisione del tribunale che condanna uno straniero all'internamento in un'unità di sicurezza o in un ospedale psichiatrico ai sensi degli articoli da 68 a 70 del codice penale prevede anche l'espulsione della persona interessata, il tribunale che revoca la misura dell'internamento nell'ambito di una decisione di modifica della sanzione presa ai sensi dell'art. 72 del codice penale revoca con la stessa decisione la misura di espulsione se lo stato di salute dello straniero è tale che l'esecuzione di questa misura sarebbe manifestamente inappropriata.

2) Al di fuori dei casi di cui al paragrafo 1, quando uno straniero condannato a una sanzione penale privativa della libertà in virtù degli articoli da 68 a 70 del codice penale e sottoposto a una misura di espulsione è rilasciato dall'internamento, il tribunale sottopone al giudice la questione della revoca della misura di espulsione. Quando lo stato di salute dell'interessato è tale che l'esecuzione di questa misura sarebbe manifestamente inopportuna, il giudice la revoca. Nomina un avvocato che difenda lo straniero. Decide con un'ordinanza, soggetta ad appello interlocutorio secondo le disposizioni del capitolo 85 della legge sull'amministrazione della giustizia. Il giudice può decidere che lo straniero sia posto in detenzione provvisoria se ritiene, sulla base di motivi convincenti, che questa misura sia necessaria per assicurare la presenza dell'interessato.”

72. Per quanto riguarda l'applicazione dell'articolo 22 della legge sugli stranieri, si afferma nei lavori preparatori della legge n. 429 del 10 maggio 2006 che modifica la legge sugli stranieri che un'espulsione è inappropriata nei casi di cui all'art. 26 § 1 della legge sugli stranieri quando sarebbe

contraria agli obblighi internazionali dello Stato, e in particolare all'art. 8 della Convenzione.

78. Nel corso del procedimento davanti alla Grande Camera, il Governo ha segnalato che la formulazione dell'articolo 32 sul divieto di rimpatrio e sulla durata di tale divieto era stata modificata dalla legge n. 469 del 14 maggio 2018, entrata in vigore il 16 maggio 2018. Dai lavori preparatori di questa legge risulta che l'emendamento in questione è stato motivato dalla volontà politica del legislatore danese di permettere ai tribunali nazionali di ordinare più frequentemente l'espulsione degli stranieri che hanno commesso dei reati, tenendo conto della giurisprudenza della Corte sull'articolo 8. Secondo la legge modificata, le giurisdizioni interne potevano imporre un divieto di reingresso più lungo se ritenevano che un divieto definitivo sarebbe stato contrario agli obblighi internazionali della Danimarca. Potevano quindi scegliere di ordinare un divieto di reingresso più breve piuttosto che astenersi dall'ordinare l'espulsione dell'individuo interessato. La nuova versione di questa legge è stata a sua volta oggetto di modifiche formali il 9 giugno 2020. L'articolo in questione ora recita come segue:

“1. Un divieto di reingresso è imposto per impedire allo straniero interessato di entrare e soggiornare senza autorizzazione nel territorio indicato nella decisione (fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3) nei seguenti casi

i) Lo straniero è stato espulso.

ii) Allo straniero è stato ordinato di lasciare immediatamente la Danimarca o rimane nel territorio oltre il periodo previsto dall'articolo 33, paragrafo 2.

iii) Lo straniero è soggetto a misure restrittive contro l'ingresso e il transito imposte dalle Nazioni Unite o dall'Unione Europea.

iv) Lo straniero è sulla lista di cui all'articolo 29c § 1.

v) Il permesso o il diritto di soggiorno dello straniero è scaduto ai sensi dell'articolo 21b § 1.

2. Un divieto di reingresso può essere imposto a uno straniero soggetto alle norme dell'Unione europea solo se l'interessato è stato espulso per il mantenimento dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica o della salute pubblica.

3. In casi particolari, segnatamente al fine di preservare l'unità familiare, il divieto di reingresso non può essere imposto allo straniero espulso ai sensi dell'articolo 25a § 2, o 25b, o che rientra nel paragrafo 1, punto ii).

4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 5, un divieto di reingresso è imposto :

i) per due anni se imposto nel caso di cui al paragrafo 1 ii), o se lo straniero è espulso ai sensi degli articoli 25a o 25b, fatte salve le disposizioni del paragrafo iii) ;

ii) per quattro anni se lo straniero è espulso ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 ed è condannato a una pena detentiva sospesa, a una pena detentiva non superiore a tre mesi o a un'altra sanzione penale che comporta o permette la privazione della libertà per un reato punibile con una pena di tale natura o durata, fatte salve le disposizioni del punto v), o se è espulso ai sensi dell'articolo 25c;

## CASO SAVRAN c. DANIMARCA

iii) per cinque anni se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25§2, e), ed è considerato una minaccia grave per la salute pubblica, o se è cittadino di un paese terzo e gli è stato imposto un divieto di reingresso nel caso di cui al paragrafo 1 ii), o in relazione a un'espulsione ordinata ai sensi dell'articolo 25a § 2, o 25b, dopo essere entrato in Danimarca in violazione di un divieto di reingresso impostogli nel caso di cui al paragrafo 1 ii), o in relazione a un'espulsione ordinata ai sensi dell'articolo 25a §2, o 25b, o in violazione di un divieto di reingresso imposto da un altro Stato membro e inserito nel SIS II ;

iv) per sei anni se lo straniero è espulso ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 ed è condannato a una pena detentiva superiore a tre mesi ma non superiore o uguale a un anno o a un'altra sanzione penale che comporta o permette la privazione della libertà per un reato punibile con una pena di questa durata;

v) per almeno sei anni se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 22, § 1, da iv) a viii), dell'articolo 23 § 1 lettera i), in combinato disposto con l'articolo 22§ 1 da iv) a viii), o dell'articolo 24 § 1 i), in combinato disposto con l'articolo 22 § 1 da iv) a viii), o se lo straniero è espulso in forza di una decisione giudiziaria e non ha soggiornato legalmente in Danimarca per più di sei mesi;

vi) per dodici anni, se lo straniero è espulso ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 ed è condannato a una pena detentiva superiore a un anno ma non superiore a diciotto mesi o è condannato a un'altra sanzione penale che comporta o permette la privazione della libertà per un reato punibile con tale pena;

vii) in modo permanente se lo straniero è espulso ai sensi degli articoli 22, 23 o 24 e viene condannato a una pena detentiva superiore a 18 mesi o a un'altra sanzione penale che comporta o consente la privazione della libertà per un reato punibile con la reclusione per tale periodo;

viii) definitivamente se lo straniero è espulso ai sensi dell'articolo 25 § 1 i) o 25 § 1 ii) ed è considerato una grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica

ix) in modo permanente se è imposto nel caso di cui al paragrafo 1) v) ;

x) per tutto il tempo in cui lo straniero è soggetto alle misure restrittive di cui al paragrafo 1, punto iii), o figura nell'elenco di cui al paragrafo 1, punto iv).

5. Un divieto di reingresso di una durata più corta può essere imposto nei casi seguenti:

i) lo straniero è espulso in virtù degli articoli 22, 23 e 24 e l'imposizione di un divieto di reingresso della durata prevista al paragrafo 4 renderebbe l'espulsione assolutamente contraria agli obblighi internazionali della Danimarca;

ii) lo straniero è soggetto ad un divieto di reingresso imposto nel caso di cui al paragrafo 1 ii) o in maniera connessa ad un'espulsione ordinata ai sensi degli articoli 25a § 2, 25b o 25 § 1 ii), è considerato una minaccia grave per la salute pubblica, e dei motivi eccezionali, in particolare la prese in considerazione dell'esistenza di legami familiari e sociali, a giustificazione dell'imposizione di un divieto di durata più corta rispetto a quella prevista al paragrafo 4 i) e iii) ;

iii) l'imposizione di un divieto definitivo di reingresso sul territorio in virtù del paragrafo 4 viii) o ix) sarebbe contrario agli obblighi internazionali della Danimarca.

6. La durata del divieto di reingresso comincia a decorrere dalla data di partenza o di allontanamento dal territorio a cui si applica la misura. La durata del divieto di reingresso ordinata nei casi di cui al paragrafo 1 iii) e iv) comincia a decorrere alla data alla quale lo straniero rientra nei criteri di imposizione della misura in virtù di

queste disposizioni. La durata di un divieto di reingresso ordinata nel caso di cui al paragrafo 1 v) comincia a decorrere dalla data in cui è constatato che lo straniero rientra nei criteri di imposizione della misura se non si trova sul territorio danese.

7. Un divieto di reingresso imposto ad uno straniero soggetto alle regole dell'Unione europea è revocato su domanda se si ritiene che il comportamento dell'interessato non rappresenti più una minaccia autentica, attuale e sufficientemente seria da mettere in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la salute pubblica. Ai fini dell'apprezzamento della minaccia, ogni evoluzione della situazione che ha inizialmente motivato il divieto di reingresso deve essere presa in considerazione. La decisione in merito alla domanda di revoca di un divieto di reingresso deve essere resa nel termine di sei mesi a contare dalla data di introduzione della domanda. Nei casi che non rilevano di quelli previsti dalla prima frase del presente paragrafo, un divieto di reingresso imposto nel caso di cui al paragrafo 1 ii) o de in maniera connessa ad un'espulsione ordinata in virtù degli articoli 25a § 2 o 25b può essere revocata se vi sono motivi eccezionali che lo giustificano, segnatamente la necessità di preservare l'unità familiare. Inoltre, un divieto di reingresso imposto nel caso di cui al paragrafo 1 ii) può essere revocato se lo straniero ha lasciato la Danimarca nel termine a lui imposto.

8. Il divieto di reingresso diviene caduco nei casi seguenti:

i) lo straniero interessato ottiene un'autorizzazione al soggiorno in virtù degli articoli 7 - 9f, 9i - 9n, 9p o 9q nelle condizioni di cui all'articolo 10 §§ 3 - 6 ;

ii) lo straniero interessato riceve un certificato di registrazione o una carta di soggiorno (articolo 6) in seguito ad un esame degli elementi menzionati alle prime due frasi del paragrafo 7 ;

iii) lo straniero interessato non è più soggetto a misure restrittive menzionate al paragrafo 1 iii) ;

iv) lo straniero interessato non figura più sulla lista menzionata all'articolo 29c § 1.”

## II. GLI ALTRI TESTI PERTINENTI

### A. Gli strumenti del Consiglio d'Europa

73. Tra i vari testi adottati dal Consiglio d'Europa nel campo dell'immigrazione, vanno menzionate le raccomandazioni del Comitato dei Ministri Rec(2000)15 sulla sicurezza del soggiorno dei migranti di lungo periodo e Rec(2002)4 sullo status giuridico delle persone ammesse per il ricongiungimento familiare, nonché la Raccomandazione 1504 (2001) dell'Assemblea parlamentare sulla non espulsione dei migranti di lungo periodo.

74. La Raccomandazione Rec(2000)15 dispose in particolare:

“4. Per quanto riguarda la protezione contro l'espulsione

a) Ogni decisione di espulsione di un immigrato di lunga durata dovrebbe tener conto, in considerazione del principio di proporzionalità e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte europea dei diritti dell'uomo, dei seguenti criteri

- il comportamento personale dell'interessato;

CASO SAVRAN c. DANIMARCA

- la durata della residenza;
- le conseguenze per l'immigrato e la sua famiglia;
- i legami tra l'immigrato e la sua famiglia e il paese d'origine.

(b) Nell'applicare il principio di proporzionalità di cui al paragrafo 4 a), gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto la durata o la natura del soggiorno e la gravità del reato commesso dall'immigrato di lungo periodo. Gli Stati membri possono in particolare prevedere che un immigrato di lunga durata non sia espulso:

- dopo cinque anni di residenza, a meno che non sia stato condannato per un reato a più di due anni di reclusione non sospesa;
- dopo dieci anni di residenza, a meno che non sia stato condannato per un reato penale a più di cinque anni di reclusione non sospesa.

Dopo venti anni di residenza, un immigrato di lunga durata non dovrebbe più essere soggetto a espulsione.

c) I migranti di lungo periodo che sono nati nel territorio di uno Stato membro o che vi sono stati ammessi prima dei dieci anni di età e che vi risiedono legalmente e abitualmente, non dovrebbero essere soggetti a espulsione dopo i diciotto anni.

I migranti di lungo periodo che sono minorenni non possono, in linea di principio, essere soggetti a espulsione.

(d) In ogni caso, ogni Stato membro dovrebbe poter prevedere, nel suo diritto interno, la possibilità di espellere un immigrato di lunga durata se questi costituisce una minaccia grave per la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato.”

75. Nella Raccomandazione 1504 (2001), l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomanda al Comitato dei Ministri di invitare i Governi degli Stati membri, in particolare:

“11. (...)

ii) (...)

c) a impegnarsi affinché le procedure e le pene di diritto comune, applicate ai cittadini nazionali, siano ugualmente valide per i migranti di lungo periodo che hanno commesso gli stessi atti;

(...)

g) a prendere le misure necessarie affinché la sanzione di espulsione sia riservata, per i migranti di lungo periodo a dei reati particolarmente gravi che toccano la sicurezza dello Stato e di cui sono dichiarati colpevoli;

h) a garantire che i migranti nati o cresciuti nel paese di accoglienza, così come i minori, non possano essere espulsi in nessun caso;

(...)”

Il Comitato dei Ministri ha risposto all'Assemblea in merito alle richieste di non-espulsione di alcuni migranti il 6 dicembre 2002. Ha considerato che la Raccomandazione Rec(2000)15 fornisce una risposta a molte delle preoccupazioni espresse dall'Assemblea e che non era dunque necessario adottare un nuovo testo in materia.

76. Nella sua Raccomandazione Rec(2002)4, il Comitato dei Ministri si è espresso come segue nella rubrica “Protezione efficace contro l’espulsione dei membri della famiglia”:

“Quando una misura come quella del ritiro o del non rinnovamento di un titolo di soggiorno o una espulsione di un membro della famiglia è prevista, gli Stati membri prendono in debito conto dei criteri quali il suo luogo di nascita, la sua età al momento dell’ingresso nello Stato, la durata della sua residenza, le sue relazioni familiari, l’esistenza di una famiglia nello Stato di origine e la solidità dei legami sociali e culturali con lo Stato di origine. L’interesse e il benessere dei minori meritano una considerazione particolare.”

## **B. La prassi pertinente de l’Unione europea**

77. Il caso *C.K. e.a. c. Slovenia* (C-578/16 PPU) riguardava l’allontanamento verso la Croazia dalla Slovenia di una richiedente asilo, del suo compagno e del loro neonato, tutti e tre cittadini di un Paese terzo, essendo la Croazia lo Stato responsabile dell’esame della domanda dell’interessato. La ricorrente aveva avuto una gravidanza difficile e le era stata diagnosticata una depressione *post-partum* e delle tendenze suicidarie periodiche dopo la nascita del bambino. Nella sentenza resa il 16 febbraio 2017 relativa a questo caso, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha adottato, segnatamente, il seguente ragionamento:

“68. Orbene, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 3 della CEDU (...) risulta che la sofferenza dovuta ad una malattia naturalmente sopravvenuta, fisica o mentale, può ricadere nella portata dell’articolo 3 della CEDU se è o rischia di essere esacerbata da un trattamento risultante da condizioni di detenzione, da un’espulsione o da altri provvedimenti, per il quale le autorità possono essere ritenute competenti, purché le sofferenze che ne conseguono raggiungano il minimo di gravità richiesto dall’articolo 3 della CEDU (v., in tal senso, Corte EDU, 13 dicembre 2016, *Paposhvili c. Belgio*, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, §§ 174 e 175).

(...)

70. A tal riguardo occorre sottolineare, per quanto riguarda le condizioni di accoglienza e le cure disponibili nello Stato membro competente, che gli Stati membri (...) sono tenuti (...) a fornire ai richiedenti asilo, in particolare, le cure mediche e l’assistenza medica necessarie che comportano, almeno, le cure urgenti e il trattamento essenziale delle malattie e dei disturbi mentali gravi. In tale contesto, e conformemente alla fiducia reciproca tra gli Stati membri, sussiste una forte presunzione che i trattamenti medici offerti ai richiedenti asilo negli Stati membri saranno adeguati (...)

71. Nella specie, né la decisione di rinvio né gli elementi del fascicolo indicano la presenza di serie ragioni di credere che sussistano carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in Croazia, per quanto riguarda, in particolare, l’accesso alle cure sanitarie, ciò che d’altronde non è fatto valere dai ricorrenti nel procedimento principale. Al contrario, da detta decisione risulta che questo Stato membro dispone, segnatamente, nella città di Kutina, di un centro di accoglienza destinato alle persone vulnerabili, nel quale queste persone

## CASO SAVRAN c. DANIMARCA

hanno accesso a cure sanitarie prodigate da un medico e, in caso di urgenza, dall'ospedale locale o ancora da quello di Zagabria. Peraltro, le autorità slovene sarebbero state rassicurate dalle autorità croate in ordine al fatto che i ricorrenti nel procedimento principale avrebbero beneficiato dei trattamenti medici necessari.

72. Inoltre, se è pur vero che è possibile che, per taluni disturbi severi e specifici, un trattamento medico appropriato sia disponibile solo in alcuni Stati membri (...), i ricorrenti nel procedimento principale non hanno fatto valere che ciò si verificherebbe nel loro caso.

73. Ciò detto, non può escludersi che il trasferimento di un richiedente asilo il cui stato di salute sia particolarmente grave possa, di per sé, comportare, per quest'ultimo, un rischio reale di trattamenti inumani o degradanti (...), e questo indipendentemente dalla qualità dell'accoglienza e delle cure disponibili nello Stato membro competente per l'esame della sua domanda.

74. In tale contesto, occorre considerare che, in circostanze nelle quali il trasferimento di un richiedente asilo, che presenti un disturbo mentale o fisico particolarmente grave, comporterebbe il rischio reale e acclarato di un deterioramento significativo e irrimediabile del suo stato di salute, questo trasferimento costituirebbe un trattamento inumano e degradante ai sensi di detto articolo.

75. Conseguentemente, ove un richiedente asilo produca (...) elementi oggettivi, quali attestazioni mediche redatte riguardo alla sua persona, idonee a dimostrare la gravità particolare del suo stato di salute e le conseguenze significative e irrimediabili che potrebbe comportare un trasferimento nei suoi confronti, le autorità dello Stato membro interessato, ivi compresi gli organi giurisdizionali, non potranno ignorare tali elementi. Al contrario, esse saranno tenute a valutare il rischio che tali conseguenze si verifichino nel decidere quanto al trasferimento dell'interessato o, se si tratta di un organo giurisdizionale, quanto alla legittimità di una decisione di trasferimento, dal momento che l'esecuzione di tale decisione potrebbe portare a un trattamento inumano o degradante dell'interessato (...)

76. Spetterebbe allora a tali autorità eliminare ogni dubbio serio relativo all'impatto del trasferimento sullo stato di salute dell'interessato. Occorre, al riguardo, in particolare quando si tratti di un disturbo grave di ordine psichiatrico, non limitarsi alle sole conseguenze derivanti dal trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a un altro, ma prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dal trasferimento.”

78. Il caso *MP c. Secretary of State for the Home Department* (C-353/16) riguardava un cittadino dello Sri Lanka che era stato autorizzato a soggiornare sul territorio del Regno Unito durante i suoi studi e che, una volta aver terminato gli studi, aveva presentato una richiesta di asilo sostenendo che era stato torturato dalle autorità srilankesi in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione illegale. Il ricorrente aveva presentato alle giurisdizioni interne competenti delle prove mediche dimostravano che egli presentava dei segni di tortura e era affetto da una sindrome di stress post-traumatico grave e da depressione seria, che presentava un comportamento suicidario elevato che sembrava particolarmente determinato a mettere fine ai suoi giorni in caso di ritorno in Sri Lanka. Nella sua sentenza del 24 aprile 2018, la CGUE ha segnatamente affermato che:

“40. Per quanto riguarda (...) il livello minimo di gravità richiesto per integrare una violazione dell'articolo 3 della CEDU, dalla più recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo deriva che tale disposizione osta all'allontanamento di una persona gravemente malata per la quale sussiste un rischio di decesso imminente o per la quale sussistono seri motivi di credere che, sebbene non corra nessun rischio imminente di morire, dovrebbe far fronte, in ragione dell'assenza di trattamenti adeguati nel paese di destinazione, o in mancanza di accesso ad essi, a un rischio effettivo di essere esposta a un declino grave, rapido e irreversibile delle sue condizioni di salute, che comporterebbe intense sofferenze o una significativa riduzione della sua speranza di vita (v., in tal senso, Corte EDU, 13 dicembre 2016, *Paposhvili c. Belgio*, CE:ECHR:2016:1213JUD 004173810, § 178 e 183)..

(...)

42. La Corte ha dichiarato, a tale proposito, in particolare quando si tratti di un disturbo grave di ordine psichiatrico, che non ci si deve limitare alle sole conseguenze derivanti dal trasporto fisico della persona interessata da uno Stato membro a uno Stato terzo, ma occorre prendere in considerazione tutte le conseguenze significative e irrimediabili che risulterebbero dall'allontanamento (...). A ciò va aggiunto, tenuto conto dell'importanza fondamentale del divieto della tortura e di trattamenti inumani o degradanti (...), che un'attenzione specifica deve essere rivolta alla particolare vulnerabilità delle persone le cui sofferenze psicologiche, che potrebbero essere aggravate in caso di allontanamento, sono state causate da tortura o trattamenti disumani o degradanti subiti nel loro paese di origine..

43. Ne deriva che l'articolo 4 e l'articolo 19, paragrafo 2, della Carta, come interpretati alla luce dell'articolo 3 della CEDU, ostano a che uno Stato membro espella un cittadino di un paese terzo qualora tale espulsione comporti, in sostanza, un aumento, in modo significativo e irrimediabile, del disturbo mentale di cui soffre, in particolare qualora, come nel caso di specie, tale deterioramento metta in pericolo la sua stessa sopravvivenza.”

## IN DIRITTO

### I. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL'ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE

79. Il ricorrente sostiene che in ragione del suo stato di salute mentale, il suo rinvio in Turchia abbia integrato una violazione de l'articolo 3 della Convenzione, che si legge come segue:

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

#### A. La sentenza della Camera

80. La Camera ha ricordato i principi enunciati nella sentenza *Paposhvili c. Belgio* ([GC] n. 41738/10, 13 dicembre 2016). Pur ammettendo che i farmaci assunti dalla vittima erano generalmente disponibili in Turchia, e in particolare nella regione in cui era più probabile che si stabilisse il ricorrente, ha osservato che nel caso in questione le misure di supervisione prescritte nell'ambito del trattamento ambulatoriale intensivo cui doveva sottoporsi erano un elemento importante di cui si doveva tener conto. Ha considerato che le prove mediche nel fascicolo mostravano che il ricorrente doveva prendere i suoi farmaci quotidianamente e che la mancata assunzione lo avrebbe esposto al rischio di un aggravamento dei suoi sintomi psicotici e al maggior rischio di manifestare segni di aggressività. Ha anche osservato che il trattamento medico del ricorrente era di competenza di specialisti e che, in particolare, era essenziale, per evitare una ricaduta, che l'interessato beneficiasse, oltre al suo trattamento medico, di un controllo regolare da parte di un referente e dell'istituzione di un piano di assistenza volto a garantire che egli seguisse il trattamento medico prescrittogli. Ha inoltre notato che doveva sottoporsi a regolari esami del sangue per assicurarsi che non sviluppasse un malfunzionamento del sistema immunitario, poiché il Leponex potrebbe causare un tale effetto negativo.

81. Ha fatto notare che il tribunale regionale non aveva esaminato questi punti ma si era limitato ad affermare più in generale che, essendo il ricorrente consapevole della sua malattia e dell'importanza di ben seguire il suo trattamento e di prendere le medicine prescritte, il suo stato di salute non era tale da rendere manifestamente inappropriata la sua espulsione. A questo proposito, ha osservato che, secondo uno dei periti medici, il fatto che egli fosse consapevole della sua malattia non era sufficiente a prevenire una ricaduta, era essenziale che egli beneficiasse anche della supervisione regolare di un referente. Ha notato che, a differenza del tribunale di Copenaghen, il tribunale regionale non aveva sviluppato questa questione.

88. La Camera ha ritenuto che rimandare il ricorrente in Turchia, dove, secondo lui, non aveva una famiglia o una rete sociale, avrebbe inevitabilmente comportato ulteriori difficoltà. Ha considerato che era dunque tanto più necessario che egli beneficiasse nel paese di destinazione delle misure di supervisione necessarie al corretto svolgimento della sua terapia psichiatrica ambulatoriale e alla prevenzione di una degenerazione del suo sistema immunitario, e che, come minimo, doveva essere accompagnato regolarmente da un referente. Come il tribunale di Copenhagen, ha ritenuto che fosse difficile determinare con certezza se, una volta rinvio in Turchia, il ricorrente avrebbe avuto una reale possibilità di sottoporsi al trattamento psichiatrico di cui aveva bisogno e, in particolare, di avere accesso alle misure di supervisione di cui aveva bisogno nell'ambito della sua terapia ambulatoriale intensiva. Ha notato che questa incertezza dava luogo a seri dubbi sulle conseguenze per lui di un allontanamento. Ha quindi ritenuto che le autorità danesi dovessero garantire che al suo arrivo in Turchia, le autorità di questo paese gli avrebbero assegnato un referente in grado di soddisfare le sue esigenze, con il quale sarebbe stato in contatto regolare. Ha concluso che se fosse stato rimandato in Turchia senza che le autorità danesi avessero ottenuto garanzie in questo senso dalle autorità turche, ci sarebbe stata una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## **B. Argomenti delle parti davanti alla Grande Camera**

### *1. Il ricorrente*

82. Il ricorrente sostiene che i fatti del caso integrano una violazione dei suoi diritti garantiti dall'articolo 3 della Convenzione. Sostiene che soffre di schizofrenia paranoide, una condizione molto grave di lunga durata riconosciuta a livello internazionale, in particolare dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Sostiene che è stato medicalmente stabilito che questa malattia mentale può raggiungere un tale grado di gravità che, in assenza di un trattamento adeguato, il paziente rischia un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute associato a gravi sofferenze, o una significativa riduzione della sua aspettativa di vita, e diventare pericoloso per sé e per gli altri.

90. All'argomento che è difficile valutare lo stato di salute mentale di un individuo perché alcuni sintomi possono essere simulati e quindi la valutazione è soggettiva, il ricorrente risponde che ha presentato solide prove mediche che coprono un lungo periodo di tempo. Egli sostiene che tre consulenti psichiatri hanno confermato in momenti diversi la diagnosi della sua malattia, l'evoluzione del suo stato di salute e del suo comportamento, e l'importanza cruciale della necessità che possa beneficiare di un monitoraggio nel quadro del suo trattamento, così come di altre misure per prevenire una ricaduta. Sostiene che quando gli operatori sanitari hanno

tentato di ridurre il suo dosaggio di farmaci all'inizio del 2013, è diventato destabilizzato e ha sviluppato sintomi psicotici che hanno richiesto di essere immobilizzato in un'imbracatura per una settimana. Considerava che questo episodio è indicativo della fragilità del suo stato di salute mentale all'epoca e dimostra che, anche dopo diversi anni di trattamento mirato in un ospedale specializzato, aveva ancora bisogno della supervisione e dell'intervento dei operatori sanitari e che, quando è stato espulso in Turchia, non era pronto a sottoporsi a un trattamento ambulatoriale in modo indipendente.

83. 91. Egli ritiene quindi di aver fornito prove quando ha comunicato informazioni mediche che, a suo avviso, dimostravano chiaramente che vi erano motivi fondati per ritenere che il suo allontanamento lo avrebbe esposto a un rischio reale di trovarsi in una situazione di cui all'articolo 3. Facendo riferimento alla sentenza del tribunale di Copenaghen del 14 ottobre 2014, sostiene che le autorità danesi erano pienamente consapevoli dei gravi rischi a cui il suo allontanamento lo avrebbe esposto.

92. Aggiunge che, tuttavia, nella sua decisione del 13 gennaio 2015, il tribunale regionale ha continuato a basarsi su informazioni generali sui trattamenti e sui farmaci disponibili in Turchia secondo la banca dati MedCOI (paragrafo 66 supra). A questo proposito, sottolinea che molte fonti hanno criticato i metodi e i risultati di cui si nutre questa banca dati. In particolare, non sarebbe chiaro come vengono ottenute le informazioni che figurano; inoltre, le informazioni di questa natura sarebbero sempre anonimizzate, il che solleverebbe dubbi sulla trasparenza, la precisione e l'affidabilità delle fonti utilizzate. Nel caso del ricorrente, queste informazioni sarebbero chiaramente insufficienti per controbilanciare le prove mediche molto gravi del fascicolo.

93. Il ricorrente sostiene inoltre che anche la disponibilità generale di un trattamento psichiatrico in Turchia è discutibile. Si riferisce all'Atlante della salute mentale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2017, che mostra che la Turchia ha 1,64 psichiatri per 100.000 abitanti, il tasso più basso di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ritiene che, date le circostanze, il contesto richieda un esame da parte delle autorità danesi per verificare se avrà effettivamente accesso a un trattamento adeguato, e sostiene che il tribunale regionale non l'abbia fatto.

94. Riferendosi alla sua situazione attuale, egli afferma che in Turchia, un trattamento appropriato per la sua condizione non è generalmente disponibile né di fatto accessibile nel suo caso specifico, poiché i servizi e le infrastrutture sanitarie di base, così come le risorse essenziali e/o le medicine, non sono disponibili nel paese. Riferisce che può ottenere solo sporadicamente alcune compresse e che il costo del suo trattamento è elevato. Egli sostiene che sarebbe stato quindi particolarmente importante nel suo caso ottenere un'assicurazione individuale prima di procedere alla sua espulsione. Egli ritiene che le conseguenze prevedibili della mancanza di un trattamento adeguato sono state chiaramente descritte dagli psichiatri

nelle loro dichiarazioni nel procedimento interno, e che le autorità danesi avrebbero dovuto quindi garantire che il suo trattamento non sarebbe stato interrotto dopo il suo trasferimento. Sostiene che questo non è un compito insormontabile, dato che la Danimarca ha una grande ambasciata in Turchia. A suo parere, le autorità danesi avrebbero potuto facilmente chiedere garanzie che le sue cure mediche non sarebbero state interrotte in caso di allontanamento e, in assenza di tali garanzie, avrebbero dovuto astenersi dall'espellerlo.

95. Il ricorrente contesta anche l'argomento del Governo secondo cui l'attribuzione di un referente è una misura sociale piuttosto che una componente del suo trattamento medico. Sostiene che, al contrario, gli psichiatri hanno chiaramente indicato nei loro rapporti che questa misura è parte integrante del suo trattamento medico. Sostiene che ha bisogno di un referente per assicurarsi che stia seguendo correttamente il suo trattamento per non avere ricadute e diventare pericoloso per se stesso o per gli altri, e per assicurarsi che non trascuri gli effetti collaterali potenzialmente pericolosi di questo trattamento. Precisa di non aver mai chiesto in Turchia la stessa qualità di cure che aveva ricevuto in Danimarca, ma di non poter fare a meno delle misure terapeutiche essenziali, compreso il referente, che gli psichiatri gli avevano prescritto.

96. A questo proposito, egli sostiene che, sebbene le autorità abbiano ottenuto informazioni secondo cui, in generale, il trattamento psichiatrico è disponibile in Turchia ed è persino coperto dal sistema sanitario nazionale, egli non può beneficiare in Turchia dell'accompagnamento quotidiano di un referente che fornisca il monitoraggio e la supervisione di cui ha assolutamente bisogno per evitare ricadute. Aggiunge che le autorità danesi non avevano ricevuto alcuna garanzia da parte della Turchia che sarebbe stato in grado di ricevere tale sostegno nel contesto della terapia ambulatoriale al suo arrivo nel paese.

84. Infine, egli sostiene che, data la situazione deplorabile in cui si trova da quando è stato espulso (paragrafi 70-71 supra), la giurisprudenza consolidata in materia e i fatti del caso confermano pienamente la constatazione della Camera di una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## 2. Il Governo

85. Il Governo sostiene che l'esecuzione della decisione di espulsione pronunciata contro il ricorrente non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione. Cita ampiamente la giurisprudenza della Corte sulla questione dell'espulsione degli stranieri gravemente malati e si riferisce in particolare alle norme stabilite in materia nella sentenza *Paposhvili* (supra). Rileva, tuttavia, che la Corte non ha precisato in questa sentenza se lo standard che ha enunciato al punto 183 si applica anche ai casi di allontanamento di stranieri malati mentali.

99. Ritiene che questo standard non possa essere applicato in quanto tale in questi casi. A questo proposito, sostiene che, a causa della loro natura, dei sintomi che li caratterizzano e del trattamento di cui possono dipendere, le malattie mentali non sono paragonabili alle malattie terminali o ad altre gravi malattie fisiche che richiedono un trattamento intensivo continuo. A suo parere, le malattie fisiche si manifestano con segni oggettivamente osservabili o misurabili in misura maggiore rispetto alle malattie mentali: queste ultime, a causa della loro natura, sarebbero diagnosticate sulla base di fattori psicologici, compresa l'osservazione del comportamento e/o delle dichiarazioni del paziente.

86. Per quanto riguarda i criteri specifici di cui al paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* (supra), il Governo sostiene che i concetti di “declino rapido e irreversibile” e, in una certa misura, di “grave sofferenza” che sono applicati per determinare se uno straniero è affetto da una malattia fisica molto grave non possono essere validamente utilizzati per determinare se uno straniero è affetto da una malattia mentale molto grave. Pertanto, ritiene che non si può presumere che l'interruzione del trattamento per una malattia mentale avrebbe le stesse conseguenze prevedibili dell'interruzione del trattamento per una malattia fisica, come il cancro, l'insufficienza renale o anche le malattie cardiache. Afferma inoltre che le persone che soffrono di una malattia terminale possono essere ancora in grado di svolgere la loro vita quotidiana in modo funzionale e che è quindi molto complesso determinare se il loro stato di salute è gravemente diminuito e stabilire i criteri da applicare per accertare se questo declino ha portato a una grave sofferenza.

101. Egli ritiene che il criterio di un declino "irreversibile" dello stato di salute non sia direttamente applicabile alle malattie mentali a meno che non si dimostri che un'interruzione del trattamento comporterebbe potenzialmente delle conseguenze per la persona interessata, come un aumento significativo del rischio di suicidio o di comportamenti autolesionistici. A questo proposito, sostiene che una persona malata di mente può interrompere volontariamente il trattamento se non è sufficientemente consapevole della sua malattia, ma che nella grande maggioranza dei casi può anche riprendere il trattamento in una fase successiva e vedere la sua condizione stabilizzarsi.

102. Basandosi sulla giurisprudenza della Corte sull'espulsione degli stranieri che soffrono di schizofrenia, aggiunge che in questi casi è necessaria un'analisi approfondita della situazione personale della persona interessata e che per determinare se l'espulsione sia contraria all'articolo 3, è essenziale prendere in considerazione la natura della malattia e la consapevolezza della persona, così come il suo bisogno di cure nel momento in questione. Ritiene che una diagnosi psichiatrica da sola non sia quindi sufficiente a far rientrare una data situazione nel campo di

applicazione dell'articolo 3 della Convenzione. Sostiene che la soglia in questi casi deve essere molto alta.

87. Afferma poi che anche se i criteri stabiliti in *Paposhvili* fossero applicabili così come sono ai casi di espulsione di stranieri malati di mente, la soglia per l'applicazione dell'articolo 3 non sarebbe stata soddisfatta in questo caso. Egli sostiene che finché questa soglia non è raggiunta, la questione della disponibilità di un trattamento medico adeguato, sufficiente e accessibile non si pone, e che la Camera non ha verificato che questo fosse il caso in questo caso. Riteneva che la Corte dovesse basare il suo esame sulle constatazioni di fatto dei tribunali danesi, che a suo parere avevano considerato attentamente l'impatto che l'allontanamento del ricorrente poteva avere sulla sua salute, alla luce delle informazioni fornite dalle autorità competenti e dagli esperti. Orbene, a suo avviso, tuttavia, né le prove mediche presentate né le conclusioni dei tribunali nazionali a tale riguardo permettevano di affermare che, in caso di trasferimento in Turchia, egli sarebbe stato esposto al rischio di un “declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguenti gravi sofferenze” ai sensi del paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* (citata).

88. Più specificamente, le prove mediche presentate alle giurisdizioni nazionali avrebbero dimostrato che il ricorrente era pienamente consapevole della sua malattia, che era fortemente motivato a sottoporsi al trattamento psichiatrico, compresa l'assunzione dei suoi farmaci psicoattivi, che ha ammesso chiaramente che aveva bisogno di una terapia e che avrebbe avuto una buona prospettiva di recupero se fosse stato seguito e monitorato in un ambiente ambulatoriale intensivo al momento della dimissione. Nessuna valutazione psichiatrica avrebbe mai portato alla conclusione che in caso di trasferimento in Turchia sarebbe stato esposto a “intense sofferenze” perché non avrebbe avuto accesso a cure mediche o all'accompagnamento regolare di un referente.

89. Inoltre, non c'è alcuna base per affermare che la malattia del ricorrente diventerebbe “irreversibile” in assenza di trattamento. La diagnosi iniziale non sarebbe stata quella di una malattia mentale, ma di un deficit mentale accompagnato da una disabilità funzionale da lieve a moderata e da un disturbo di personalità caratterizzato da una mancanza di maturità ed empatia, instabilità emotiva e comportamento impulsivo. La diagnosi di schizofrenia è stata fatta solo nel 2008, ma con un trattamento appropriato le condizioni del paziente si sono stabilizzate e sono migliorate. La sua anamnesi mostrerebbe quindi che, sebbene non sia stato curato per la schizofrenia per diversi anni, ha potuto iniziare un trattamento che ha ridotto i suoi sintomi psicotici o, in certi momenti, li ha addirittura fatti scomparire completamente.

106. Il Governo sostiene inoltre che il ricorrente potrebbe avere una ricaduta indipendentemente dal fatto che sia residente in Turchia o in Danimarca, in quanto soffre di una condizione a lungo termine che richiede

un trattamento. Considera che anche se il trattamento dovesse essere interrotto in Turchia, le conseguenze di questa interruzione non raggiungerebbero la soglia alta di gravità per l'applicazione dell'articolo 3.

107. Aggiunge che le cure generalmente disponibili in Turchia e l'effettiva possibilità per la vittima di accedervi erano sufficienti e adeguate per trattare la malattia della persona interessata. Sostiene che le autorità danesi, e in particolare il tribunale regionale della Danimarca orientale, hanno esaminato, sulla base delle informazioni e delle prove a loro disposizione, la disponibilità di cure in Turchia e la possibilità per il ricorrente di accedervi, tenendo conto in particolare del costo dei farmaci e delle cure, della distanza da percorrere per accedere alle cure e della possibilità per lui di comunicare con i medici in una lingua che parla. Ritiene che i tribunali nazionali abbiano quindi effettuato un esame approfondito e individualizzato dell'impatto che l'allontanamento in Turchia avrebbe avuto sullo stato di salute del ricorrente, e che non ci fossero “seri dubbi” sulle conseguenze per lui dell'allontanamento in quel paese, per cui non sarebbero state necessarie assicurazioni individuali a riguardo.

108. Il Governo osserva che la Camera aveva concluso che le autorità danesi avrebbero dovuto ottenere dalle autorità turche la garanzia che al suo arrivo in Turchia avrebbe continuato a beneficiare dell'accompagnamento di un referente con cui sarebbe stato regolarmente in contatto. Considerando che la fornitura di un referente era una misura sociale, sostiene che la Camera era così andata oltre i requisiti della sentenza *Paposhvili* (supra), dove l'obiettivo era stato quello di ottenere garanzie che un uomo gravemente malato di leucemia avrebbe avuto accesso a un trattamento speciale. La Camera ha così abbassato la soglia alla quale lo Stato di rinvio deve ottenere la garanzia, e ha “invalidato” la giurisprudenza consolidata, secondo la quale il parametro di riferimento non era il livello di cura esistente nello Stato di rinvio.

109. Infine, per quanto riguarda la situazione attuale del ricorrente, il Governo ha dichiarato che l'interessato non ha prodotto alcuna prova che abbia avuto ricadute o un peggioramento dei suoi sintomi psicotici da quando è partito per la Turchia. Reputa che le difficoltà che ha detto di aver affrontato in Turchia - non uscire e non parlare il turco - non possano essere considerate come una situazione contraria all'articolo 3. Aggiunge che, in realtà, il ricorrente viveva in un villaggio curdo, parlava curdo e riceveva ancora la pensione d'invalidità di circa 1.300 euro al mese concessagli dalle autorità danesi.

### *3. I terzi intervenienti*

90. I Governi tedesco, britannico, francese, olandese, norvegese, russo e svizzero sono stati autorizzati intervenire nella procedura, così come l'organizzazione non governativa Amnesty International e il Centro di

ricerche e studi sui diritti fondamentali dell'Università Paris Nanterre (il CREDOF).

**a) I Governi intervenienti**

91. I governatori intervenienti hanno presentato argomenti simili nel complesso, che possono essere riassunti come segue.

92. In primo luogo, essi ritengono che la Camera abbia interpretato male la giurisprudenza consolidata in materia, compresa la sentenza *Paposhvili* (supra), e che abbia ampliato la portata dell'articolo 3 della Convenzione per quanto riguarda l'espulsione degli stranieri gravemente malati. Facendo riferimento alla giurisprudenza pertinente della Corte, hanno convenuto che la soglia di gravità oltre la quale l'articolo 3 della Convenzione è applicabile nei casi di espulsione di stranieri gravemente malati è sempre stata molto alta. Essi sostengono che la sentenza *Paposhvili* chiarisce questo approccio ma non se ne discosta, e sostiene che la soglia di gravità deve rimanere molto alta. Ritengono quindi che dovesse rimanere “molto eccezionale” che l'applicazione del criterio *Paposhvili* portasse ad una constatazione di violazione, in particolare in considerazione delle “nozioni prevalenti” e delle “condizioni attuali”, nonché della necessità di non imporre agli Stati contraenti, le cui risorse sarebbero limitate, un onere eccessivo che comprometterebbe seriamente la loro capacità di mantenere un sistema sanitario economicamente valido in grado di curare le persone legalmente residenti nel territorio nazionale. Questa realtà sarebbe stata evidente anche prima della crisi causata dalla pandemia COVID-19 e sarebbe ancora più evidente oggi. I Governi intervenienti sostengono che l'abbassamento della soglia per l'applicazione dell'articolo 3 imporrebbe in realtà un pesante onere a ciascuno Stato per affrontare le disparità tra il suo sistema sanitario e quelli dei paesi terzi. Essi sostengono che la protezione contro l'espulsione non dovrebbe essere utilizzata per consentire alle persone interessate di beneficiare del miglior trattamento disponibile per una data malattia o per aumentare le loro possibilità di guarigione, ma per garantire che non siano esposte a trattamenti vietati dall'articolo 3 della Convenzione.

93. In secondo luogo, i Governi intervenienti formulano numerose osservazioni su vari aspetti dello standard stabilito nella sentenza *Paposhvili* (supra). Essi sono essenzialmente d'accordo sul fatto che il criterio *Paposhvili* non dovrebbe essere adattato alle persone malate di mente ma applicato così com'è, anche se un certo grado di interpretazione può essere utile per renderlo più pertinente alle specificità dei disturbi mentali. In particolare, il Governo britannico ritiene che un declino grave e rapido nello stato di salute mentale reversibile con il trattamento non soddisferebbe questo criterio. Richiama anche l'attenzione della Corte sul rischio che alcune persone possano fingere un disturbo mentale, cosa che, a suo parere, potrebbe portare ad abusi. Aggiunge che lo standard stabilito dalla giurisprudenza è quello di “una riduzione significativa dell'aspettativa di

vita” e che quindi non copre il rischio di suicidio, che considera un atto deliberato. Più in generale, il Governo britannico ritiene che questa espressione sia troppo vaga e generale. Ritiene inoltre che tutti gli elementi del criterio *Paposhvili* debbano essere presi in considerazione insieme e considerati necessari affinché la soglia di applicazione dell'articolo 3 sia soddisfatta. Così, a suo avviso, la “riduzione significativa della speranza di vita” non può in ogni caso essere considerata l'unico elemento richiesto per raggiungere questa soglia, ma può rivelare una violazione dell'articolo 3 solo se deriva dal “declino grave, rapido e irreversibile dello stato di salute” della persona interessata.

94. I Governi intervenienti ritengono che, in ogni caso, la norma stabilita nella sentenza *Paposhvili* (supra) non doveva essere estesa ulteriormente: a loro avviso, questa sentenza estendeva già la portata dell'articolo 3 nei casi di allontanamento di stranieri gravemente malati. Molti di loro hanno indicato di aver incorporato questa norma nel loro diritto interno per conformarsi agli obblighi della Convenzione.

95. Citando il paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* (supra), i Governi intervenienti invitano la Grande Camera a riaffermare la necessità di considerare in primo luogo, prima di affrontare qualsiasi altra questione, compresa quella della disponibilità e dell'accessibilità del trattamento, la questione di sapere se la soglia richiesta sia stata soddisfatta nel caso in questione, in altre parole se ci siano “motivi fondati per credere che [la persona interessata] (. . . affronterebbe, a causa dell'assenza o della mancanza di accesso a un trattamento adeguato nel paese di destinazione, un rischio reale di essere esposto a un declino grave, rapido e irreversibile della salute che comporta gravi sofferenze o un significativo accorciamento della speranza di vita”. Considerano questo punto particolarmente importante nei casi di espulsione di stranieri con disturbi mentali, poiché tali condizioni sono più soggettive delle malattie somatiche. Su questo punto, criticano la sentenza della Camera, ritenendo che abbia omissso questo passo necessario e abbia, in pratica, abbassato la soglia di gravità richiesta per l'applicazione dell'articolo 3, cosa che non considerano né ragionevole né giustificata.

116. I Governi intervenienti sostengono inoltre che spetta al ricorrente dimostrare che subirebbe le conseguenze di cui al paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* (supra) a causa della mancanza di un trattamento adeguato nel paese di destinazione o della mancanza di accesso ad esso. Il Governo britannico aggiunge che i passaggi della sentenza *Paposhvili* relativi all'onere della prova devono essere interpretati realisticamente, in altre parole non ci si può aspettare che gli Stati contraenti richiedano agli esperti medici di esaminare ogni individuo che ha presentato una richiesta di permanenza sul territorio per motivi medici o di raccogliere informazioni sulla presenza di parenti stretti nel paese di origine. Ritiene che gli Stati possano, se del caso, raccogliere informazioni sul trattamento disponibile

nello Stato di destinazione, ma non ci si può ragionevolmente aspettare che cerchino informazioni sui bisogni medici specifici di ogni ricorrente.

117. I Governi intervenienti insistono sulla loro comprensione del concetto di trattamento “sufficiente e adeguato” nello Stato di destinazione. Ritengono che questo concetto richieda una valutazione ampia e imparziale basata su elementi oggettivamente verificabili, in particolare su una perizia indipendente, e che i tribunali nazionali siano in una posizione migliore della Corte europea per fare una tale valutazione caso per caso. Sono dell'opinione che un trattamento “sufficiente e adeguato” non dovrebbe essere considerato come comprendente misure sociali. Ribadiscono che il parametro di riferimento non è il livello di cura esistente nello Stato di riferimento.

118. Sulla questione dell'accessibilità alle cure mediche nel paese di destinazione, i Governi intervenienti reputano, da un lato, che non si deve presumere che il fatto che un individuo sia malato mentale lo renda incapace di prendere decisioni sul proprio trattamento, e dall'altro lato, che se la rete sociale o familiare può effettivamente essere una considerazione pertinente in questo contesto, l'assenza di tale rete non preclude a una persona malata mentale l'accesso effettivo alle cure mediche di cui ha bisogno. Ritengono che gli Stati contraenti non dovrebbero avere l'obbligo di fornire assistenza sanitaria gratuita e illimitata agli stranieri che hanno la capacità mentale necessaria per prendere decisioni riguardanti la loro salute e che possono avere accesso a cure adeguate in caso di ritorno nel paese di destinazione, ma che non vogliono o non possono avvalersi di questa possibilità.

**b) Amnesty International**

96. Amnesty International sostiene che esiste un legame tra, da un lato, il diritto alla salute, e in particolare a delle cure e trattamenti di salute mentale, e, dall'altro lato, il divieto di tortura e maltrattamenti. L'organizzazione evoca all'appoggio della sua argomentazione più testi di diritto internazionale che mettono in luce, secondo lei, l'esistenza di un tale legame. Considera che conviene abordare la questione delle cure e dei trattamenti di salute mentale seguendo un approccio fondato sui diritti, incentrato su un processo globale e multisettoriale che fa affidamento su reti di sostegno comunitarie e su una serie di fornitori di servizi.

**c) Il CREDOF**

97. Il CREDOF sostiene che i pazienti affetti da malattie mentali dovrebbero ricevere una maggiore protezione ai sensi dell'articolo 3 in caso di allontanamento. Ritiene che per valutare l'adeguatezza del trattamento medico disponibile nel paese di destinazione, è necessario valutare i suoi effetti terapeutici, la disponibilità di un ambiente di cure e controlli adeguati, e tener conto della necessità di considerare il trattamento come un

processo continuo. Citando una serie di casi internazionali, sostiene che questi due ultimi criteri sono determinanti, l'interruzione brutale di un trattamento di un certo disturbo mentale sarebbe infatti secondo il Centro suscettibile, in ragione della natura stessa dei disturbi in questione, di avere un effetto tale sul paziente da scaturire l'applicabilità dell'articolo 3. Osserva inoltre che la percezione che si ha generalmente dei pazienti malati mentali, al contrario dei pazienti con disturbi fisici, è che questi possano a volte fingere la loro malattia. Espone che questa percezione porta spesso a mettere in dubbio il loro stato di salute e rende più difficile la diagnosi della loro malattia e la valutazione legale della loro situazione. Considera che la Corte dovrebbe quindi essere particolarmente attenta a che gli standard che stabilisce in questo settore non compromettano la protezione offerta dall'articolo 3 nel caso degli stranieri malati di mente. Inoltre, si riferisce a una correlazione tra il sostegno della famiglia e le prospettive di miglioramento delle condizioni dei pazienti malati mentali, e alle statistiche che mostrano che il rischio di suicidio è molto alto tra questi pazienti.

### C. Valutazione della Corte

#### 1. Articolo 3 : i principi generali

98. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l'articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori più fondamentali delle società democratiche. Proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o trattamenti inumani o degradanti, per quanto riprovevole possa essere stato il comportamento della persona interessata (si veda, tra i tanti, *Aswat c. Regno Unito*, n° 17299/12, § 49, 16 aprile 2013).

99. Questa proibizione non copre però tutti i maltrattamenti. Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, un trattamento deve raggiungere un livello minimo di gravità. La valutazione di questo minimo è relativa; dipende da tutte le circostanze del caso, compresa la durata del trattamento e i suoi effetti fisici o mentali e, talvolta, il sesso, l'età e lo stato di salute della vittima (*N. c. Regno Unito* [GC], n° 26565/05, § 29, CEDH 2008, *Paposhvili*, supra, §174, e *Bouyid c. Belgio* [GC], n° 23380/09, § 86, CEDH 2015).

100. Un esame della giurisprudenza della Corte mostra che l'articolo 3 è stato più spesso applicato in contesti in cui il rischio per l'individuo di essere sottoposto a una delle forme di trattamento proibite derivava da atti inflitti intenzionalmente da agenti statali o autorità pubbliche. Tuttavia, in considerazione dell'importanza fondamentale di questa disposizione, la Corte si è riservata una flessibilità sufficiente per poterne valutare l'applicazione in altre situazioni che potrebbero presentarsi (*Prety c. Regno Unito*, n. 2346/02, § 50, CEDU 2002 III, e *Hristozov e altri c. Bulgaria*, nn. 47039/11 e 358/12, § 111, CEDU 2012 (estratti)). In particolare, ha ritenuto che la sofferenza dovuta a una malattia sopraggiunta naturalmente può

rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 se è o può essere aggravata da un trattamento di cui le autorità possono essere ritenute responsabili (si veda *N. c. Regno Unito*, supra, § 29). Essa ha anche chiarito che non le è precluso l'esame di un reclamo ai sensi dell'articolo 3 quando il rischio che l'interessato subisca un trattamento vietato nel paese di destinazione deriva da fattori che non possono chiamare in causa, direttamente o indirettamente, la responsabilità delle autorità pubbliche di tale paese (*Paposhvili*, supra, § 175).

## 2. Articolo 3 : l'espulsione di stranieri gravemente malati

101. Nelle sue precedenti sentenze sull'extradizione, l'espulsione o il trasferimento in un paese terzo di cittadini stranieri, la Corte ha costantemente affermato che gli Stati parte hanno, in base al diritto internazionale consolidato e fatti salvi gli obblighi derivanti dai trattati, il diritto di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri. L'espulsione di uno straniero da parte di uno Stato parte può, tuttavia, sollevare un problema ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione quando vi sono seri motivi di credere che la persona interessata corra un rischio reale di essere sottoposta a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti nel paese di destinazione (*ibid.*, §§ 172-173, e i riferimenti citati).

102. Nella sua sentenza nel caso *Paposhvili* (supra), la Corte ha passato in rassegna i principi applicabili, a partire da quelli stabiliti nella causa *D. c. Regno Unito* (2 maggio 1997, *Recueil des arrêts e decisiones* 1997-III).

103. Ha ricordato che nel caso *D. c. Regno Unito*, in merito alla decisione delle autorità britanniche di espellere verso St. Kitts uno straniero affetto da AIDS ad uno stadio terminale, la Corte aveva ritenuto che l'espulsione lo avrebbe esposto ad un rischio reale di morire in circostanze particolarmente dolorose e costituiva un trattamento inumano (*ibid.*, § 53). Ha poi constatato che il caso si caratterizzava per “circostanze del tutto eccezionali”, vale a dire che il ricorrente soffriva di una malattia terminale incurabile e che non era certo di poter beneficiare di cure mediche o infermieristiche a Saint Kitts, né di avere un parente del luogo disposto o in grado di occuparsi di lui né altre forme di sostegno morale o sociale (*ibid.*, §§ 52-5). Considerando che, in tali circostanze, le sue sofferenze raggiungevano il livello minimo di gravità richiesto per l'applicazione dell'articolo 3, la Corte ha concluso che sussistevano considerazioni umanitarie impellenti contro l'espulsione del ricorrente (*ibid.*, § 54).

104. La Corte ha inoltre osservato che dopo la sentenza *N. c. Regno Unito* ([GC], n. 26565/05, CEDU 2008), in cui aveva concluso, in seguito alla sentenza *D. c. Regno Unito*, che l'allontanamento del ricorrente non avrebbe comportato una violazione dell'articolo 3, aveva dichiarato inammissibili per manifesta infondatezza numerose domande di stranieri sieropositivi o affetti da gravi malattie fisiche o mentali e che avevano

sollevato questioni dello stesso tipo. Ha osservato che sono state adottate anche diverse sentenze in materia e che in tutte - ad eccezione della citata sentenza *Aswat*, che riguardava l'estradizione negli Stati Uniti di un detenuto affetto da schizofrenia paranoide - ha ritenuto che l'allontanamento dei ricorrenti non comportasse una violazione dell'articolo 3 della Convenzione (*Paposhvili*, supra, § 179).

105. Da questo esame della giurisprudenza, la Corte ha concluso che la prassi seguita dopo il caso *N. c. Regno Unito*, supra, secondo la quale l'articolo 3 della Convenzione viene applicato solo ai casi in cui la persona oggetto di un provvedimento di espulsione è in punto di morte, aveva avuto l'effetto di privare del beneficio di questa disposizione gli stranieri gravemente malati ma che non versavano in uno stato di salute altrettanto critico. Ha osservato che, inoltre, la giurisprudenza successiva al caso *N. c. Regno Unito* non ha fornito ulteriori indicazioni su quali possano essere i “casi molto eccezionali” cui si fa riferimento in quella sentenza, a parte le circostanze discusse nella causa *D. c. Regno Unito* (si veda *Paposhvili*, supra, § 181).

106. Ha quindi tentato di chiarire quali “altri casi” potrebbero essere qualificati come “molto eccezionali”. Ha ricordato a questo proposito che è essenziale che la Convenzione sia interpretata e applicata in modo da rendere le garanzie in essa contenute concrete ed efficaci, non teoriche e illusorie (*ibid.*, § 182):

“183. La Corte ritiene che per ‘altri casi molto eccezionali’ in grado di sollevare, ai sensi della sentenza *N. c. Regno Unito* (§ 43), un problema a titolo dell'articolo 3 si debba intendere i casi di allontanamento di una persona gravemente malata in cui vi sono seri motivi per credere che la persona, anche se non in imminente pericolo di morte, affronterebbe a causa dell'assenza o della mancanza di accesso a un trattamento adeguato nel paese di destinazione, un rischio reale di essere esposta ad un declino grave, rapido e irreversibile dello stato di salute che comporterebbe gravi sofferenze o una riduzione significativa della speranza di vita. La Corte precisa che questi casi corrispondono a una soglia elevata per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione nei casi di allontanamento di stranieri gravemente malati.”

107. Per quanto riguarda la questione di sapere se queste condizioni sono soddisfatte in un caso particolare, la Corte ha ricordato che l'articolo 3 impone alle autorità nazionali l'obbligo di mettere in atto procedure adeguate per esaminare i timori espressi dalle persone interessate e per valutare i rischi in cui incorrerebbero in caso di trasferimento nel paese di destinazione (*ibid.*, §§ 184-185). Nel contesto di queste procedure:

(a) spetta ai ricorrenti produrre elementi che dimostrino l'esistenza di motivi fondati per ritenere che, se la misura in questione venisse eseguita, essi sarebbero esposti a un rischio reale di essere sottoposti a un trattamento contrario all'articolo 3 (*ibid.*, § 186);

(b) se tali elementi di prova vengono prodotti, spetta alle autorità dello Stato d'invio dissipare ogni dubbio al riguardo e sottoporre il presunto rischio ad un esame rigoroso in cui le autorità dello Stato d'invio devono

considerare le conseguenze prevedibili per la persona interessata di un reingresso nello Stato di destinazione, tenuto conto della situazione generale di tale Stato e delle circostanze proprie del caso dell'interessato; tale valutazione implica la considerazione di fonti generali come i rapporti dell'Organizzazione mondiale della sanità o i rapporti di organizzazioni non governative affidabili, nonché i certificati medici redatti nei confronti del soggetto malato (*ibid.*, § 187); al fine di valutare le conseguenze dell'allontanamento per la persona interessata, è necessario confrontare il suo stato di salute prima dell'allontanamento con lo stato di salute che si avrebbe nello Stato di destinazione dopo esservi stato invitato (*ibid.*, § 188);

c) le autorità dello Stato di partenza devono verificare caso per caso se le cure generalmente disponibili nello Stato di accoglienza sono sufficienti e adeguate nella pratica per curare la malattia di cui soffre la persona interessata in modo tale da non esporla a trattamenti contrari all'articolo 3 (*ibid.*, § 189);

(d) le autorità dello Stato di partenza devono anche considerare se la persona interessata possa effettivamente avere accesso alle cure necessarie, tenendo conto in particolare del loro costo, dell'esistenza di una rete sociale e familiare e della distanza da percorrere per ottenere le cure necessarie (*ibid.*, § 190);

e) nel caso in cui, dopo l'esame dei fatti del caso, persistano seri dubbi sulle conseguenze dell'allontanamento per le persone interessate - a causa della situazione generale nello Stato di destinazione e/o della loro situazione individuale - spetta allo Stato di invio ottenere dallo Stato di destinazione come condizione per l'allontanamento, assicurazioni individuali e sufficienti che un trattamento adeguato sarà disponibile e accessibile alle persone interessate in modo che non si trovino in una situazione contraria all'articolo 3 (*ibid.*, § 191).

108. La Corte ha sottolineato a questo proposito che il parametro di riferimento non è il livello di cure esistenti nello Stato di partenza; non si tratta di sapere se le cure nello Stato di destinazione saranno equivalenti o inferiori a quelle offerte dal sistema sanitario dello Stato di partenza. La Corte ha ribadito che l'articolo 3 non consente di dedurre un diritto a beneficiare di un particolare trattamento nello Stato di destinazione che non è disponibile per il resto della popolazione (*ibid.*, § 189). Ha chiarito che nel caso dell'allontanamento di persone gravemente malate, il fatto che causa il trattamento inumano e degradante e che ingaggia la responsabilità dello Stato di partenza ai sensi dell'articolo 3 non è la mancanza di strutture mediche nello Stato di destinazione. La Corte ha aggiunto che non c'è nemmeno l'obbligo per lo Stato di partenza di compensare le disparità tra il suo sistema sanitario e il livello di trattamento nello Stato di destinazione, fornendo assistenza sanitaria gratuita e illimitata a tutti gli stranieri che non hanno il diritto di soggiornare nel suo territorio. Ha spiegato che la responsabilità che è assunta sul terreno della Convenzione in questo tipo di

casi deriva dal fatto che lo Stato di invio ha preso una misura, nel caso dell'espulsione, di natura tale da esporre qualcuno a un rischio di trattamento vietato dall'articolo 3 (*ibid.*, § 192). Alla fine, ha sottolineato che la questione se lo Stato di destinazione sia uno Stato parte della Convenzione non è decisiva.

132. Dopo la sentenza *Paposhvili* (supra), non ci sono stati ulteriori sviluppi nella giurisprudenza pertinente.

### 3. Considerazioni generali sui criteri stabiliti nella sentenza *Paposhvili*

109. Ai fini dell'esame del presente caso, la Grande Camera ritiene utile, alla luce delle osservazioni presentate dalle parti e dai terzi intervenienti e del ragionamento seguito dalla Camera, confermare che la sentenza *Paposhvili* (supra) stabilisce uno standard esaustivo che tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti ai fini dell'articolo 3 della Convenzione: conserva il diritto generale degli Stati contraenti di controllare l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento degli stranieri, pur riconoscendo il carattere assoluto dell'articolo 3. Riafferma così la norma e i principi stabiliti nella sentenza *Paposhvili* (supra).

134. In primo luogo, le prove prodotte devono essere tali da “mostrare che ci sono seri motivi” per credere che, come “persona gravemente malata”, il ricorrente “affronterebbe un rischio reale di essere esposto al rischio di morte o di lesioni gravi a causa della mancanza di un trattamento adeguato nel paese di destinazione o della mancanza di accesso a tale trattamento, a un rischio reale di essere esposti a un declino grave, rapido e irreversibile della salute che comporta gravi sofferenze o una riduzione significativa della speranza di vita” (*ibid.*, § 183).

135. In secondo luogo, è solo quando questa soglia di gravità è raggiunta, e l'articolo 3 è quindi applicabile, che gli obblighi dello Stato di riferimento elencati nei paragrafi 187-191 della sentenza *Paposhvili* (paragrafo 130 supra) diventano rilevanti.

136. In terzo luogo, la Corte sottolinea il carattere procedurale degli obblighi degli Stati contraenti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione nei casi di espulsione di uno straniero gravemente malato. Ricorda che si astiene dall'esaminare direttamente le domande di protezione internazionale o dal verificare il modo in cui gli Stati controllano l'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri. Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, sono infatti le autorità nazionali le prime responsabili dell'attuazione e dell'applicazione dei diritti e delle libertà garantiti e che, in quanto tali, sono tenute a esaminare i timori espressi dai rimpatriati e a valutare i rischi che essi comporterebbero in caso di allontanamento verso il paese di destinazione ai sensi dell'articolo 3. Il meccanismo di reclamo davanti alla Corte è sussidiario ai sistemi nazionali dei diritti umani (*ibid.*, § 184).

4. *Pertinenza del test Paposhvili per il superamento della soglia di gravità nei casi di allontanamento di uno straniero con malattia mentale*

110. La Corte ha sempre applicato gli stessi principi nei casi di espulsione di stranieri gravemente malati, indipendentemente dal tipo di malattia - somatica o mentale - che presentano. Nella sentenza *Paposhvili* (supra), la Corte ha esaminato la giurisprudenza relativa alle vittime affette da malattie fisiche e mentali prima di stabilire il nuovo standard applicabile (si veda il paragrafo 127 e i riferimenti citati nella sentenza *Paposhvili*, supra, § 179). Il paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* si riferisce a “una persona gravemente malata”, senza specificare il tipo di malattia in questione. Lo standard enunciato in questo paragrafo non si limita quindi a nessuna categoria particolare di patologie, e tanto meno alle sole malattie fisiche: può applicarsi a qualsiasi tipo di malattia, compresa quella mentale, a condizione che la situazione del paziente interessato corrisponda a tutti i criteri enunciati nella sentenza *Paposhvili*.

138. In particolare, il criterio del superamento della soglia di gravità di cui al punto 183 della sentenza *Paposhvili* (supra) non si riferisce, nelle sue parti pertinenti, a nessuna condizione particolare; si riferisce più in generale alla “irreversibilità” del “declino dello stato di salute” della persona interessata. Questo è un concetto più ampio, che può comprendere una moltitudine di fattori, compresi gli effetti diretti di una malattia e le sue conseguenze più indirette. Inoltre, sarebbe sbagliato separare i diversi elementi di questo criterio. Infatti, come indicato al paragrafo 134 supra, il “declino della salute” è legato alla “sofferenza interna” patita dall'interessato. È sulla base di tutti questi elementi presi insieme e visti nel complesso che ogni singolo caso deve essere valutato.

139. Alla luce di quanto sopra, la Corte ritiene che la norma in questione sia sufficientemente flessibile per essere applicata in tutti i casi in cui l'allontanamento di una persona gravemente malata costituirebbe un trattamento vietato dall'articolo 3 della Convenzione, indipendentemente dalla natura della malattia.

5. *Applicazione dei principi pertinenti al caso di specie*

111. La Grande Camera osserva che nella sua sentenza, la Camera non ha esaminato le circostanze del presente caso alla luce del criterio del superamento della soglia di gravità di cui al paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* (supra). Come ha ricordato nel paragrafo 135, è solo quando questa soglia è raggiunta che tutte le altre questioni entrano in gioco, in particolare quella della disponibilità e dell'accessibilità di un trattamento adeguato.

141. È vero che la schizofrenia è una malattia mentale grave, ma il semplice fatto che la vittima ne soffre non può essere considerato di per sé

sufficiente a far rientrare la sua doglianza nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione.

142. La Corte osserva che le prove mediche prodotte dal ricorrente dimostravano, in particolare, che egli era consapevole della condizione di cui soffriva, che ammetteva chiaramente di aver bisogno di una terapia e che era collaborativo. Il suo programma di trattamento si basava su due farmaci antipsicotici: il Leponex (un farmaco il cui principio attivo è la clozapina), somministrato quotidianamente in compresse, e il Risperdal Consta, somministrato per iniezione ogni due settimane. Gli esperti hanno dichiarato che una ricaduta causata da un'interruzione di questo trattamento “potrebbe avere gravi conseguenze per il paziente e per i terzi” (paragrafo 44 supra). In particolare, hanno spiegato che sarebbe stato esposto a un rischio di “recrudescenza dell'aggressività” e avrebbe potuto “diventare molto pericoloso”, il che avrebbe “aumentato significativamente il rischio di commettere reati violenti, a causa dell'aggravamento dei suoi sintomi psicotici” (paragrafi 36, 42 e 45 supra). Hanno aggiunto che il Leponex potrebbe causare immunodeficienza e che l'interessato dovrebbe quindi sottoporsi a esami del sangue per il monitoraggio somatico su base settimanale o mensile (paragrafo 63 supra).

112. La Corte ritiene che non sia necessario pronunciarsi in abstracto sulla questione di sapere se la sofferenza di una forma grave di schizofrenia debba essere considerata come una condizione che potrebbe portare a una “sofferenza grave secondo il criterio *Paposhvili*. Nella specie, dopo aver esaminato le prove addotte dalle parti dinanzi alla Corte e alle giurisdizioni nazionali, essa ritiene che non sia stato dimostrato che il trasferimento della vittima in Turchia l'abbia esposta a un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguente grave sofferenza o, a fortiori, a una riduzione significativa della sua aspettativa di vita. In effetti, risulta chiaramente da alcune delle dichiarazioni mediche pertinenti che una ricaduta potrebbe provocare una “recrudescenza dell'aggressività” da parte della persona interessata e “aumentare significativamente il rischio che commetta reati violenti” a causa del peggioramento dei suoi sintomi psicotici. Anche se tali effetti sarebbero stati molto gravi e dannosi, non possono essere considerati di natura tale da “causare gravi sofferenze” alla vittima.

144. In assenza di prove convincenti al riguardo, la Corte non può concludere che la vittima abbia mai presentato un rischio di autolesionismo (su questo punto, si veda, per confronto, *Binsaid c. Regno Unito*, no. 44599/98, §§ 16 e 37, CEDU 2001 I, e *Tatar c. Svizzera*, n. 65692/12, § 16, 14 aprile 2015, dove le vittime soffrivano di schizofrenia paranoide e dove, nonostante l'esistenza di un rischio di comportamento autoaggressivo, l'articolo 3 non era applicabile). Uno degli esperti ha fatto riferimento a “gravi conseguenze” per “se stesso”, ma risulta chiaro dalle sue spiegazioni

che queste conseguenze erano legate a un alto rischio che diventasse pericoloso per gli altri.

145. Per quanto riguarda i problemi del sistema immunitario che potrebbero essere causati dal Leponex, sembra che il rischio che potrebbe sorgere per la salute fisica del ricorrente sarebbe solo ipotetico e indiretto. Si noti che al ricorrente è stato prescritto il Leponex nel maggio 2013 (paragrafo 35 supra) e che durante il periodo di due anni tra tale data e il 20 maggio 2015, data in cui è stata presa la decisione finale nel procedimento di revoca (paragrafo 67 supra), il ricorrente non ha mostrato segni di deterioramento della sua salute fisica a seguito del suo trattamento con tale farmaco. In ogni caso, le prove rilevanti non indicavano che tali malfunzionamenti del sistema immunitario, se si fossero verificati, sarebbero stati “irreversibili” e non avrebbero provocato la “grave sofferenza” o la “significativa riduzione dell'aspettativa di vita” richieste affinché l'espulsione sia esclusa in applicazione del criterio di *Paposhvili*. L'esperto medico ha solamente indicato che se un tale malfunzionamento si fosse verificato, il ricorrente avrebbe dovuto smettere di prendere il farmaco in questione (paragrafo 63 supra).

146. Anche ammettendo che alcune speculazioni siano inerenti alla funzione preventiva dell'articolo 3 e che esso non sia inteso a richiedere alle persone interessate di fornire prove certe delle loro affermazioni di essere a rischio di trattamenti proibiti (si veda *Paposhvili*, supra, § 186), la Corte non è convinta che nella specie il ricorrente abbia dimostrato l'esistenza di seri motivi per ritenere che l'assenza di cure adeguate in Turchia o il mancato accesso ad esse lo esporrebbe al rischio di subire le conseguenze indicate al paragrafo 183 della sentenza *Paposhvili* e ai precedenti paragrafi 129 e 134.

147. Le considerazioni di cui sopra sono state sufficienti alla Corte per concludere che, nelle circostanze del caso, la soglia di gravità del trattamento ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione non era stata raggiunta. Come detto sopra, questa soglia deve rimanere molto alta in questo tipo di casi (*ibid*, § 183). Tenuto conto di questi elementi, non è necessario, nelle circostanze della presente causa, che la Corte consideri la questione degli obblighi dello Stato di rinvio in virtù di questa disposizione.

148. Pertanto, il trasferimento del ricorrente in Turchia non ha comportato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

## II. SULLA VIOLAZIONE PRESUNTA DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

113. Il ricorrente ritiene inoltre che il rifiuto delle autorità di revocare la misura di espulsione ordinata nei suoi confronti e l'esecuzione di questa misura, che comportava anche un divieto definitivo di reingresso sul territorio, integri una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita

privata e familiare. Egli invoca l'articolo 8 della Convenzione, che nelle sue parti pertinenti recita come segue:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

### **A. La sentenza della Camera**

114. La Camera ha osservato che il reclamo ai sensi dell'articolo 8 relativo alla decisione iniziale di espulsione era tardivo e doveva quindi essere respinto ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Ha inoltre dichiarato ammissibile il reclamo relativo alla procedura di revoca e ha ritenuto che, alla luce delle conclusioni cui era giunta ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione, non fosse necessario esaminarlo separatamente ai sensi dell'articolo 8.

### **B. Argomenti delle parti davanti alla Grande Camera**

#### *1. Il ricorrente*

115. Il ricorrente sostiene che la decisione presa nel procedimento di revoca e l'espulsione a cui è stato infine sottoposto costituiscono una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Dichiara di essere arrivato in Danimarca all'età di sei anni e di avervi vissuto in pratica fino all'età di trenta. Pertanto ritiene di essere un “immigrato stabilito”. Basandosi su *Maslov v. Austria* ([GC], no. 1638/03, ECHR 2008), sostiene che in queste circostanze la sua espulsione potrebbe essere giustificata solo da “solidi motivi”. Aggiunge che il suo disturbo mentale a lungo termine - una schizofrenia paranoide - e la sua bassa capacità intellettuale lo rendono particolarmente vulnerabile.

152. Egli afferma che prima della sua espulsione aveva legami molto stretti con sua madre, i suoi quattro fratelli e sorelle, i suoi nipoti, tutti residenti in Danimarca. Sostiene che lo visitavano spesso quando era all'ospedale di Saint John, e che anche lui li visitava, da solo o accompagnato da assistenti ospedalieri. Sostiene che aveva una vita familiare con loro e che, data la sua condizione, dipendeva molto da loro e contava sul loro aiuto e sostegno nei suoi sforzi per combattere la sua malattia mentale. Ritiene che queste circostanze costituiscano ulteriori elementi di dipendenza da sua madre e dai suoi fratelli e dimostrino che ha un bisogno particolare di unità familiare. A questo proposito, egli invoca la sentenza *Nasri c. Francia* (13 luglio 1995, serie A, n. 320 B). Aggiunge che

in Turchia non ha né famiglia né amici e vive recluso in un paese a causa della grande difficoltà che ha nel comunicare per via della sua scarsa padronanza della lingua turca. Egli sostiene che i suoi parenti stretti in Danimarca sono la sua unica famiglia e che la sua espulsione è stata una misura sproporzionata e disumana.

153. Aggiunge che il compito della Grande Camera in questo caso è di esaminare la procedura di revoca, che a suo parere non è conforme alle norme derivanti dall'articolo 8 della Convenzione. Fa un parallelo tra il proprio caso e quello dei ricorrentes in *I.M. c. Svizzera* (n. 23887/16, 9 aprile 2019) e *Saber e Boughassal c. Spagna* (nn. 76550/13 e 45938/14, 18 dicembre 2018). Egli sostiene che, come in questi casi, il tribunale regionale prendeva la sua decisione del 13 gennaio 2015 senza aver considerato attentamente tutti gli elementi pertinenti, in particolare la sua particolare dipendenza dalla sua famiglia, senza aver effettuato un corretto bilanciamento secondo i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, e senza presentare una motivazione sufficiente per sostenere l'espulsione. A suo parere, il ragionamento del tribunale in relazione ai diritti protetti dall'articolo 8 della Convenzione era sommario e superficiale.

154. Il ricorrente sostiene anche che il divieto definitivo di reingresso sul territorio impostogli non soddisfa i requisiti dell'articolo 8. Egli sottolinea che dalla modifica, nel 2018, dell'articolo 32 § 5 della legge sugli stranieri (paragrafo 78 supra), i tribunali danesi hanno potuto imporre un divieto di rimpatrio per un periodo più lungo di quello previsto dall'articolo 32 § 4. Tuttavia, indica che i suoi rappresentanti non sono stati in grado di trovare alcun caso nella giurisprudenza nazionale in cui questa disposizione è stata applicata, anche se hanno cercato nella dottrina e nelle banche dati giuridiche danesi e hanno intervistato diverse autorità pubbliche danesi specializzate in materia. In queste circostanze, considera l'argomento del Governo che anche se la nuova disposizione gli fosse stata applicata, il risultato non sarebbe stato diverso nel suo caso come minimo speculativo (paragrafo 166 infra).

155. Egli sostiene inoltre che la natura e la gravità del reato che ha commesso non potrebbero essere elementi decisivi per valutare la necessità di espellerlo, ai fini dell'articolo 8, poiché è stato condannato per un'aggressione alla quale avevano partecipato diverse altre persone e il suo ruolo in tale aggressione non è stato stabilito nel procedimento penale a suo carico. Riteneva inoltre che nel procedimento di revoca i tribunali danesi avrebbero dovuto tenere conto del carattere definitivo del provvedimento di espulsione, nonché del fatto che non aveva commesso altri reati dal maggio 2006.

116. ne dell'articolo 32 della legge sugli stranieri non è applicabile retroattivamente. Egli ritiene, tuttavia, che questa nuova disposizione ha dato ai tribunali danesi una maggiore flessibilità in materia di espulsione nei casi penali, e che non si può quindi escludere che se fosse stata applicata al

momento del suo processo penale, il caso avrebbe potuto avere un esito diverso ed egli avrebbe avuto la possibilità di riunirsi con la sua famiglia in Danimarca dopo essere rimasto alcuni anni in Turchia.

## 2. Il Governo

117. Il Governo ritiene che non ci sia stata alcuna violazione dell'articolo 8 nel caso di specie. Citando la giurisprudenza della Corte, e in particolare la sentenza *Üner c. Paesi Bassi* ([GC], n. 46410/99, CEDU 2006 XII), sostiene che l'articolo 8 della Convenzione non conferisce un diritto assoluto a non essere espulsi, neanche agli immigrati di lunga durata che sono nati nel paese di accoglienza o che vi sono arrivati nella prima infanzia (ibid, §§ 55-57).

158. Ammette che il provvedimento impugnato è un'interferenza con l'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 § 1 della Convenzione, ma sostiene che al momento in cui la decisione di espulsione è stata confermata dalla Corte Suprema nel 2009 (paragrafo 30 supra) e quindi è diventata definitiva, il ricorrente era un adulto di ventiquattro anni, single e senza figli.

159. Aggiungeva che l'interferenza era giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione, vale a dire che era “prescritta dalla legge”, perseguiva lo scopo legittimo di “mantenere l'ordine e prevenire i reati” ed era “necessaria in una società democratica”.

160. Su quest'ultimo punto, sostiene che, nel decidere sulla questione dell'espulsione del ricorrente nell'ambito del procedimento penale a suo carico, le giurisdizioni interne, nei due gradi di giurisdizione, avevano, da un lato, espressamente valutato la proporzionalità dell'interferenza in questione alla luce dell'articolo 8 e della giurisprudenza della Corte - e in particolare i criteri stabiliti nelle sentenze *Üner* e *Maslov* (supra) - e avevano anche preso in considerazione le informazioni disponibili sulla situazione personale della vittima.

161. Il Governo presenta argomentazioni dettagliate sulle conclusioni raggiunte dalle giurisdizioni interne nel procedimento penale contro il ricorrente, e sottolinea che nell'esaminare la questione dell'espulsione del ricorrente, il tribunale regionale e la Corte suprema hanno effettuato un esame approfondito della sua situazione personale in conformità con i principi generali stabiliti dalla Corte e hanno avuto cura di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti in gioco. A questo proposito, fa riferimento alle considerazioni pertinenti esposte nella sentenza *Ndidi c. Regno Unito* (n. 41215/14, §§ 75-76, 14 settembre 2017) e sostiene che la Corte dovrebbe rifiutarsi di sostituire le proprie conclusioni a quelle dei giudici nazionali.

162. Precisa anche che, secondo la giurisprudenza interna, un visto di breve durata può, in alcuni casi molto eccezionali, essere rilasciato a uno straniero che è stato espulso e a cui è stato vietato definitivamente di

ritornare sul territorio. Spiega che durante i due anni successivi all'espulsione, un visto può essere rilasciato solo nei casi in cui la presenza dell'interessato nel territorio sia necessaria e urgente - per esempio, se deve testimoniare in un processo, per esempio, e il tribunale considera la sua presenza essenziale per il corretto svolgimento del procedimento, o se il suo coniuge o uno dei suoi figli residenti in Danimarca si ammala gravemente e si ritiene necessario per il bene della persona residente in Danimarca permettergli di visitarlo. Aggiunge che oltre questo periodo di due anni, il visto può essere rilasciato solo in casi eccezionali, per esempio in caso di malattia grave o di morte di un membro della famiglia dell'interessato residente in Danimarca.

163. All'udienza davanti alla Grande Camera, il Governo ha dichiarato che il ricorrente non ha mai perso la sua capacità giuridica.

164. Sulla questione del carattere definitivo del divieto di reingresso imposto al ricorrente, il Governo dichiara che al momento in cui la sua espulsione è stata ordinata, i tribunali nazionali non avevano la possibilità di imporre un divieto temporaneo di reingresso sul territorio. Spiega che la disposizione pertinente, l'articolo 32 della legge sugli stranieri, è stata modificata solo di recente (paragrafo 78 supra) aggiungendo una differenziazione dei criteri per imporre un divieto al fine di renderla più sfumata e flessibile.

118. Spiega che questa modifica legislativa è stata motivata dalla volontà politica del legislatore danese di dare ai tribunali nazionali i mezzi per ordinare più frequentemente l'espulsione degli stranieri che hanno commesso dei reati, tenendo conto della giurisprudenza della Corte sull'articolo 8. Spiega che la legge modificata permette ai tribunali nazionali di imporre un divieto di rimpatrio più severo nei casi in cui concludono che un divieto definitivo sarebbe contrario agli obblighi internazionali della Danimarca, e offre quindi loro la possibilità di imporre un divieto temporaneo di rimpatrio piuttosto che un divieto totale.

166. Sottolinea che questa disposizione non ha effetto retroattivo ed è quindi inapplicabile nel caso del ricorrente. Aggiunge che non permette la revisione delle decisioni di esclusione permanente dal territorio già pronunciate, e che anche se fosse stata applicabile nel caso del ricorrente, sarebbe stato comunque escluso definitivamente dal territorio data la natura e la gravità del reato commesso.

### *3. I terzi intervenienti*

119. Il governo norvegese, che è l'unico governo intervenuto a commentare la questione dell'articolo 8, invita la Grande Camera ad approfondire i principi relativi all'espulsione degli "immigrati stabiliti" enunciati ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione nei casi *Üner e Maslov* (supra). Sostiene che questi casi sono stati esaminati dal punto di vista dell'aspetto "vita familiare" dell'articolo 8, e che i principi ivi enunciati non

sono facilmente trasponibili a situazioni in cui è in gioco solo la "vita privata" della persona interessata. A suo parere, nella giurisprudenza successiva, la Corte si è concentrata su fattori che presuppongono che l'espulsione rompa dei legami familiari e non ha considerato fattori più pertinenti al concetto di "vita privata", come la disponibilità di cure mediche adeguate nello Stato di destinazione.

168. Più specificamente, il Governo norvegese invita la Grande Camera a chiarire i criteri stabiliti in *Üner e Maslov*, tenendo conto dell'approccio seguito in *Levakovic c. Danimarca* (n. 7841/14, 23 ottobre 2018). Ritiene infatti che nel paragrafo 44 della sentenza *Levakovic*, la Corte ha tenuto conto del fatto che molti dei criteri stabiliti in *Üner* sono insufficienti nei casi in cui è in gioco solo l'aspetto "vita privata" dell'articolo 8. Citando il punto 45 di questa sentenza, essa sostiene che "[l']esercizio di determinare se l'espulsione di un immigrato regolare sia giustificata da 'ragioni molto forti' (...) comporta inevitabilmente un esame completo e delicato (...) che deve essere effettuato dalle autorità nazionali e che ricade, in ultima analisi, sotto il controllo della Corte", e che "devono sussistere seri motivi perché [la Corte] sostituisca il suo parere a quello dei giudici nazionali" quando "la ponderazione (...) da parte delle autorità nazionali è stata effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla [sua] giurisprudenza".

### C. Valutazione della Corte

#### 1. Sulla portata del caso

120. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, il "caso" riferito alla Grande Camera include necessariamente tutti gli aspetti del ricorso come precedentemente esaminati dalla Camera nella sua sentenza. Il "caso" riferito alla Grande Camera è il ricorso come dichiarato ammissibile e comprende anche i reclami che non sono stati dichiarati inammissibili (*S.M. c. Croazia* [GC], no. 60561/14, § 216, 25 giugno 2020, e i riferimenti ivi citati). Ciò significa che la Grande Camera deve considerare l'intero caso nella misura in cui è stato dichiarato ammissibile; tuttavia, non può esaminare quelle parti del ricorso che la Camera ha dichiarato inammissibili (si veda, ad esempio, *Kurić e altri c. Slovenia* [GC], n. 26828/06, §§ 234-235, CEDU 2012 (estratti), e *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo* [GC], nn. 55391/13 e altri 2, § 87, 6 novembre 2018). La Corte non vede alcuna ragione per discostarsi da questo principio nel caso in questione.

170. Inoltre, la Grande Camera ha già deciso in alcuni casi, vista l'importanza delle questioni trattate, di esaminare alcune doglianze che la Camera non aveva ritenuto necessario esaminare, anche nei casi in cui l'esito era sfavorevole alla parte che aveva richiesto il riesame dinanzi ad essa (si veda, ad esempio, *Öneryıldız v Turchia* [GC], n. 48939/99, §§ 141 e 149, CEDU 2004 XII, *Kurić e altri*, supra, § 382, e *Ramos Nunes de Carvalho e Sá*, supra, § 88).

171. Nel caso di specie, la Camera ha dichiarato inammissibile in quanto tardivo la doglianza relativa alla misura iniziale di espulsione che il ricorrente aveva formulato ai sensi dell'articolo 8. Ha dichiarato ammissibile la doglianza relativa alla procedura di revoca, ma non ha ritenuto necessario esaminarlo ai sensi dell'articolo 8 (paragrafo 150 supra). Alla luce dei principi di cui sopra, la Grande Camera esaminerà la denuncia di violazione dell'articolo 8 solo nella misura in cui riguarda, da un lato, il rifiuto delle autorità di revocare la decisione di espulsione e, dall'altro, l'esecuzione di tale decisione, che si è tradotta in un divieto definitivo di reingresso nel territorio. Il suo compito non è quindi quello di valutare la decisione di espulsione iniziale e il procedimento penale in base al quale è stata emessa alla luce dell'articolo 8, ma di accertare se i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte siano stati rispettati nel procedimento di revoca (si confronti con *E.C.T. c. Germania*, n. 58681/12, § 54, 1 marzo 2018).

2. *Sull'esistenza di un'interferenza nel diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare*

121. Occorre ricordare subito, a parte la conclusione a cui è giunta nel presente caso sulla base dell'articolo 3 della Convenzione, che la Corte si è espressa come segue nella sentenza *Binsaid* (supra) :

« 46. Gli atti o le decisioni che ledono l'integrità fisica o morale di una persona non costituiscono necessariamente una violazione del diritto al rispetto della vita privata garantito dall'articolo 8. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte non esclude che un trattamento che non ha la gravità di un trattamento ai sensi dell'articolo 3 possa comunque ledere l'integrità fisica e morale in misura tale da violare l'articolo 8 in termini di privacy (*Costello-Roberts c. Regno Unito* sentenza del 25 marzo 1993, serie A n. 247-C, pp. 60-61, § 36).

47. (...) La salute mentale deve anche essere vista come una parte essenziale della vita privata che è una questione di integrità morale. L'articolo 8 protegge il diritto all'identità e alla realizzazione personale e il diritto di formare e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani e con il mondo esterno (si veda, ad esempio, la sentenza *Burghartz*, supra, parere della Commissione, p. 37, § 47, e la sentenza *Friedl c. Austria* del 31 gennaio 1995, serie A n. 305 B, parere della Commissione, p. 20, § 45). In questo senso, la salvaguardia della stabilità mentale è un presupposto ineludibile per l'effettivo godimento del diritto al rispetto della vita privata. »

122. Per quanto riguarda il caso degli immigrati stabiliti, la Corte ha detto quanto segue nella sentenza *Maslov* (supra):

“61. La Corte ritiene che l'imposizione e l'esecuzione del divieto di soggiorno imposto al ricorrente costituiscano un'ingerenza nell'esercizio da parte dell'interessato del suo diritto al rispetto della sua “vita privata e familiare”. Ricorda che la questione dell'esistenza di una vita familiare ai sensi dell'articolo 8 deve essere valutata alla luce della situazione al momento in cui il divieto di soggiorno è diventato definitivo (*El Boujaïdi v Francia*, 26 settembre 1997, § 33, Recueil des arrêts e decisiones 1997 VI, *Ezzouhdi c. Francia*, no. 47160/99, § 25, 13 febbraio 2001, *Yildiz c. Austria*, no. 37295/97, § 34, 31 ottobre 2002, *Mokrani c. Francia*, no. 52206/99, § 34, 15 luglio 2003, e *Kaya*, supra, § 57).

62. Il ricorrente era minorenne al momento dell'imposizione del divieto di soggiorno. Aveva raggiunto la maggiore età, cioè diciotto anni, quando il provvedimento divenne definitivo, nel novembre 2002, dopo che la Corte costituzionale aveva emesso la sua decisione, ma viveva ancora con i suoi genitori. In ogni caso, la Corte ha accettato in un certo numero di casi riguardanti giovani adulti che non avevano ancora costituito una propria famiglia che i loro legami con i loro genitori e altri membri stretti della famiglia potrebbero anche essere analizzati come “vita familiare” (*Bouchelkia c. Francia*, 29 gennaio 1997, § 41, *Recueil 1997-I, El Boujaïdi*, supra, § 33, e *Ezzouhdi*, supra, § 26).

63. Inoltre, la Corte ricorda che non tutti gli immigrati stabiliti, indipendentemente dalla durata della loro residenza nel paese da cui devono essere espulsi, devono avere una “vita familiare” ai sensi dell'articolo 8. Tuttavia, poiché l'articolo 8 protegge anche il diritto di formare e mantenere legami con i propri pari e con il mondo esterno, e talvolta comprende aspetti dell'identità sociale di un individuo, si deve accettare che tutti i legami sociali tra gli immigrati stabiliti e la comunità in cui vivono siano parte integrante della nozione di “vita privata” ai sensi dell'articolo 8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una “vita familiare”, l'espulsione di un immigrato stabile è una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata. È alla luce delle circostanze del caso in esame che la Corte deciderà se è opportuno concentrarsi sull'aspetto “vita familiare” piuttosto che sull'aspetto “vita privata” (*Üner*, supra, § 59).”

123. In alcuni casi, la Corte ha detto che può constatare l'esistenza di una vita familiare tra genitori adulti e figli o fratelli adulti solo se possono dimostrare che ci sono ulteriori elementi di dipendenza (si veda, per esempio, *A.W. Khan c. Regno Unito*, n. 47486/06, § 32, 12 gennaio 2010, e *Narjis c. Italia*, n. 57433/15, § 37, 14 febbraio 2019), ma in diversi altri casi riguardanti giovani adulti che vivevano ancora con i loro genitori e non avevano ancora creato una propria famiglia, non ha richiesto la dimostrazione dell'esistenza di tali elementi (*Bouchelkia c. Francia*, 29 gennaio 1997, § 41, *Recueil des arrêts e decisiones 1997 I, Ezzouhdi c. Francia*, n. 47160/99, § 26, 13 febbraio 2001, *Maslov*, supra, §§ 62 e 64, e *Yesthla c. Paesi Bassi* (dec.), n. 37115/11, § 32, 15 gennaio 2019). Come indicato sopra, la Corte decide se è opportuno concentrarsi sull'aspetto “vita familiare” piuttosto che sull'aspetto “vita privata”, a seconda delle circostanze del caso in esame.

124. Nella specie, il ricorrente è arrivato in Danimarca all'età di sei anni. Vi ci ha frequentato la scuola e trascorso gli anni cruciali della sua giovinezza. Era in possesso di un permesso di soggiorno e vi risiedeva legalmente da quattordici anni e otto mesi (paragrafi 27 e 30 supra). La Corte ammette quindi che era un “immigrato stabilito”, e che l'aspetto “vita privata” dell'articolo 8 è quindi in gioco.

125. Il ricorrente sostiene che prima della sua espulsione aveva una stretta relazione con sua madre e i suoi quattro fratelli e sorelle e nipoti, che risiedevano tutti in Danimarca. In particolare, spiega che quando è stato ricoverato nell'istituto psichiatrico forense, sono venuti a trovarlo e anche lui li ha visitati. Aggiungeva che il suo stato di salute mentale lo rendeva particolarmente vulnerabile e costituiva un ulteriore elemento di dipendenza

nei loro confronti. Sostiene di avere quindi una "vita familiare" con loro, che, a suo dire, l'espulsione ha interrotto (paragrafo 152 supra).

177. La Corte osserva che al momento in cui la decisione di espulsione è diventata definitiva, il ricorrente aveva ventiquattro anni (paragrafo 30 supra). Potrebbe accettare che una persona di quell'età possa ancora essere considerata come un "giovane adulto" (paragrafo 174 supra). Tuttavia, osserva che i fatti del caso dimostrano che è stato sottratto ai suoi genitori e affidato quando era un bambino e che, nel corso degli anni, ha ripetutamente soggiornato in un istituto socio-educativo (paragrafo 18 supra). È quindi chiaro che fin da un'età molto giovane non viveva più a tempo pieno con la sua famiglia (si confronti con *Pormes c. Paesi Bassi*, no. 25402/14, § 48, 28 luglio 2020, e, al contrario, *Nasri c. Francia*, supra, § 44).

178. Inoltre, anche se è vero che la malattia di cui il ricorrente soffre è grave, la Corte non è convinta che questo elemento di per sé possa essere considerato come una prova sufficiente del fatto che l'interessato dipende dai membri della sua famiglia per far rientrare la sua relazione con loro nella sfera della "vita familiare" ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. In particolare, non è stato dimostrato che lo stato di salute del ricorrente lo rendesse così incapace da dipendere dal sostegno e dalle cure della sua famiglia nella sua vita quotidiana (si veda, al contrario, *Emone e altri c. Svizzera*, n. 39051/03, § 35, 13 dicembre 2007, *Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera*, n. 65550/13, § 65, 11 dicembre 2018, e *I.M. c. Svizzera*, supra, § 62). Né è stato asserito che egli sia stato finanziariamente dipendente dai suoi parenti (si veda, al contrario, *I.M. c. Svizzera*, supra, § 62). Va notato a questo proposito che egli riceveva e riceve tuttora una pensione d'invalidità dalle autorità danesi (paragrafi 27, 30 e 72 supra). Inoltre, non ci sono prove di ulteriori elementi di dipendenza del residente verso la sua famiglia. In queste circostanze, e anche se non vede ragione di dubitare che la vittima abbia normali legami affettivi con sua madre e i suoi fratelli e sorelle, la Corte ritiene che l'esame debba concentrarsi sull'aspetto "vita privata" piuttosto che sull'aspetto "vita familiare" dell'articolo 8.

126. Rileva al riguardo che il rigetto della domanda di revoca della decisione di espulsione e di rimpatrio del ricorrente in Turchia ha costituito un'ingerenza nell'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata (*Hamesevic c. Danimarca* (dec.), n. 25748/15, §§ 31 e 46, 16 maggio 2017). Tale ingerenza viola l'articolo 8 della Convenzione a meno che non possa essere giustificata ai sensi del paragrafo 2 di tale articolo, vale a dire se è "prescritta dalla legge", persegue uno o più degli scopi legittimi elencati in tale disposizione ed è "necessaria in una società democratica" per il raggiungimento di tale o tali scopi (si veda, tra molti altri, *Maslov*, supra, § 65).

3. *Sulla questione di sapere se l'interferenza in questione era prevista dalla legge e perseguiva uno scopo legittimo*

127. Le parti concordano sul fatto che l'interferenza in questione era “prevista dalla legge”, vale a dire l'articolo 50a della legge sugli stranieri, e che perseguiva lo scopo legittimo di mantenere l'ordine e prevenire i reati. Tuttavia, non sono d'accordo sul fatto che questa interferenza sia “necessaria in una società democratica”.

4. *Sulla questione di sapere se l'interferenza in questione era “necessaria in una società democratica”*

a) **I principi generali**

128. Prima di tutto, la Corte ricorda i principi fondamentali stabiliti nella sua giurisprudenza. Questi principi, riassunti nella sentenza *Üner* (supra, § 54) e ripetuti nella sentenza *Maslov* (supra, § 68), sono i seguenti:

“54. La Corte riafferma innanzitutto che, secondo un principio consolidato di diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto, fatti salvi i loro obblighi convenzionali, di controllare l'ingresso e il soggiorno degli stranieri sul loro territorio (si veda, tra le tante, *Abdulaziz, Cabales e Balkandali c. Regno Unito*, 28 maggio 1985, § 67, serie A n. 94, e *Boujlifa c. Francia*, 21 ottobre 1997, § 42, Recueil des arrêts e decisiones 1997 VI). La Convenzione non garantisce il diritto di uno straniero di entrare o risiedere in un determinato paese, e, nell'esercizio del loro compito di mantenere l'ordine pubblico, gli Stati contraenti hanno il potere di espellere uno straniero che ha commesso un crimine. Tuttavia, le loro decisioni al riguardo, nella misura in cui incidono su un diritto protetto dal paragrafo 1 dell'articolo 8, devono essere conformi alla legge e necessarie in una società democratica, vale a dire giustificate da un bisogno sociale imperativo e, in particolare, proporzionate allo scopo legittimo perseguito (si veda *Dalia c. Francia*, 19 febbraio 1998, § 52, Reports 1998-I, *Mehemi c. Francia*, 26 settembre 1997, § 34, Recueil 1997-VI, *Boultif*, supra, § 46, e *Slivinko c. Letonia* [GC], no. 48321/99, § 113, CEDU 2003-X).

55. La Corte considera che questi principi si applicano indipendentemente dal fatto che lo straniero sia entrato nel paese di accoglienza come adulto o in giovane età o addirittura vi sia nato. A questo proposito, fa riferimento alla raccomandazione 1504 (2001) sulla non espulsione degli immigrati di lungo periodo, in cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa raccomandava al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, tra l'altro, a garantire che gli immigrati di lungo periodo nati o cresciuti nel paese ospitante non siano espulsi in nessun caso (paragrafo 37 supra). Mentre un certo numero di Stati contraenti ha adottato leggi o regolamenti che prevedono che gli immigrati di lungo periodo nati nel loro territorio o arrivati nel loro territorio in tenera età non possano essere espulsi sulla base dei loro precedenti penali (paragrafo 39 supra), un tale diritto assoluto alla non espulsione non può essere derivato dall'articolo 8 della Convenzione, il cui paragrafo 2 è formulato in modo tale da consentire chiaramente eccezioni ai diritti generali garantiti nel paragrafo 1.”

129. Nella sentenza *Maslov* (supra, § 71), la Corte ha anche stabilito i criteri applicabili all'espulsione di giovani adulti che non hanno ancora fondato una propria famiglia. Questi criteri sono i seguenti:

- la natura e la gravità del reato commesso dal ricorrente;

- la durata del soggiorno dell'interessato nel paese da cui deve essere espulsa;
- la lunghezza del tempo trascorso dal reato e la condotta del ricorrente durante quel periodo; e
- la forza dei legami sociali, culturali e familiari dell'interessato con il paese di accoglienza e con il paese di destinazione.

La Corte ha tenuto conto anche della durata del divieto di soggiorno (*ibid.*, § 98, si vedano anche *Külekcı c. Austria*, n. 30441/09, § 39, 1 giugno 2017, e *Azerkane c. Paesi Bassi*, n. 3138/16, § 70, 2 giugno 2020). Essa nota in questo contesto che nella sua giurisprudenza ha dato importanza alla durata di un divieto di reingresso, e in particolare alla questione se il divieto è temporaneo o permanente (si veda, per esempio, *Yılmaz c. Germania*, n. 52853/99, §§ 47-49, 17 aprile 2003, *Radovanovic c. Austria*, n. 42703/98, § 37, 22 aprile 2004, *Keles c. Germania*, n. 32231/02, §§ 65-66, 27 ottobre 2005, *Külekcı*, supra, § 51, *Veljkovic-Jukic c. Svizzera*, n. 59534/14, § 57, 21 luglio 2020 e *Khan c. Danimarca*, n. 26957/19, § 79, 12 gennaio 2021).

183. Le giurisdizioni nazionali devono tenere conto di tutti i criteri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte in materia di rispetto della “vita familiare” o della “vita privata”, a seconda dei casi, in tutti i casi riguardanti gli immigrati stabiliti che devono essere espulsi e/o deportati a seguito di una condanna penale (si veda *Üner*, supra, § 60, e *Saber e Boughassal*, supra, § 47).

130. Se del caso, altre circostanze particolari del caso, come i fattori di ordine medico, devono essere presi in considerazione (*Shala c. Svizzera*, n. 52873/09, § 46, 15 novembre 2012, *I.M. c. Svizzera*, supra, § 70, e *K.A. c. Svizzera*, n. 62130/15, § 41, 7 luglio 2020).

185. Il peso rispettivo dei criteri che emergono dalla giurisprudenza della Corte varia inevitabilmente secondo le circostanze particolari di ogni caso. Quando lo scopo dell'interferenza è la "difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati", questi criteri devono aiutare i tribunali nazionali a valutare la misura in cui la persona interessata è suscettibile di causare disordini o di impegnarsi in atti criminali (*Maslov*, supra, § 70).

186. D'altra parte, quando un immigrato stabile ha trascorso la maggior parte, se non tutta, la sua infanzia e gioventù legalmente nel paese di accoglienza, devono essere avanzate ragioni molto forti per giustificare l'espulsione (*ibid.*, § 75).

187. Le autorità nazionali hanno un certo margine di apprezzamento nel decidere se, in una società democratica, è necessario interferire con l'esercizio di un diritto protetto dall'articolo 8 e se la misura in questione è proporzionata allo scopo legittimo perseguito. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, il suo compito è di determinare se le misure in questione hanno rispettato un giusto equilibrio tra gli interessi in gioco, vale a dire, da un lato, i diritti della persona interessata protetti dalla Convenzione e, dall'altro, gli interessi della società. Questo margine di

apprezzamento va di pari passo con un controllo europeo sia sul diritto che sulle decisioni che lo applicano, anche quando provengono da un tribunale indipendente. La Corte è quindi competente a pronunciarsi in ultima istanza sulla compatibilità di una misura di espulsione con l'articolo 8 (*ibid.*, § 76, e i casi ivi citati).

188. I tribunali nazionali devono motivare le loro decisioni in modo sufficientemente dettagliato, anche per permettere alla Corte di esercitare il controllo europeo che le è stato affidato. Una motivazione insufficiente da parte dei giudici nazionali, senza un adeguato bilanciamento degli interessi in gioco, è contraria alle esigenze dell'articolo 8 della Convenzione. In questi casi, la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano dimostrato in modo convincente che l'ingerenza nel diritto protetto dalla Convenzione fosse proporzionata allo scopo perseguito e rispondesse quindi a un "bisogno sociale imperativo" (*El Ghate c. Svizzera*, n. 56971/10, § 47, 8 novembre 2016).

189. Tuttavia, quando tribunali nazionali indipendenti e imparziali hanno esaminato attentamente i fatti del caso, applicando le norme pertinenti in materia di diritti umani in modo coerente con la Convenzione e la giurisprudenza della Corte, e hanno debitamente soppesato gli interessi personali del ricorrente contro l'interesse pubblico, la Corte non è tenuta a sostituire la propria valutazione del merito del caso (in particolare, la propria valutazione degli elementi di fatto relativi alla questione della proporzionalità) a quella delle autorità nazionali competenti. Le uniche eccezioni alla regola si trovano nei casi in cui è dimostrato che dei seri motivi giustificano una deroga (*Ndidi*, supra, § 76, *Levakovic*, précité, § 45, *Saber e Boughassal*, supra, § 42, e *Narjis*, supra, § 43).

#### **b) Applicazione di questi principi al caso di specie**

131. Nel caso in questione, sembra che nel procedimento penale che ha portato alla decisione di espellere il ricorrente, i tribunali nazionali abbiano soppesato i diversi interessi in gioco, tenendo conto dei criteri pertinenti dell'articolo 8. La Corte osserva inoltre che un periodo di tempo significativo è trascorso tra il 10 agosto 2009 (data in cui la decisione di espulsione del ricorrente è diventata definitiva) e il 20 maggio 2015 (data in cui la decisione finale è stata presa nel procedimento di revoca). Spettava quindi alle autorità nazionali esaminare, nell'ambito del procedimento di revoca, la proporzionalità dell'espulsione del ricorrente, tenendo conto di tutti gli sviluppi rilevanti della sua situazione che possono essersi verificati nel periodo intermedio, in particolare per quanto riguarda il suo comportamento e il suo stato di salute (*Maslov*, supra, §§ 90-93). La Corte ricorda a questo punto che la questione da decidere nel presente caso è quella della conformità della procedura di revoca con i criteri di conformità all'articolo 8 della Convenzione che essa ha stabilito nella sua giurisprudenza (paragrafo 171 infra).

191. La Corte osserva anzitutto che, a causa del suo stato di salute mentale, il ricorrente era più vulnerabile di un normale “immigrato stabilito” soggetto a una misura di espulsione. Il suo stato di salute era un fattore da prendere in considerazione nell'esercizio di bilanciamento (paragrafo 184 supra). A questo proposito, la Corte osserva che, ai sensi dell'articolo 50a della legge sugli stranieri (paragrafo 76 infra), i giudici nazionali hanno esaminato, nell'ambito della procedura di revoca, se lo stato di salute del ricorrente rendesse manifestamente inadeguata l'esecuzione della decisione di espulsione. Due gradi di giurisdizione hanno preso in considerazione le dichiarazioni di diversi esperti e le informazioni pertinenti al paese interessato. In particolare, hanno esaminato le informazioni fornite dai servizi di sicurezza sociale turchi, da un medico che lavora in una clinica di riabilitazione di Konya sotto l'autorità dell'ospedale pubblico, e da un ospedale pubblico di Konya. Queste informazioni confermano che è possibile ricevere cure intensive in un ospedale psichiatrico che soddisfa le esigenze del paziente. I tribunali danesi sono quindi giunti alla conclusione che il farmaco prescritto al ricorrente era disponibile in Turchia, anche nella zona in cui molto probabilmente si sarebbe stabilito.

132. La Corte non ha motivo di dubitare che gli aspetti medici del caso del ricorrente siano stati esaminati internamente in modo molto approfondito. In effetti, il tribunale regionale ha effettuato un attento esame dello stato di salute del ricorrente e dell'evoluzione che avrebbe potuto subire se la misura di espulsione fosse stata attuata. In questo contesto, ha verificato se il trattamento medico di cui la persona interessata aveva bisogno sarebbe stato disponibile e accessibile in Turchia. Ha preso in considerazione il costo delle medicine e delle cure, la distanza da percorrere e la disponibilità nell'ambiente medico di un accompagnamento in una lingua che parlava. Tuttavia, i fattori medici sono solo uno dei tanti da prendere in considerazione in certi casi (paragrafo 184 supra), compreso questo, oltre ai criteri stabiliti nella sentenza *Maslov* e ricordati nel paragrafo 182 supra.

193. Per quanto riguarda la natura e la gravità del reato in questione, la Corte osserva che quando era ancora minorenni ha commesso una rapina aggravata, per la quale è stato condannato nel 2001 (paragrafo 12 supra), e che nel 2006 ha partecipato ad un'aggressione di gruppo che ha causato la morte della vittima (paragrafo 13 supra). Osserva che si tratta di reati violenti che non potevano essere considerati come semplici atti di delinquenza giovanile (si veda, al contrario, *Maslov*, supra, § 81). Ricorda inoltre che nel procedimento penale al termine del quale è stato successivamente condannato per aggressione aggravata, i rapporti medici hanno dimostrato che all'epoca dei fatti soffriva molto probabilmente di un disturbo mentale, la schizofrenia paranoide, che nel suo caso si è manifestata con un comportamento minaccioso e fisicamente aggressivo (paragrafo 25 supra). Conformemente ai criteri di *Maslov* (paragrafo 182

supra), deve cercare l'esistenza di “ragioni molto forti” per giustificare l'espulsione del ricorrente e, di conseguenza, esaminare ai fini del presente caso il rifiuto dei giudici interni di revocare la decisione di espulsione nel 2015, quando l'esecuzione di questa misura è diventata possibile. Ai fini dell'analisi ai sensi dell'articolo 8, è utile esaminare se la capacità dello Stato convenuto di basarsi legittimamente sui reati commessi dall'imputato per giustificare la decisione di espellerlo e di imporre un divieto definitivo di reingresso è stata limitata dal fatto che quando hanno giudicato l'imputato colpevole nel 2009, i tribunali nazionali hanno ritenuto che egli, ai sensi degli articoli 16 § 2 e 68 del codice penale danese, non era punibile a causa della sua malattia mentale.

194. Nella sua giurisprudenza ai sensi dell'articolo 8 relativa all'espulsione degli immigrati stabiliti (si veda, ad esempio, il paragrafo 189 infra), la Corte ha affermato che se gli altri criteri *Maslov* sono stati validamente presi in considerazione dai giudici nazionali in un bilanciamento globale degli interessi in gioco, un grave reato penale potrebbe costituire una “ragione molto forte” per giustificare una misura di espulsione. Tuttavia, il primo criterio *Maslov* si riferisce alla “natura e gravità” del reato commesso, il che presuppone che il tribunale penale competente abbia esaminato se le azioni dell'immigrato stabilito che soffre di una malattia mentale hanno raggiunto il grado richiesto di colpevolezza penale. Il fatto che all'epoca dei fatti fosse ufficialmente riconosciuto che il ricorrente non poteva essere ritenuto penalmente colpevole perché soffriva di una malattia mentale al momento in cui ha commesso il reato di cui è stato accusato può avere l'effetto di limitare il peso da dare al primo criterio *Maslov* nell'esercizio di bilanciamento globale richiesto ai fini dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

133. La Corte precisa che nel caso di specie non è chiamata a fare una constatazione generale a questo proposito: il suo unico compito è quello di determinare se, nella loro valutazione nel procedimento del 2015 della “natura” e della “gravità” del reato, i giudici nazionali hanno tenuto correttamente conto del fatto che, secondo le autorità nazionali, l'interessato soffriva al momento in cui ha commesso l'atto di cui è stato accusato di una grave malattia mentale, la schizofrenia paranoide.

196. A questo proposito, la Corte rilevava quanto segue Nella sua decisione del 13 gennaio 2015 sulla richiesta di revoca dell'ordine di espulsione, il tribunale regionale ha fatto solo una breve valutazione della natura e della gravità del reato che aveva commesso (che corrisponde al primo dei criteri *Maslov*, si vedano i paragrafi 66 e 182 supra). Non ha tenuto conto del fatto che, a causa della malattia mentale del ricorrente, i tribunali nazionali avevano infine concluso che non era passibile di pena e avevano ordinato il suo confinamento in un istituto psichiatrico forense (paragrafi 22, 26 e 30 supra). Nel valutare gli imperativi di ordine pubblico alla luce delle informazioni riguardanti il comportamento della persona in

Cortes nei sette anni trascorsi da quella decisione, la Corte ha considerato solo in misura limitata se ci fosse stato un cambiamento nella sua situazione personale (paragrafi 34-36, 38-40, 43, 51, 54 e 62 supra). In questo contesto, e tenuto conto delle conseguenze immediate e a lungo termine per l'interessato dell'esecuzione della decisione di espulsione (si veda il paragrafo 200 infra, relativo al carattere definitivo del divieto di reingresso), la Corte ritiene che le autorità nazionali non abbiano effettuato un esame sufficientemente approfondito e attento del rispetto dei diritti del ricorrente - un immigrato stabilito che risiedeva in Danimarca dall'età di sei anni - ai sensi dell'articolo 8. La Corte non ha bilanciato adeguatamente gli interessi in gioco per determinare se i diritti della vittima prevalessero sull'interesse pubblico di espellerlo per mantenere l'ordine e prevenire i reati (confrontare *Ndidi*, supra, §§ 76 e 81).

197. Secondo il terzo dei criteri di *Maslov* (paragrafo 182 supra), la condotta del ricorrente durante il periodo tra la data degli atti di cui è stato condannato e la data della decisione finale nel procedimento di revoca è un fattore particolarmente importante. Orbene, gli elementi rilevanti del fascicolo mostrano che anche se inizialmente ha continuato a mostrare un comportamento aggressivo, il ricorrente ha fatto progressi durante questo periodo, che è durato diversi anni (paragrafi 34-36, 38-40, 43, 51, 54 e 62 supra). Tuttavia, il tribunale regionale non ha tenuto conto di questa evoluzione della situazione personale del ricorrente per valutare il rischio di recidiva dell'interessato alla luce del contesto, vale a dire il fatto che, a causa del suo stato di salute mentale all'epoca dei fatti, era stato sottoposto non a una pena ma a un obbligo di cura, che sembrava aver avuto un effetto positivo poiché la misura del confinamento in uno stabilimento psichiatrico forense era stata soppressa.

198. Occorre anche valutare la forza dei legami sociali, culturali e familiari del residente con il paese ospitante da un lato e il paese di destinazione dall'altro (che corrisponde al quarto dei criteri di *Maslov*). Anche se apparentemente aveva pochi legami con la Turchia prima di esservi espulso, non si può dire che non conoscesse affatto il paese (paragrafi 30, 59 e 65 supra). Tuttavia, sembra che il tribunale regionale abbia prestato poca attenzione alla durata del soggiorno del ricorrente nel suo paese ospitante, la Danimarca, e ai legami tra lui e questo paese (secondo e quarto criterio Maslov, rispettivamente, si veda il paragrafo 182 supra): ha sottolineato soprattutto che egli non aveva creato una famiglia propria e che non aveva figli in Danimarca (paragrafo 66 supra). Su quest'ultimo punto, la Corte ricorda di aver concluso nel precedente paragrafo 178 che, anche se non aveva una "vita familiare" nel paese, poteva invocare la protezione del suo diritto al rispetto della sua "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (*Maslov*, supra citato, § 93). A questo proposito, dà un peso particolare al fatto, rilevato anche dai giudici nazionali nel procedimento penale e dal tribunale di Copenaghen nel

procedimento di revoca, che il ricorrente era un immigrato stabilito che aveva vissuto in Danimarca dall'età di sei anni (paragrafo 59 supra). Anche se aveva ovviamente avuto un'infanzia e una vita da giovane adulto difficili, il che suggerisce che aveva avuto difficoltà a integrarsi, il ricorrente aveva ricevuto la maggior parte della sua formazione scolastica in quel paese e i suoi familiari più stretti (sua madre e i suoi fratelli) erano tutti residenti lì. Era anche presente sul mercato del lavoro per cinque anni (paragrafi 27 e 30 supra).

199. Infine, nel valutare la proporzionalità della misura in questione, si deve tenere conto anche della durata del divieto di reingresso nel territorio (paragrafo 182 supra). La Corte ha già dichiarato in casi precedenti che il carattere definitivo di tale divieto lo rendeva sproporzionato. In altri casi, ha ritenuto che il carattere temporaneo della misura fosse un fattore di proporzionalità (si vedano i riferimenti citati al paragrafo 182 supra). Ha anche trovato proporzionato un ordine di esclusione che è stato imposto per un periodo indefinito, ma che tuttavia ha lasciato alla vittima alcune possibilità di ritorno nello Stato di allontanamento (si veda, per esempio, *Vasquez v Svizzera*, n. 1785/08, § 50, 26 novembre 2013, dove il ricorrentista poteva chiedere l'autorizzazione ad entrare in Svizzera come turista) e, ancor più, una misura che dava ai ricorrenti la possibilità di chiedere una revisione da parte delle autorità della durata del divieto di reingresso (*ibid*, si veda anche *Kaya c. Germania*, n. 31753/02, §§ 68-69, 28 giugno 2007).

134.

Nel caso di specie, nell'ambito della procedura di revoca, il diritto interno non dava ai tribunali danesi la possibilità di esaminare e limitare la durata del divieto di reingresso imposto al ricorrente, né offriva all'interessato la possibilità di ottenere una revisione del divieto di soggiorno in un'altra procedura. Così, il rifiuto dei tribunali nazionali di revocare la misura nell'ambito della procedura di revoca ha avuto l'effetto di sottoporre il ricorrente a un divieto di reingresso definitivo. La Corte ha ritenuto che questa misura fosse molto intrusiva per il ricorrente. Alla luce della spiegazione del Governo che un visto di breve durata può essere rilasciato a uno straniero che è stato espulso e a cui è stato definitivamente vietato di tornare nel paese solo in casi molto rari (paragrafo 162 supra), è chiaro che la possibilità per lo straniero di tornare in Danimarca, anche per un breve periodo, rimane puramente teorica. Il divieto di rimpatrio che gli è stato imposto non gli lascia quindi alcuna prospettiva realistica di rientrare in Danimarca, e tanto meno di reinsediarsi lì.

201. Alla luce delle considerazioni che precedono, risulta che nell'ambito del procedimento di revoca, mentre il ricorrente era da tempo in cura per il disturbo mentale di cui soffriva, il tribunale regionale si è limitato ad affermare brevemente che egli non aveva sufficienti legami familiari in Danimarca e che il reato che aveva commesso era di natura particolarmente

grave. Il tribunale regionale non ha preso in considerazione questi sviluppi della situazione personale del reo per valutare il rischio di recidiva alla luce del contesto, cioè il suo stato mentale al momento del reato e gli effetti apparentemente positivi del suo trattamento. Inoltre non ha tenuto conto del fatto che aveva legami più forti con la Danimarca che con la Turchia. La Corte ha inoltre osservato che il diritto interno non permetteva alle autorità amministrative e giudiziarie di determinare caso per caso la durata del divieto di reingresso sul territorio danese: la misura era necessariamente definitiva e non poteva essere ridotta nella durata. Di conseguenza, nonostante il margine di apprezzamento dello Stato convenuto in questa materia, ritiene che, nelle particolari circostanze del caso, le autorità non abbiano preso in considerazione e bilanciato i diversi interessi in gioco (paragrafi 182 e 183).

202. C'era quindi una violazione dell'articolo 8 della Convenzione..

### III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

135. Secondo l'articolo 41 de la Convenzione :

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell'Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un'equa soddisfazione alla parte lesa. »

#### A. Danno

136. Davanti alla Camera, il ricorrente ha chiesto 40.000 euro (EUR) di risarcimento per i danni morali che ritiene di aver subito a causa della violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. Il Governo ha contestato questa richiesta, considerata eccessiva.

205. La Camera ha ritenuto che la constatazione della violazione dell'articolo 3 costituisca di per sé una giusta soddisfazione per qualsiasi danno morale subito dalla vittima.

206. Davanti alla Grande Camera, il ricorrente ha chiesto 30.000 EUR per danni morali. In particolare, egli sostiene che il procedimento legale in Danimarca e la sua successiva espulsione in Turchia sono stati per lui fonte di angoscia, frustrazione e ingiustizia. A questo proposito, egli sostiene che la sua espulsione ha causato un'interruzione del suo trattamento e ha distrutto la sua vita privata e familiare in Danimarca. Sostiene che la sua sofferenza non poteva essere compensata da una semplice constatazione di violazione.

207. Il Governo sostiene che non c'è stata alcuna violazione dei diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 in questo caso e che, pertanto, non c'è motivo di

accordare un risarcimento alla vittima ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

208. La Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente a riparare qualsiasi danno morale subito dal ricorrente. Pertanto non assegna alcuna somma a tale riguardo (*Mehemi c. Francia*, 26 settembre 1997, § 41, Recueil des arrêts e decisiones 1997 VI, *Yildiz c. Austria*, n. 37295/97, § 51, 31 ottobre 2002, e *Radovanovic c. Austria* (equa soddisfazione), n. 42703/98, § 11, 16 dicembre 2004).

## **B. Frais e dépens**

137. Davanti alla Camera, il ricorrente ha chiesto 40.000 euro (EUR) di risarcimento per i danni morali che ritiene di aver subito a causa della violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione. Il Governo ha contestato questa richiesta, considerata eccessiva.

205. La Camera ha ritenuto che la constatazione della violazione dell'articolo 3 costituisse di per sé una giusta soddisfazione per qualsiasi danno morale subito dalla vittima.

206. Davanti alla Grande Camera, il ricorrente ha chiesto 30.000 EUR per danni morali. In particolare, egli sostiene che il procedimento legale in Danimarca e la sua successiva espulsione in Turchia sono stati per lui fonte di angoscia, frustrazione e ingiustizia. A questo proposito, egli sostiene che la sua espulsione ha causato un'interruzione del suo trattamento e ha distrutto la sua vita privata e familiare in Danimarca. Sostiene che la sua sofferenza non poteva essere compensata da una semplice constatazione di violazione.

207. Il Governo sostiene che non c'è stata alcuna violazione dei diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 in questo caso e che, pertanto, non c'è motivo di accordare un risarcimento alla vittima ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione.

208. La Corte ritiene che, tenuto conto delle circostanze del caso, la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione costituisce di per sé un'equa soddisfazione sufficiente a riparare qualsiasi danno morale subito dal ricorrente. Pertanto non assegna alcuna somma a tale riguardo (*Mehemi c. Francia*, 26 settembre 1997, § 41, Recueil des arrêts e decisiones 1997 VI, *Yildiz c. Austria*, n. 37295/97, § 51, 31 ottobre 2002, e *Radovanovic c. Austria* (equa soddisfazione), n. 42703/98, § 11, 16 dicembre 2004).

## **B. Costi e spese**

209. Davanti alla Camera, il ricorrente chiedeva la somma di DKK 103.560, ossia EUR 14.000, per i costi e le spese sostenute nel procedimento davanti alla Corte, per 86 ore di lavoro dei suoi rappresentanti

e del loro team legale. Il Governo ha contestato questa somma, considerata eccessiva. Sostiene che il ricorrente aveva chiesto e ottenuto l'assistenza legale provvisoria per un importo di 40 000 DKK (5 400 EUR circa) ai sensi della legge danese sull'assistenza legale (Lov 1999-12-20 nr. 940 *om reshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i hinhold til minneskeretighedskonventioner*).

210. Tenendo conto dell'assistenza legale che era stata concessa al ricorrente a livello nazionale, la Camera ha ritenuto ragionevole assegnare all'interessato 2 000 EUR per i costi e le spese da lui sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte.

211. Davanti alla Grande Camera, nelle sue osservazioni del 28 maggio 2020, il ricorrente ha chiesto la somma di DKK 322.700 (ossia EUR 45.000 circa) per i costi e le spese sostenute nel procedimento davanti alla Camera e alla Grande Camera. Ha presentato una fattura dettagliata con una stima del numero totale di ore lavorate da ciascuno dei suoi due rappresentanti e dai membri del loro team legale, nonché delle loro rispettive tariffe orarie. Ha anche indicato di aver ricevuto solo 20.230,63 DKK (ossia 2.700 euro circa) di aiuto ai sensi della legge danese sull'assistenza legale fino ad oggi. In una domanda complementare presentata il 24 giugno 2020, cioè dopo l'udienza davanti alla Grande Camera, ha dichiarato che, vista la complessità del caso e, in particolare, il gran numero di terzi intervenienti che avevano presentato osservazioni, il tempo effettivamente dedicato al caso dai suoi rappresentanti e dal loro team è stato maggiore di quello inizialmente stimato e ammonta a cinque ore per l'avv. Trier e trentadue ore per l'avv. Boelskifte, e tra le otto ore e le cinquantaquattro ore per i vari membri del loro team legale. Chiedeva quindi il rimborso di una somma totale di 372 420 DKK (ossia 50 000 EUR circa).

212. Il Governo sostiene che il numero di ore dichiarate dai rappresentanti del ricorrente superava il tempo normale e necessario speso dagli avvocati su casi simili, e che la somma richiesta era quindi eccessiva. Aggiunge che, ai sensi della legge danese sull'assistenza legale, il ricorrente ha già ricevuto un'assistenza legale di 20.230,63 DKK (pari a 2.700 EUR circa) in base a una decisione dell'8 aprile 2020, e 18.597,50 DKK (pari a 2.500 EUR circa) in base a una decisione del 23 giugno 2020.

138. La Corte osserva che gli sono state concesse provvisoriamente 38.828,13 DKK in base alla legge danese sull'assistenza legale. Tuttavia, alla Corte non è chiaro se il Ministero della Giustizia gli concederà un'ulteriore assistenza legale, né come sarà risolta la controversia tra le parti sul saldo dell'assistenza legale. Pertanto, ritiene necessario esaminare la richiesta di costi e spese che egli presenta e decidere in merito a tale richiesta.

214. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso dei suoi costi e delle sue spese solo se è stabilito che sono stati effettivamente sostenuti, che erano necessari e che il loro tasso era

ragionevole (si veda, ad esempio, *Osman c. Danimarca*, no. 38058/09, § 88, 14 giugno 2011). Nella fattispecie, alla luce dei documenti a sua disposizione e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene che la richiesta del ricorrente sia fondata. Nota anche che il caso in questione è relativamente complesso e ha richiesto un certo volume di lavoro. Dubita, tuttavia, che il procedimento davanti alla Grande Camera abbia richiesto così tanto tempo come sostiene il ricorrente, poiché una quantità significativa di lavoro era già stata fatta nel procedimento davanti alla Camera.

215. In queste circostanze, tenuto conto delle informazioni fornite dal ricorrente, la Corte ritiene ragionevole assegnare all'interessato solo la somma di 20.000 EUR, più l'eventuale importo che gli sarà dovuto a titolo di imposta su tale somma.

### **C. Interessi moratori**

139. La Corte ritiene opportuno calcolare il tasso degli interessi di mora sul tasso d'interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca Centrale Europea più tre punti percentuali.

### **PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE**

1. *Dichiara*, con sedici voti contro uno, che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione;
2. *Dichiara*, con undici voti contro sei, che c'è stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione;
3. *Dichiara*, con quindici voti contro due, che la constatazione di una violazione fornisce di per sé una soddisfazione sufficiente per il danno morale subito dalla vittima;
4. *Dichiara*, con undici voti contro sei,
  - a) che lo Stato convenuto deve pagare al ricorrente, entro tre mesi, EUR 20.000 (ventimila euro), per costi e spese, da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento, più l'importo eventualmente dovuto come imposta su questa somma dal ricorrente;
  - b) che, dalla scadenza di tale termine fino al pagamento, a tale importo venga aggiunto un interesse semplice ad un tasso pari alle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

5. *Respinge*, con quindici voti a due, la richiesta di equa soddisfazione per quanto riguarda il resto.

Fatto in inglese e in francese, e letto in pubblica udienza il 7 dicembre 2021, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento.

Sørin Prebinsin  
Assistente della cancelliera

Robert Spano  
Presidente

In allegato alla presente sentenza, in conformità con l'articolo 45 § 2 della Convenzione e l'articolo 74 § 2 del Regolamento, figurano le seguenti opinioni separate:

- a) opinione concorrente del giudice Jelić ;
- b) opinione in parte concorrente e in parte dissenziente del giudice Serghides;
- c) opinione in parte dissenziente congiunta dei giudici Kjølbrot, Dedov, Lubarda, Harutyunyan, Kucsko-Stadlmayer e Poláčková.

R.S.O.  
S.C.P.

## OPINIONE CONCORDANTE DELLA GIUDICE JELIĆ

(Traduzione)

1. Sono d'accordo con le conclusioni raggiunte dalla Grande Camera in questa importante sentenza. Tuttavia, ho qualche riserva sulla valutazione/sul ragionamento nella parte della sentenza dedicata all'articolo 8. A mio parere, il fatto che la Grande Camera abbia evitato di analizzare l'aspetto "vita familiare" in questo caso implica che non ha saputo adottare un approccio globale che avrebbe evidenziato la particolare vulnerabilità del ricorrente, e in qualche misura rivela una contraddizione con la giurisprudenza universale in materia di diritti umani.

2. Sento quindi la necessità di esprimermi in un'opinione separata, poiché ritengo che la decisione della Grande Camera di analizzare il presente caso dal punto di vista della protezione della vita privata del ricorrente, e non della sua vita familiare, non sia del tutto appropriata o soddisfacente.

3. Ritengo che in effetti sarebbe stato più appropriato che, per verificare alla luce dell'articolo 8 se ci sia stata un'interferenza nell'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare (paragrafi 172-179 della sentenza), la Grande Camera non escludesse il riconoscimento delle importanti caratteristiche della vita familiare del ricorrente nel caso di specie, soprattutto in considerazione del grave e duraturo disturbo mentale e della bassa capacità intellettuale del ricorrente, nonché dell'età in cui aveva ricevuto cure speciali, tutti elementi che non solo hanno influito sulla sua capacità di fondare una propria famiglia, ma hanno anche creato una dipendenza affettiva e sociale dalle uniche persone che costituivano la sua famiglia, cioè sua madre, i suoi fratelli e sorelle, i suoi nipoti.

2. Inoltre, se non vi erano le condizioni per permettere alla Corte di concludere che esisteva una vita familiare *de facto* tra il ricorrente e tutti i membri della sua famiglia (tenendo conto in particolare del tempo che il ricorrente aveva trascorso in una famiglia affidataria o in un istituto psichiatrico forense), i legami autentici tra il giovane e sua madre sono tuttavia di particolare importanza nel caso in questione, data la vulnerabilità causata da una grave malattia mentale, che in tale situazione può generare legami affettivi con i genitori ancora più forti che in circostanze normali non caratterizzate dall'esistenza di vulnerabilità. A questo proposito, si deve tener conto del significato speciale che la famiglia ha per le persone vulnerabili, che non sono in grado di creare una propria unità familiare, e questo ha un impatto sul significato del loro diritto al rispetto della vita familiare. Nel caso di specie, gli standard abituali non avrebbero dovuto essere applicati al ricorrente per determinare se aveva legami familiari in

Danimarca. Nelle circostanze concrete del caso, si sarebbe dovuto applicare il concetto più ampio di famiglia e vita familiare.

5. In questo caso particolare, lo status del ricorrente - un immigrato stabilito, celibe, cresciuto ed istruito in Danimarca, dove risiedeva dall'età di sei anni - avrebbe dovuto essere valutato sottolineando tutti gli aspetti della sua vulnerabilità specifica: quello di uno straniero con una grave malattia mentale a cui era stata diagnosticata una schizofrenia paranoide, che non era in grado di creare una propria famiglia, che non aveva legami familiari o privati in Turchia - il suo paese d'origine - che apparteneva alla minoranza etnica curda e non sapeva parlare, leggere o scrivere il turco, la lingua ufficiale in cui avrebbe dovuto comunicare in merito alle cure mediche in quel paese, e aveva legami familiari e privati solo in Danimarca. Tutti questi elementi hanno contribuito alla sua dipendenza emotiva e sociale nei confronti delle persone che rappresentavano la sua famiglia (sua madre, quattro fratelli e sorelle, una nipote e un nipote) e che a loro volta lo riconoscevano come un membro della loro famiglia, come hanno dimostrato facendogli visita regolarmente quando era in una struttura di assistenza speciale e organizzando le visite che faceva a loro (da solo o accompagnato da assistenti).

3. Il rifiuto delle autorità di revocare la decisione di espulsione, e l'esecuzione di questa decisione, hanno portato a un divieto definitivo d'ingresso in Danimarca, paese in cui vive tutta la sua famiglia. Date le circostanze particolari del caso in questione, tale rifiuto mette in evidenza la necessità di prendere in considerazione l'aspetto della "vita familiare" del ricorrente, una persona vulnerabile, il cui ambiente è la Danimarca e non il paese in cui è stato espulso. Inoltre, il contributo del sostegno familiare nel processo di recupero del ricorrente non era un elemento trascurabile.

7. Il termine "famiglia" e la nozione di vita familiare sono stati definiti dal Comitato dei diritti umani delle Nazioni Unite sulla base di un'interpretazione ampia, tenendo conto della loro relazione con il significato di "domicilio" e la percezione della particolare società interessata. I seguenti riferimenti sono interessanti a questo proposito:

**Commento generale 16, articolo 17 (diritto alla vita privata)**

**Paragrafo 5**

“Per quanto riguarda il termine ‘famiglia’, gli obiettivi del Patto richiedono che, ai fini dell'articolo 17, questo termine sia interpretato in modo ampio, al fine di includere tutte le persone che compongono la famiglia come percepita nella società dello Stato parte interessato. Il termine ‘home’ nella versione inglese, ‘manzel’ nella versione araba, ‘zhùzhái’ nella versione cinese, ‘domicilio’ nella versione spagnola, ‘domicile’ nella versione francese e ‘zhilishche’ nella versione russa, deve intendersi al luogo dove una persona risiede o svolge la sua occupazione abituale. A questo proposito, il Comitato invita gli Stati ad indicare nei loro rapporti il significato dato nella loro società ai termini ‘famiglia’ e ‘domicilio’.”

**Commento generale n. 19, articolo 23 (la famiglia)**  
**Paragrafo 2**

“Il Comitato osserva che il concetto di famiglia può differire in alcuni aspetti da uno Stato all'altro, e anche da una regione all'altra all'interno dello stesso Stato, cosicché non è possibile darne una definizione uniforme. Tuttavia, il Comitato sottolinea che, quando la legge e la pratica di uno Stato considerano un gruppo di persone come una famiglia, questo gruppo dovrebbe essere soggetto alla protezione dell'articolo 23. Di conseguenza, gli Stati parti dovrebbero esporre nei loro rapporti l'interpretazione o la definizione del concetto e della portata della famiglia nella loro società e nel loro sistema giuridico. L'esistenza in uno Stato di una pluralità di nozioni di famiglia, sia 'nucleare' che 'estesa', dovrebbe essere indicata, insieme ad una spiegazione del grado di protezione accordato all'una o all'altra. Dato che ci sono vari tipi di famiglie, come le coppie non sposate e i loro figli o i genitori single e i loro figli, per esempio, gli Stati parte dovrebbero anche indicare se e in che misura la legge e la pratica nazionale riconoscono e proteggono questi tipi di famiglie e i loro membri.”

**Estratti rilevanti della giurisprudenza universale:**

In *Dauphin c. Canada*, un caso simile deciso dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, il Comitato ha dichiarato che il concetto di famiglia dovrebbe essere interpretato in modo ampio (comunicazioni del 28 luglio 2009, CCPR/C/96/D/1792/2008). Ha concluso che l'espulsione dell'autore era sproporzionata rispetto agli scopi legittimi perseguiti e aveva quindi violato la vita familiare dell'interessato (paragrafo 8.3. *infra*, enfasi aggiunta):

**Caso *Dauphin c. Canada* (comunicazioni del 28 luglio 2009)**

“8.2. Nel caso di specie, l'autore vive sul territorio dello Stato parte dall'età di due anni e vi ha completato la sua educazione. I suoi genitori e tre fratelli e sorelle vivono in Canada e hanno acquisito la cittadinanza canadese. L'autore deve essere espulso dopo essere stato condannato a 33 mesi per rapina con violenza. Il Comitato prende nota dell'affermazione dell'autore secondo la quale tutta la sua famiglia si trova nello Stato parte, che ha vissuto con la sua famiglia prima del suo arresto e che non ha famiglia ad Haiti. Il Comitato osserva anche le argomentazioni dello Stato parte secondo le quali sussisteva una relazione piuttosto casuale tra l'autore e la sua famiglia, legata al fatto che egli viveva principalmente in ostelli della gioventù e case di accoglienza e che la sua famiglia non lo avrebbe sostenuto quando è stato coinvolto nel crimine e nella tossicodipendenza.

8.3. Il Comitato ricorda le sue osservazioni generali n. 16 [1988] e 19 [1990], secondo le quali il concetto di famiglia è interpretato in modo ampio. Nel presente caso, non è contestato che l'autore non ha famiglia ad Haiti e che tutta la sua famiglia risiede nello Stato parte. Considerando che l'autore è un giovane adulto che non ha ancora stabilito una propria famiglia, il Comitato ritiene che i suoi genitori, fratelli e sorelle costituiscono la sua famiglia ai sensi del Patto. Essa conclude che la decisione dello Stato parte di espellere l'autore dopo aver vissuto tutta la sua vita sin dalla più giovane età nel suo territorio, senza sapere che non era cittadino canadese e in assenza di legami familiari ad Haiti, costituisce un'interferenza nella vita familiare dell'autore. Il Comitato osserva che non è contestato che tale ingerenza avesse uno scopo legittimo, vale a dire la prevenzione dei reati. È quindi necessario determinare se

questa interferenza sia stata o meno arbitraria e contraria agli articoli 17 e 23, paragrafo 1, del Patto.

8.4. Il Comitato constata che l'autore si considerava un cittadino canadese e ha scoperto solo al momento del suo arresto che non aveva ottenuto la cittadinanza canadese. Ha vissuto tutta la sua vita cosciente sul territorio dello Stato parte e tutti i suoi parenti stretti e la sua ragazza vi risiedono e non ha legami o famiglia nel suo paese d'origine. Nota anche che l'autore è stato condannato solo una volta quando aveva 18 anni. Il Comitato conclude che la dura condanna imposta all'autore, che ha stretti legami con il Canada e sembra non avere legami con Haiti se non la sua nazionalità, è sproporzionata rispetto allo scopo legittimo perseguito dallo Stato parte. L'espulsione dell'autore da Haiti costituisce quindi una violazione da parte dello Stato parte degli articoli 17 e 23, paragrafo 1, del Patto.”

4. In conclusione, mentre sono pienamente persuasa dal ragionamento della Grande Camera nel raggiungere la conclusione che nel presente caso le misure in questione ammontavano a un'interferenza con la “vita privata” della vittima (paragrafi 190-202 della sentenza), ritengo tuttavia che in questo caso specifico c'è anche una forte dimensione di ingerenza nella “vita familiare” del ricorrente, vista la sua particolare vulnerabilità, i suoi legami familiari molto stretti con la Danimarca e la sua mancanza di legami con la Turchia, a parte la sua nazionalità.

OPINIONE IN PARTE CONCORDANTE E IN PARTE  
DISSENZIENTE DEL GIUDICE SERGHIDES

(Traduzione)

INDICE

- I. **Introduzione**
- II. **Le prove mediche, le decisioni delle giurisdizioni interne e le sentenze rese dalla Camera e dalla Grande Camera – analisi critica**
- III. **Una interpretazione e una applicazione effettive e non restrittive dell'articolo 3 della Convenzione**
- IV. **Un trattamento inumano e degradante all'origine della doglianza**
- V. **Natura dell'atto vietato dall'articolo 3**
- VI. **Analisi e critica del criterio adottato nella sentenza *Paposhvili* e nella presente sentenza**
  - A. **La nozione di “declino” e le sue tre condizioni restrittive : “grave”, “rapida” e “irreversibile”**
    - 1. *Il “declino” deve essere “rapido” e “irreversibile” affinché l'espulsione del ricorrente rientri nell'articolo 3?*
    - 2. *L'espulsione del ricorrente poteva esporlo a un declino “grave”, “rapido” e “irreversibile”?*
  - B. **Il concetto di “sofferenze” e la restrizione imposta dall'aggettivo “gravi”**
    - 1. *La nozione di “gravi sofferenze” dovrebbe essere un elemento inseparabile dalla nozione di “trattamento inumano”?*
    - 2. *Qual è la soglia di gravità per un trattamento inumano?*
    - 3. *L'espulsione del ricorrente poteva esporlo a “gravi sofferenze”?*
  - C. **L'alternativa alla nozione di “declino che porta a intense/gravi sofferenze”: la nozione di “riduzione della speranza di vita” e la condizione restrittiva dell'aggettivo “significativo”**
    - 1. *Il criterio della “riduzione significativa dell'aspettativa di vita” è giustificato?*
    - 2. *L'espulsione del ricorrente era suscettibile di esporlo a un “rischio di riduzione significativa della sua aspettativa di vita”?*
  - D. **L'intensione e l'estensione del termine “trattamento inumano” e il principio di efficacia**
- VII. **Perché l'obbligo di non respingimento dovrebbe applicarsi solo in “casi molto eccezionali”? Discriminazione contro gli stranieri gravemente malati.**

- VIII. VIII. In caso di dubbio sulla questione di sapere se la soglia di gravità elevata richiesta è soddisfatta, si dovrebbe applicare la massima *in dubio in favorem pro jure/libertate/persona***
- IX. Ammissibilità o merito?**
- X. Conclusione**

## **I. Introduzione**

1. Il ricorrente, un cittadino di nazionalità turca, è nato nel 1985. Nel 1991, quando aveva sei anni, lasciava la Turchia con sua madre e quattro fratelli e sorelle per raggiungere suo padre in Danimarca, che morì nel 2000. A causa di un reato che aveva commesso, faceva l'oggetto di un provvedimento di espulsione verso la Turchia, revocato dal tribunale di Copenhagen, ma infine confermato dal tribunale regionale il 13 gennaio 2015.

2. Il ricorrente soffriva di schizofrenia paranoide, una condizione molto grave di lunga durata riconosciuta a livello internazionale, in particolare dall'Organizzazione mondiale della sanità, così come dalla Corte. Come la Corte ha spiegato in *Binsaid c. Regno Unito* (no. 44599/98, § 7, CEDU 2001-I):

“La schizofrenia è una malattia o un gruppo di malattie che colpisce il linguaggio, la capacità di previsione, le emozioni, le percezioni e il movimento. Gli episodi psicotici acuti sono spesso accompagnati da ‘sintomi positivi’ (tra cui deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato o frammentato e movimenti catatonici). I ‘sintomi negativi’, che appaiono a lungo termine, includevano l'ottundimento emotivo, la difficoltà di comunicare con gli altri, la mancanza di motivazione e l'incapacità di eseguire o completare i compiti quotidiani.”

Nella sentenza del presente caso, la Corte ha anche osservato che la schizofrenia è una malattia mentale grave (paragrafo 141 della sentenza), che ha avuto la grave conseguenza di esporre il ricorrente a un rischio elevato di diventare pericoloso per gli altri (paragrafo 144 della sentenza). In effetti, il ricorrente ha partecipato a un'aggressione di gruppo (paragrafo 13 della sentenza), in seguito alla quale la vittima è morta per lesioni cerebrali fatali.

2. Il ricorrente sosteneva che, a causa della sua malattia, il suo allontanamento in Turchia da parte delle autorità danesi aveva violato l'articolo 3 della Convenzione. In particolare, riteneva che in Turchia, dove era stato espulso, non aveva alcuna possibilità reale di ricevere il trattamento psichiatrico adeguato, compreso il monitoraggio e la supervisione, di cui aveva bisogno. Egli sosteneva che era stato accertato dal punto di vista medico che questa malattia mentale poteva raggiungere un tale grado di gravità che, in assenza di un trattamento adeguato, il paziente avrebbe rischiato un declino grave, rapido e irreversibile del suo stato di

salute associato a gravi sofferenze, o una riduzione significativa della sua aspettativa di vita, diventando pericoloso per sé e per gli altri (paragrafo 89 della sentenza).

4. Ho votato a favore dei punti 2 e 4 e contro i punti 1, 3 e 5 del dispositivo. Purtroppo, non posso essere d'accordo con la conclusione dei miei eminenti colleghi della maggioranza che non c'è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione, e sono l'unico giudice della minoranza che ritiene che ci sia stata una violazione di questa disposizione. Mentre se sono d'accordo con la constatazione della maggioranza di una violazione dell'articolo 8, mi dissocio dalla posizione secondo la quale c'è stata solamente una violazione del diritto alla vita privata del ricorrente, e non del suo diritto al rispetto della sua vita familiare. Ciononostante, sottolineo nella presente opinione il mio disaccordo con la constatazione di non violazione dell'articolo 3.

5. Ritengo che prima di spiegare le ragioni del mio disaccordo con la conclusione della maggioranza sulla doglianza dell'articolo 3, sia utile fare riferimento alle prove mediche pertinenti, alle decisioni dei tribunali nazionali e alle sentenze della Camera e della Grande Camera, e commentarle.

## **II. Le prove mediche, le decisioni delle giurisdizioni interne e le sentenze rese dalla Camera e dalla Grande Camera – analisi critica**

3. Dalle dichiarazioni mediche rese nel corso del procedimento di revoca dell'ordine di espulsione nei confronti del ricorrente, e in particolare dalle dichiarazioni degli psichiatri che in vari momenti si sono occupati del trattamento della vittima quando era in cura presso il centro di salute mentale del Saint John Hospital, si evince che la vittima aveva bisogno di un trattamento specialistico specifico e complesso (si vedano le dichiarazioni del M. H.M. e P.L. ai paragrafi 36 e 42-45 della sentenza, rispettivamente). Questo trattamento richiedeva la presenza di un referente, esami del sangue settimanali o mensili per il monitoraggio somatico, e il monitoraggio e la supervisione per garantire la conformità con il piano di trattamento e quindi evitare ricadute. In assenza di tali misure, le possibilità di recupero sarebbero state basse e la persona interessata sarebbe stata ad alto rischio di interruzione del trattamento e di ripresa dell'abuso di sostanze - e quindi di un peggioramento dei suoi sintomi psicotici, cosa che avrebbe aumentato significativamente il rischio di recidiva e il rischio di indebolimento del suo sistema immunitario, dato che il Leponex (il farmaco antipsicotico che gli è stato prescritto) può provocare un tale effetto negativo. Il ricorrente contestava l'argomento del Governo secondo cui l'assegnazione di un referente era una misura sociale piuttosto che una componente del suo trattamento medico. Sosteneva di aver bisogno di un referente per seguire correttamente il suo trattamento per non avere ricadute

e rischiare di diventare pericoloso per sé o per gli altri, e anche per non trascurare gli effetti collaterali potenzialmente pericolosi di tale trattamento (paragrafo 95 della sentenza).

4. Il tribunale di Copenaghen e il tribunale regionale sono giunti a conclusioni opposte.

8. Dalla decisione del 14 ottobre 2014 si evince che il tribunale di Copenaghen basava la sua decisione di revocare il provvedimento di espulsione principalmente sul fatto che le autorità danesi non avevano ricevuto garanzie dal paese di destinazione in merito al fatto che l'interessato avrebbe avuto una reale possibilità di ricevere un trattamento psichiatrico adeguato, e in particolare le misure di monitoraggio e supervisione di cui aveva bisogno nell'ambito di una terapia ambulatoriale intensiva (trattamento adeguato), in caso di ritorno in Turchia.

5. Nella sua decisione del 13 gennaio 2015, con la quale annullava la decisione del tribunale di Copenaghen, il tribunale regionale teneva conto del fatto che il ricorrente era consapevole della sua malattia e dell'importanza di seguire correttamente il suo trattamento e di prendere i farmaci prescritti, delle informazioni contenute nel database MedCOI (*Medical Community of Interest*) e della risposta alla richiesta di informazioni del 4 luglio 2014.

10. Mentre P.L. aveva dichiarato che il ricorrente era consapevole della sua malattia e che era importante per lui essere controllato regolarmente per seguire il suo trattamento, il tribunale regionale prendeva nota della dichiarazione in questione ma non l'esaminava né si soffermava su di essa. Si concentrava solo sulla natura e la gravità del reato che era stato commesso da lui, e non trovava alcun elemento che suggerisse che l'espulsione del ricorrente sarebbe manifestamente inappropriata.

11. Nel discostarsi dalla conclusione del tribunale di Copenaghen, il tribunale regionale non teneva conto - né esaminava la questione - il fatto che le autorità interne non avevano ottenuto la garanzia che il ricorrente disponesse di una possibilità di ricevere un trattamento psichiatrico adeguato, e in particolare il monitoraggio e la supervisione di cui aveva bisogno nel quadro di una terapia ambulatoriale intensiva, in mancanza della quale il trattamento che avrebbe ricevuto nel paese di destinazione sarebbe stato inappropriato. Alla fine si fondava sulle informazioni del database MedCOI, che non rilevavano di detta questione, cioè se il ricorrente avrebbe ricevuto un trattamento appropriato sotto forma di un referente, monitoraggio e supervisione. Non teneva pienamente conto dei pareri medici in cui gli esperti temevano per la salute del ricorrente in assenza di cure adeguate nel paese di destinazione e degli elementi di natura tale da rendere difficile determinare se il ricorrente avrebbe ricevuto cure adeguate, elementi che potrebbero rendere l'espulsione del ricorrente particolarmente difficile, vale a dire la scarsa conoscenza della lingua del paese di destinazione e il fatto che l'intera famiglia del ricorrente risiedeva

in Danimarca e che non avrebbe avuto nessuno che si occupasse di lui in Turchia. Insisteva piuttosto sulla natura e sulla gravità del reato commesso dal ricorrente.

6. Ritengo che le autorità nazionali siano venute meno al loro obbligo, derivante dall'articolo 3, di mettere in atto procedure adeguate che consentano loro di esaminare i timori espressi dal ricorrente e di valutare i rischi che avrebbe corso se fosse stato rimpatriato nel paese di destinazione. Nell'ambito di queste procedure, la sentenza fa riferimento a quattro obblighi che incombono alle autorità nazionali a questo riguardo (paragrafo 130 b)-e) della sentenza) che, a mio avviso, non sono stati rispettati nel caso del ricorrente. Soprattutto, però, ritengo che le autorità nazionali abbiano ommesso di esaminare la sostanza dei timori del ricorrente e i rischi a cui sarebbe stato esposto se fosse stato espulso in Turchia. Il ricorrente ha presentato prove mediche per dimostrare la gravità del suo stato di salute, ha espresso i suoi timori e ha informato le autorità danesi dei fattori che secondo lui giustificavano il severo e inappropriato provvedimento di espulsione nei suoi confronti, ma le autorità non hanno fatto nulla di significativo per confutare le sue argomentazioni, in particolare ottenendo garanzie dalle autorità turche.

7. Nella fattispecie, la Grande Camera ha considerato che il ricorrente era consapevole della sua malattia, che aveva chiaramente ammesso di aver bisogno di una terapia e che era collaborativo (paragrafo 142 della sentenza). Ha anche notato che una ricaduta potrebbe avere "gravi conseguenze per la vittima e per terzi" (paragrafi 44 e 142), ma ha comunque concluso che non vi erano elementi convincenti di natura tale da provare un rischio di autolesionismo da parte del ricorrente (paragrafo 144 della sentenza). Ha dedotto che il rischio per la salute fisica del ricorrente derivante dall'assunzione del Leponex era solo ipotetico e indiretto, poiché egli non aveva mostrato alcun segno di deterioramento del suo stato di salute fisica a seguito del suo trattamento con tale farmaco tra maggio 2013 e il 20 maggio 2015 (paragrafo 145 della sentenza), ma, a mio modesto parere, ha ignorato la natura del trattamento del paziente, che comprendeva non solo il farmaco in questione, ma anche le necessarie misure di monitoraggio e di trattamento che hanno contribuito a ridurre i rischi per la salute associati all'assunzione di quel farmaco.

8. Non mi convince l'opinione espressa nella sentenza - che è in linea con quella adottata dal tribunale regionale nella sua decisione - secondo la quale il ricorrente era consapevole della sua malattia e della necessità di assumere i suoi farmaci, e che l'espulsione del ricorrente non era quindi manifestamente inappropriata. Più significativo per me è il fatto che gli autori delle dichiarazioni mediche hanno sottolineato che l'assenza di un referente, di una supervisione e di un'assistenza potrebbe portare a una ricaduta.

9. Ritengo che la Camera abbia avuto ragione di concludere nel presente caso che l'espulsione del ricorrente costituiva una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, e che mentre il farmaco in questione era generalmente disponibile in Turchia, era difficile determinare con certezza se, nel caso di espulsione verso la Turchia, il ricorrente avrebbe avuto una reale possibilità di ricevere il trattamento psichiatrico di cui aveva bisogno, comprese le misure di monitoraggio e di supervisione necessarie per il buon funzionamento della terapia ambulatoriale intensiva. Ritengo pertanto che la Camera abbia avuto ragione nel ritenere che vi fossero seri dubbi sulla disponibilità di un trattamento adeguato, in quanto le autorità nazionali non avevano ottenuto le necessarie garanzie al riguardo dal paese di destinazione (*Savran c. Danimarca*, n° 57467/15, §§ 65 -67, 1° ottobre 2019).

### **III. Una interpretazione e una applicazione effettive e non restrittive dell'articolo 3 della Convenzione**

10. Leggendo i paragrafi da 140 a 148 della sentenza, sotto il titolo “Applicazione dei principi pertinenti al caso di specie”, mi sembra chiaro che la Corte abbia concluso che non vi sia stata alcuna violazione dell'articolo 3 della Convenzione, seguendo quindi, come spiegherò rispettosamente in seguito, un'interpretazione e un'applicazione eccessivamente restrittiva dell'articolo 3 sui fatti del caso. Tuttavia, tale interpretazione non rende effettivo il diritto sancito dall'articolo 3. Come è stato giustamente osservato, “il principio di effettività contraddice essenzialmente la nozione di interpretazione restrittiva dei trattati, che non fa parte del diritto internazionale” (Alexander Orakhelashvili, *The Interpretation of Acts and Rules in Public International Law*, Oxford, 2008, ristampato nel 2013, p. 414; si veda anche Hersch Lauterpacht, “Restrictive Interpretation and the Principle of Effectiveness in the Interpretation of Treaties”, *BYBIL* (1949), XXVI, 48, p. 67-69). Ritengo che un'interpretazione restrittiva sia incompatibile con il principio di effettività, non solo come metodo di interpretazione ma anche come norma di diritto internazionale inerente alle disposizioni convenzionali che sanciscono i diritti fondamentali. Il principio di effettività come norma di diritto internazionale inerente all'articolo 3 richiede che il diritto di non subire trattamenti inumani garantito dall'articolo 3 sia effettivo e trattato come tale. Allo stesso tempo, il principio di effettività come metodo di interpretazione aiuta a garantire questa effettività della norma derivante dall'articolo 3, senza permettere che un'interpretazione restrittiva impedisca al diritto in questione di essere pratico ed efficace. Descriverei questo funzionamento difensivo del principio di effettività come il “sistema immunitario” della Convenzione, il cui scopo è di proteggerla da tutto ciò che le sarebbe contrario.

#### **IV. Un trattamento inumano e degradante all'origine della doglianza**

11. Certamente, il ricorrente non ha specificato nelle sue osservazioni quale dei tre diritti garantitigli dall'articolo 3 - il diritto di non essere sottoposto a tortura, il diritto di non essere sottoposto a trattamenti inumani o il diritto di non essere sottoposto a trattamenti degradanti - ritiene sia stato violato nel presente caso. Appare, tuttavia, dal modo in cui ha presentato la sua doglianza alla Corte e dal modo in cui la Corte ha esaminato questa doglianza nella sentenza, che egli lamentava una violazione del suo diritto a non essere sottoposto a trattamenti inumani. In questa opinione, quindi, esaminerò anche il reclamo del ricorrente sotto questa angolazione.

#### **V. Natura dell'atto vietato dall'articolo 3**

12. Quando uno Stato membro (in questo caso, la Danimarca) ordina l'espulsione di un cittadino straniero verso un paese (in questo caso, la Turchia) dove sarebbe esposto a un rischio di grave deterioramento del suo stato di salute e di subire un trattamento inumano, lo Stato in questione è vincolato da un "obbligo di non respingimento". Se lo Stato procede comunque all'espulsione (del ricorrente, in questo caso), allora il suo obbligo negativo non è soddisfatto (*Paposhvili c. Belgio* [GC], n. 41738/10, 13 dicembre 2016; si veda anche Natasa Mavronicola, *Torture, Inhumanity and Degradation under Articolo 3 of the ECHR - Absolute Rights and Absolute Wrongs* (Hart, Oxford/London/New York/New Delhi/Sydney, 2021, pp. 178-179). In questi casi, l'atto vietato dall'articolo 3 (atto illecito) sarebbe l'atto di espulsione effettuato senza che lo Stato membro tenga conto (o sia a conoscenza) del fatto che, a causa del suo stato di salute, la persona interessata potrebbe trovarsi in una situazione che costituisce un trattamento inumano nel paese verso cui è espulsa (*ibid.*). Ritengo che questo è quello che è successo nel caso in questione.

#### **VI. Analisi e critica del criterio adottato nella sentenza *Paposhvili* e nella presente sentenza**

13. La presente sentenza segue il criterio stabilito in *Paposhvili* per quanto riguarda l'obbligo di non respingimento e per il quale, affinché si possa rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, l'allontanamento di un individuo nel paese di destinazione deve averlo esposto a “un declino grave, rapido e irreversibile della salute che comporti intense/gravi sofferenze o una riduzione significativa della speranza di vita” (sottolineato e corsivo aggiunti) (paragrafi 134-143 della sentenza, e *Paposhvili*, supra, § 183). Questo criterio comprende diversi rami, che a loro volta si suddividono in diversi sotto-rami. I tre elementi evidenziati nell'esposto di cui sopra – “declino”, “sofferenza” e “riduzione dell'aspettativa di vita” -

sono le componenti principali, e l'ultima rappresenta un'alternativa alle prime due. I primi tre elementi che appaiono in corsivo nell'esposto-“grave”, “rapido” e “irreversibile” - sono aggettivi che qualificano la nozione di “declino” in modo molto restrittivo. Gli ultimi due aggettivi, “gravi/intense” e “significativa”, sono altrettanto restrittivi nel descrivere la “sofferenza” e la “ridotta aspettativa di vita”.

20. Esaminerò ogni componente e i suoi aggettivi associati separatamente, al fine di mostrare che questo criterio a più rami e sotto-rami proposto dalla Corte in *Paposhvili* e nella presente sentenza potrebbe portare a una restrizione assoluta che porterebbe essa stessa all'estinzione di un diritto assoluto. Questo non equivale a dire che la soglia di gravità richiesta per rientrare nell'articolo 3 dovrebbe essere alta.

**A. La nozione di “declino” e le sue tre condizioni restrittive : “grave”, “rapida” e “irreversibile”**

*1. Il “declino” deve essere “rapido” e “irreversibile” affinché l'espulsione del ricorrente rientri nell'articolo 3?*

14. Nella sentenza *Paposhvili* e nel presente caso, la Corte ha considerato che il “declino” deve essere “grave”, “rapido” e “irreversibile” allo stesso tempo. A mio avviso, questi tre aggettivi funzionano nella sentenza come sotto-componenti del diritto a non essere sottoposti a trattamenti inumani sancito dall'articolo 3. Ritengo che il carattere imperativo di queste condizioni restrittive impone una soglia straordinariamente alta - anzi irraggiungibile -, ancora più alta della già alta soglia imposta dall'articolo 3 nei casi di non-refoulement in cui il motivo addotto non è medico. Potrei accettare la condizione aggiunta dall'aggettivo “grave”, ma non quelle aggiunte dagli aggettivi “rapido” e “irreversibile”, che trovo troppo restrittivi e incompatibili con il carattere assoluto del diritto sancito dall'articolo 3, tanto più che la loro assenza non rende automaticamente meno grave un declino “grave” causato dalla schizofrenia. Inoltre, richiedere che il “declino” causato dalla schizofrenia sia “irreversibile” non è coerente con la natura della malattia, che è caratterizzata dalla sua natura fluttuante e dal fatto che qualsiasi tentativo di stabilizzazione può funzionare solo se il paziente è regolarmente monitorato. Rispettosamente sostengo, tuttavia, che né il tribunale regionale né la Corte hanno considerato correttamente la questione del monitoraggio regolare del ricorrente in questo caso.

*2. L'espulsione del ricorrente poteva esporlo a un declino “grave”, “rapido” e “irreversibile”?*

15. Ritengo che anche se le tre condizioni restrittive aggiunte dagli aggettivi in questione alla nozione di “declino” dello stato di salute del

ricorrente dovessero essere soddisfatte affinché l'articolo 3 potesse trovare applicazione nel caso di specie, esse avrebbero potuto essere considerate soddisfatte, dato che il ricorrente non ha potuto beneficiare del monitoraggio e della supervisione necessari a Konya, in Turchia. A questo proposito, va notato che c'è solo una struttura medica generale e nessuna struttura psichiatrica a Konya (paragrafo 71 della sentenza). Noto anche, da un punto di vista più generale, che secondo l'Atlante della Salute Mentale 2017 dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, la Turchia ha il minor numero di psichiatri pro capite, con 1,64 psichiatri ogni 100.000 abitanti (paragrafo 93 della sentenza). Si può dedurre da quanto sopra che è improbabile che il ricorrente riceva una supervisione adeguata in Turchia. Tuttavia, vista gli antecedenti medici dell'interessato, tale misura è importante per la sua salute. La prima condizione che richiede che il declino sia “grave” era quindi soddisfatta.

16. Per quanto riguarda la seconda condizione (che il declino sia “rapido”), bisogna anche notare che l'allontanamento del ricorrente avrebbe potuto anche portare a un rapido declino del suo stato di salute, poiché nel paese in cui avrebbe dovuto risiedere sarebbe stato isolato e non avrebbe avuto nessun familiare vicino (paragrafo 70 della sentenza). Questa situazione gli avrebbe molto probabilmente causato la depressione e accelerato l'insorgenza di episodi di schizofrenia.

24. Anche la terza condizione (che il declino sia “irreversibile”) avrebbe potuto essere considerata soddisfatta, poiché se non fosse stato monitorato durante l'assunzione del Leponex, avrebbe rischiato di sviluppare un'insufficienza del sistema immunitario, uno degli effetti indesiderabili più gravi che possono essere provocati dal farmaco in questione.

## **B. Il concetto di “sofferenze” e la restrizione imposta dall'aggettivo “gravi/intense”**

*1. La nozione di “gravi sofferenze” dovrebbe essere un elemento inseparabile dalla nozione di “trattamento inumano”?*

17. Contrariamente alla maggioranza nella sentenza, ritengo che l'esistenza di gravi sofferenze non dovrebbe essere una componente del diritto di non essere sottoposti a trattamenti inumani sancito dall'articolo 3, per diverse ragioni fondamentali:

a) Il termine “gravi/intense sofferenze” non appare in nessuna parte nell'articolo 3.

b) Nell'espressione “trattamento inumano”, l'aggettivo “inumano” significa, letteralmente, quando applicato ad “atti, comportamenti, etc.: brutale, selvaggio, barbaro, crudele”. (James A.H. Murray, Henry Bradley, W.A. Craigie, C.T. Onions e R.W. Burchfield (eds.), *The Oxford English Dictionary*, 2a edizione, Clarendon Press, Oxford, 1989, vol. VII, p. 973). In nessuno punto di questa definizione è menzionata la nozione di

“intensa/grave sofferenza”, ma la nozione di “sofferenza” è inclusa nella nozione di “trattamento crudele”, che si riferisce al fatto di infliggere sofferenza o dolore ad altri senza mostrare le qualità umane di compassione o misericordia, sia che questa assenza di qualità umane sia spiegata dal piacere di causare sofferenza o da una sinistra indifferenza alla sofferenza della vittima. Questa è la definizione di “trattamento crudele” nei principali dizionari (si veda, per esempio, la definizione di “crudele” quando questo aggettivo si riferisce a una persona: J.A. Simpson e E.S.C. Weiner, (eds.), *The Oxford English Dictionary*, 2a edizione, Clarendon Press, Oxford, 1989, vol. IV, p. 78, e C. Soanes e A. Stevenson (eds.), *Concise Oxford English Dictionary*, 11a edizione, OUP, Oxford 2004, p. 344).

c) Nella sentenza *Bouyid c. Belgio* ([GC], n. 23380/09, § 87, CEDU 2015), la Corte ha chiarito che “i maltrattamenti che raggiungono una [...] soglia minima di gravità comportano generalmente lesioni corporali o gravi sofferenze fisiche o mentali” (corsivo aggiunto). Il termine “maltrattamento” si riferisce a qualsiasi tipo di “tortura”, “trattamento inumano” o “trattamento degradante” secondo l’articolo 3. L’espressione “in generale” nella citazione di cui sopra mostra che per la Corte, l’esistenza di “intense/gravi sofferenze” non è un criterio indispensabile in relazione a questi tre tipi di maltrattamenti. Dal resto dell’affermazione in questione (“anche in assenza di tali abusi, quando il trattamento umilia o degrada un individuo (...)”) è chiaro che il concetto di “sofferenza” non è una componente del concetto di “trattamento degradante”. Al contrario, la nozione di “sofferenza” è una componente sia della nozione di “tortura” che di quella di “trattamento inumano”. Tuttavia, la nozione di “sofferenza intensa/grave” è solo una componente della nozione di “tortura” e non di “trattamento inumano”.

d) Alterare, aggiungendo parole, la definizione ordinaria di concetti convenzionali come “trattamento inumano” in questo caso, e aggiungere restrizioni a questi concetti aggiungendo nozioni supplementari al loro significato ordinario, è chiaramente un’interpretazione restrittiva di una disposizione che, dopo tutto, garantisce un diritto assoluto. La natura e il carattere assoluti di questo diritto sarebbero compromessi se gli venissero imposte delle restrizioni. La restrizione aggiunta dall’aggettivo “intense/gravi” alla nozione di “sofferenze” diventa tanto più forte se si adotta l’opinione sviluppata nella sentenza che il declino che dà luogo alle “sofferenze” deve essere “rapido” e “irreversibile”.

(e) L’innalzamento della soglia di intensità della sofferenza ad un tale livello finisce inevitabilmente per sottrarre automaticamente alla protezione dell’articolo 3 qualsiasi trattamento che non raggiunga tale soglia ma che causi comunque una sofferenza di cui l’autore gode o di cui non si preoccupa. La vittima di tale trattamento sarebbe così privata della protezione offerta dalla Convenzione, e l’autore non sarebbe ritenuto responsabile ai sensi della Convenzione. Una tale conseguenza potrebbe

minare il principio dello Stato di diritto, poiché gli agenti degli Stati membri potrebbero usarla a loro vantaggio per infliggere sofferenze fino a una certa soglia senza venir meno al loro obbligo negativo ai sensi dell'articolo 3. Inoltre, se la denuncia riguarda un “trattamento degradante”, la “gravità dell'atto dipende dalla sua natura, non solo dalle conseguenze che comporta” (Natasa Mavronicola, *op. cit.*, p. 92). In *Bouyid*, la polizia aveva solo schiaffeggiato il ricorrente, senza infliggerle alcuna sofferenza intensa/grave o duratura, eppure la Grande Camera ha concluso che la vittima aveva subito un “trattamento degradante”. “La sentenza *Bouyid* dimostra forse che la ‘gravità’ di un atto non deriva direttamente dalla gravità del danno subito o della sofferenza inflitta, ma dalla natura dell'atto in questione” (*ibid.*). Il confronto tra “trattamento inumano” e “trattamento degradante” ha solo lo scopo di mostrare l'incoerenza della soglia di gravità. La soglia di gravità del “trattamento inumano” dipende anche, come nel caso del “trattamento degradante”, dalla natura dell'atto in questione, che, come in questo caso, è generalmente caratterizzato dall'indifferenza alla sofferenza causata. Pertanto, richiedere che il “trattamento inumano” sia involontario sarebbe troppo restrittivo e porterebbe l'atto a non rientrare nell'ambito dell'articolo 3.

(f) Nella presente sentenza, la maggioranza ha tratto l'espressione “intense/gravi sofferenze” da un passaggio della sentenza *Paposhvili* (supra, § 183) e le ha dato lo stesso peso come se fosse stato un termine della Convenzione da interpretare. Allo stesso tempo, ignorava che il passaggio di *Paposhvili* proveniva da una parte della sentenza intitolata “principi generali”, in cui la Corte si limitava ad esercitare la sua discrezionalità proponendo, di sfuggita (*obiter*), una serie di esempi di ciò che intendeva per “altre circostanze molto eccezionali”, senza naturalmente cercare di enumerare in modo esaustivo tutti i casi di maltrattamento. Questi esempi erano basati sui fatti del caso, che riguardava un paziente affetto da leucemia linfocitica cronica, una malattia che ovviamente causa intense/gravi sofferenze. La Corte non ha quindi detto che l'esistenza di “intense/gravi sofferenze” è un criterio indispensabile affinché il maltrattamento rientri nell'ambito dell'articolo 3. Nel caso di specie, la Corte avrebbe dovuto trarre da *Paposhvili* il ragionamento ivi seguito. Nella sentenza *Paposhvili*, la Corte ha ritenuto che l'allontanamento del ricorrente in Georgia avrebbe violato l'articolo 3 (*ibid.*, § 206), ed è giunta a questa conclusione perché, “in assenza di una valutazione da parte delle autorità nazionali del rischio incorso dal ricorrente alla luce dei dati relativi al suo stato di salute e l'esistenza di un trattamento adeguato in Georgia, gli elementi di informazioni a disposizione delle autorità non erano sufficienti a permettere loro di concludere che, in caso di invio in Georgia, egli non avrebbe corso un rischio reale di trattamento contrario all'articolo 3 della Convenzione” (*ibid.*, §§ 205 e 183). Il ricorrente nel presente caso ha sostenuto, tra l'altro, che le autorità nazionali non avevano valutato il rischio

che egli sarebbe stato esposto a maltrattamenti in caso di allontanamento verso il paese di destinazione. Tuttavia, la Corte non ha mai esaminato questo argomento, anche se questo era, come ho spiegato sopra, l'unico motivo per cui la Corte aveva ravvisato una violazione in Paposhvili. Nel presente caso, la Corte non ha spiegato perché non ha seguito la sentenza Paposhvili su questo punto, che ne costituiva difatti la ratio decidendi. Con tutto il rispetto, ritengo che la maggioranza non abbia tenuto conto, come ho fatto nella presente opinione, dell'articolo 19 della Convenzione, che conferisce alla Corte il compito di “assicurare il rispetto degli obblighi derivanti alle Alte Parti contraenti dalla [...] Convenzione e dai suoi protocolli”.

2. *Qual è la soglia di gravità per un trattamento inumano?*

18. A mio modesto parere, non è l'intensità della sofferenza, ma la presenza cumulativa di una sofferenza (non necessariamente “intensa/grave”) da parte della persona interessata e l'indifferenza da parte delle autorità nazionali che rende alta la soglia di gravità che deve essere soddisfatta affinché un “trattamento inumano” rientri nell'ambito dell'articolo 3.

3. *L'espulsione del ricorrente poteva esporlo a “gravi/intense sofferenze”?*

19. Ritengo che anche se l'esistenza di “gravi/intense sofferenze” fosse un criterio indispensabile per la constatazione di un trattamento inumano, si sarebbe potuto considerare che il ricorrente avrebbe subito gravi sofferenze in seguito alla decisione di espellerlo in Turchia. È chiaro dalla definizione della sentenza *Binsaid* (supra paragrafo 2 della presente opinione) che la schizofrenia paranoide può causare sintomi che riguardano il linguaggio, la capacità di previsione, le emozioni, le percezioni e il movimento, e si manifesta con episodi psicotici accompagnati da deliri, allucinazioni, pensiero disorganizzato o frammentato e movimento catatonico, così come l'ottundimento emotivo, la difficoltà di comunicare con gli altri, la mancanza di motivazione e l'incapacità di eseguire o completare i compiti quotidiani.

20. Sia oggettivamente che soggettivamente, questi sintomi avrebbero potuto causare al ricorrente un'intensa sofferenza a causa dell'espulsione e della mancanza di una supervisione costante e adeguata. Questo è ciò che il ricorrente ha sostenuto (paragrafo 89 della sentenza). Dagli elementi fattuali del caso risulta che il ricorrente era esposto a un rischio elevato di diventare pericoloso per gli altri. A mio parere, la distinzione fatta tra il rischio di diventare pericolosi per gli altri e il rischio di diventare pericolosi per se stessi è artificiale e superficiale. La considerazione più importante dovrebbe essere la gravità di una malattia che, tra gli altri sintomi, può avere

conseguenze pericolose o catastrofiche per il paziente e per gli altri. Inoltre, se il ricorrente dovesse causare danni ad altri in un momento in cui non ha più il controllo delle sue azioni, come si può essere sicuri che, dopo aver riacquisito il controllo, non soffrirà intensamente a causa di ciò che ha fatto? Orbene, il ricorrente afferma che si rammarica di aver causato un danno ad altri (paragrafo 40 della sentenza), che di per sé può essere accompagnato da una certa sofferenza.

21. Pertanto, a mio modesto parere, i criteri oggettivi e soggettivi che devono essere soddisfatti affinché le sofferenze a cui sarebbe stato esposto il ricorrente in caso di espulsione in Turchia rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 3 sarebbero stati soddisfatti, data la natura della sua malattia e il fatto che le autorità danesi non hanno cercato di determinare l'evoluzione di tale malattia in assenza delle necessarie misure di monitoraggio e sorveglianza in Turchia. A questo proposito, è importante dire che dai rapporti del servizio immigrazione risulta che il ricorrente non ha legami con la Turchia e in particolare non ha contatti con persone residenti in questo paese, e che non parla turco e ha solo qualche conoscenza del curdo (paragrafo 15 della sentenza). Inoltre, risulta da un rapporto di polizia presentato dal Governo che egli risiede attualmente in un piccolo paese di 1.900 abitanti situato a 140 km da Konya (paragrafo 70 della sentenza). Questi diversi elementi contribuiscono a fare del ricorrente un recluso. Anche il di Copenaghen, nel suo ragionamento, ha ritenuto necessario prendere in considerazione le dichiarazioni della vittima quanto al fatto che non aveva una famiglia o una rete sociale in Turchia, che il paese dove aveva vissuto con la sua famiglia nei primi anni della sua vita era a 100 km da Konya, la città più vicina, e quindi lontano da qualsiasi supporto psichiatrico, e che aveva una comprensione molto scarsa del turco, parlando il curdo.

22. La Corte dichiara al punto 2 del dispositivo che l'articolo 8 è stato violato. Sono d'accordo con questa constatazione, ma ritengo che nel corpo della sentenza (paragrafi da 178 a 198), la Corte, a mio avviso a torto, la limita al solo diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata, escludendo il suo diritto al rispetto della sua vita familiare. La Corte (paragrafo 191 della sentenza) osserva giustamente che il ricorrente è più vulnerabile di un ordinario "immigrato stabilito" soggetto a una misura di espulsione e che il suo stato di salute è un fattore da prendere in considerazione nell'esercizio del bilanciamento. Altrove (paragrafi 195, 196 e 201 della sentenza), essa conclude giustamente che le autorità nazionali non hanno preso in considerazione e bilanciato i diversi interessi in gioco, cioè lo stato di salute del ricorrente e l'interesse della società in merito alla "natura e gravità" del reato. Per questo motivo, la Corte ha ravvisato una violazione dell'articolo 8. Questa constatazione, basata sull'assenza di un esame di proporzionalità adeguato in relazione alla denuncia sollevata ai sensi dell'articolo 8, non dovrebbe essere diversa da quella che dovrebbe

essere fatta ai sensi dell'articolo 3. In effetti, quando non hanno bilanciato lo stato di salute del ricorrente con l'interesse generale sotto il titolo “vita privata” dell'articolo 8, le autorità nazionali hanno adottato lo stesso approccio superficiale quando hanno esaminato il rischio per il ricorrente di essere esposto a trattamenti inumani a causa della mancanza di garanzie dal paese di destinazione e quando non hanno valutato il rischio in questione in termini della soglia di gravità richiesta dall'articolo 3. Questo argomento sarebbe ancora più forte se si trovasse anche una constatazione di violazione del diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare. Infatti, il fatto che la vittima si trovi in Turchia senza la sua famiglia e che viva in isolamento gli causerebbe, visto il suo stato di salute, una sofferenza maggiore.

**C. L'alternativa alla nozione di “declino che porta a intense/gravi sofferenze”: la nozione di “riduzione della speranza di vita” e la condizione restrittiva dell'aggettivo “significativo”**

*1. Il criterio della « riduzione significativa dell'aspettativa di vita » è giustificato?*

23. L'espressione “riduzione dell'aspettativa di vita” è utilizzata nella sentenza *Paposhvili* (supra, § 183; si veda la congiunzione “o”) e nella presente sentenza (paragrafo 143 della sentenza, si veda l'espressione “né, *a fortiori*”) in alternativa (*a fortiori*) all'esistenza di un rischio che l'interessato sia esposto a un “declino rapido e irreversibile del suo stato di salute con conseguente grave sofferenza”. A mio parere, non c'è alcuna giustificazione per un tale criterio, accompagnato dalla condizione restrittiva che la riduzione della speranza di vita sia “significativa”. Di nuovo, questo è un criterio troppo restrittivo che non è compatibile con la portata dell'articolo 3 e la natura di un diritto assoluto.

*2. L'espulsione del ricorrente era suscettibile di esporlo a un “rischio di riduzione significativa della sua aspettativa di vita”?*

24. Al paragrafo 144 della sentenza, la Corte afferma che, contrariamente a quanto da essa constatato in altri due casi (*Binsaid*, supra, e *Tatar c. Svizzera*, n. 65692/12, 14 aprile 2015), non può concludere, in assenza di prove convincenti a riguardo, che il ricorrente abbia mai presunto un rischio di comportamento autolesionistico. Questa constatazione non tiene conto né dell'affermazione del ricorrente che presumeva un rischio di autolesionismo (paragrafo 95 della sentenza), né del fatto che, nemmeno negli altri due casi da cui si discosta la Corte non aveva prove che il ricorrente avesse tentato il suicidio, ma solo la perizia che sussisteva un rischio di suicidio in ragione del suo stato di salute.

25. Anche se non c'erano prove evidenti che la vittima fosse a rischio di suicidio, il rischio di suicidio non può essere escluso nel suo caso, data la gravità della sua malattia, la sua situazione personale, il suo isolamento combinato con l'uso del Leponex, il rischio di cedimento del suo sistema immunitario e il fatto che l'interessato aveva già commesso un'aggressione in circostanze molto aggravanti.

34. La probabilità che il ricorrente si suicidi può essere confermata dalle statistiche. In un rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (Angelo Barbato, *Schizophrenia and Public Health*, Organizzazione Mondiale della Sanità, Ginevra, 1998, [https://www.who.int/mental\\_health/media/in/55.pdf?ua=1](https://www.who.int/mental_health/media/in/55.pdf?ua=1), p. 12) che tratta delle conseguenze della schizofrenia, in particolare sulla mortalità, si legge:

#### “4.1 Mortalità

Mentre la schizofrenia non è di per sé una malattia mortale, il tasso di mortalità delle persone con schizofrenia è almeno il doppio di quello della popolazione in generale. In passato, si è ipotizzato che questo eccesso di mortalità fosse dovuto alle cattive condizioni di vita associate a un prolungato internamento, con conseguente alta incidenza di tubercolosi e altre malattie contagiose (Allebeck, 1989). Orbene, questo problema può sorgere quando un gran numero di pazienti rimane per lunghi periodi in strutture affollate comparabili a manicomi.

Tuttavia, studi recenti su persone non con schizofrenia non interenate hanno dimostrato che il suicidio e altri incidenti sono tra le principali cause di morte sia nei paesi in via di sviluppo che in quelli sviluppati (Jablinsky et al., 1992). Il suicidio, in particolare, sembra essere una fonte di preoccupazione crescente, poiché è stato stimato che il rischio di suicidio nel corso della vita associato alla schizofrenia è più del 10%, che è circa dodici volte più alto che per il resto della popolazione (Caldwell e Gottesman, 1990). I pazienti con schizofrenia sembrano anche essere a più alto rischio di morire per malattie cardiovascolari (Allebeck, 1989), possibilmente legate a uno stile di vita non sano, a un accesso limitato all'assistenza sanitaria e agli effetti collaterali dei farmaci antipsicotici.”

#### **D. L'intensione e l'estensione dell'espressione “trattamento inumano”, e il principio di effettività**

26. Come ho fatto nella mia opinione concorrente in *S.M. c. Croazia* ([GC], no. 60561/14, 25 giugno 2020) riguardante il termine “lavoro forzato o obbligatorio” sancito dall'articolo 4 § 2 della Convenzione, desidero nel presente caso procedere per quanto riguarda un'altra disposizione della Convenzione, e più precisamente il termine “trattamento inumano”, esaminare sia la sua *intensione* (cioè le sue caratteristiche o qualità essenziali, il suo genere e la sua unità) che la sua *estensione* (cioè il suo spettro, o i casi precisi che copre, le diverse specie e categorie che raggruppa), come nel campo della logica. Per evitare di ripetermi, rimando il lettore ai paragrafi da 14 a 24 dell'opinione che ho scritto in questo caso riguardo a queste due dimensioni nella logica. Nella presente sentenza, è

con il fatto che la maggioranza si riferisce ai casi più estremi che rientrano nell'*estensione* dell'espressione “trattamento inumano” per non determinare o definire l'*intensione* su questa base che non sono d'accordo. In effetti, questa metodologia soffre di gravi difetti: tratta erroneamente l'*estensione* e l'*intensione* del termine “trattamento inumano” come una stessa cosa; non tiene conto che esiste una proporzionalità inversa tra queste due dimensioni, cioè che quando l'*estensione* si restringe, l'*intensione* si espande, e viceversa (paragrafo 20 dell'opinione citata (*ibid*)).

27. Il principio di efficacia come metodo di interpretazione e norma di diritto internazionale inerente alla disposizione pertinente della Convenzione serve ad ampliare la portata di termine convenzionale, nei limiti, ovviamente, della lettera e dello scopo della disposizione in questione. A questo proposito, a mio avviso, è necessario limitare il più possibile l'*intensione* del termine in questione, e ampliare il più possibile la sua *estensione*. Questo può essere fatto sia diminuendo l'*intensione* che aumentando l'*estensione*. In entrambi i casi, il risultato sarà lo stesso: il significato del termine in questione sarà stato ampliato. Il modo migliore per ampliare il significato di un termine è prima di tutto diminuirne l'*intensione*, riducendo alcune caratteristiche. In effetti, l'*intensione* è associata all'obiettivo della Convenzione, che il principio di efficacia mira a servire in modo prioritario. Nella fattispecie, l'*intensione* del termine “trattamento inumano” corrisponde a un trattamento che causa sofferenza e ha la caratteristica di essere crudele, e quindi privo delle qualità umane di compassione e misericordia, e la sua *estensione* comprende una vasta gamma di trattamenti considerati inumani, non limitata a casi molto eccezionali di trattamento inumano. La sentenza sottrae i casi estremi all'*estensione* del concetto di “trattamento inumano” e li aggiunge alla sua *intensione* per farne delle caratteristiche aggiuntive, riducendo così sia il significato del termine che la protezione offerta dalla legge in questione. Con tutto il rispetto per la maggioranza, questo approccio contravviene al principio di efficacia, mentre l'approccio qui proposto amplia la portata del diritto in questione e lo rende più pratico ed efficace.

## **VII. Perché l'obbligo di non respingimento dovrebbe applicarsi solo in “casi molto eccezionali”? Discriminazione contro gli stranieri gravemente malati**

28. Si dovrebbe indagare sul perché la soglia richiesta alle autorità nazionali per essere soggette all'obbligo di non respingimento nei confronti di uno straniero gravemente malato dovrebbe essere così alta da essere raggiunta solo in “casi molto eccezionali”.

38. Prima della sentenza Paposhvili, la questione dell'obbligo di non respingimento degli stranieri malati è stata sollevata ai sensi dell'articolo 3 in diversi casi (*D. c. Regno Unito*, 2 maggio 1997, Recueil des arrêts e

decisiones 1997 III, e *N. c. Regno Unito* [GC], n. 26565/05, CEDU 2008), in cui la Corte ha concluso che l'obbligo in questione si applicava in “casi molto eccezionali” o in casi che rientrano nel campo del diritto umanitario.

29. Nella sentenza *Paposhvili*, la Corte ha offerto un'interpretazione un po' più flessibile, fornendo esempi di fattori che potrebbero dar luogo alla constatazione di un “caso molto eccezionale”. Al paragrafo 183 ha affermato che l'esistenza di un rischio reale per uno straniero di essere esposto a intense/gravi sofferenze o a una riduzione significativa della speranza di vita a causa dell'assenza di un trattamento adeguato potrebbe essere analizzato in una violazione dell'articolo 3.

40. La suddetta giurisprudenza secondo cui l'obbligo di non respingimento si applica solo a “casi molto eccezionali” potrebbe, a mio modesto parere, essere criticata sulla base delle seguenti considerazioni:

a) Come tutte le altre disposizioni della Convenzione, l'articolo 3 dovrebbe essere interpretato e applicato in modo coerente e non applicando due pesi e due misure a seconda che il caso riguardi l'espulsione di uno straniero esposto a un rischio di trattamento inumano in caso di espulsione o che riguardi un altro tipo di trattamento inumano. In ogni caso, una tale interpretazione sarebbe contraria ai principi di uguaglianza e di non discriminazione riflessi nel termine “nullo” dell'articolo 3 e sanciti dall'articolo 14 della Convenzione e dal Protocollo n. 12 della Convenzione. Credo che un'interpretazione non possa essere considerata conforme al principio di efficacia se non rispetta i principi di uguaglianza e di non discriminazione. Inoltre, come ha giustamente osservato Natasa Mavronicola (*op. cit.*, p. 182):

“Il fatto di distinguere gli 'stranieri gravemente malati' fa parte di una dinamica di esclusione: una soglia più elevata in ragione dello status di 'straniero' di una persona tradisce la volontà di negare agli 'stranieri' un certo grado di protezione ai sensi dell'articolo 3. Una tale differenziazione può essere considerata come fondamentalmente snaturare, o addirittura rischiare di spostare parzialmente, la protezione di questo diritto e, di conseguenza, come andare contro il suo carattere assoluto.”

b) La questione di sapere se il trattamento inumano in questione sia stato inflitto direttamente dalle autorità dello Stato in cui risiede o da quelle dello Stato in cui viene espulso sarebbe irrilevante al fine di valutare se la soglia di gravità richiesta per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3. Dopo tutto, come ho spiegato sopra, è l'atto di espulsione che è la causa del trattamento inumano. A questo proposito, la Corte nella sentenza *Saadi c. Italia* ([GC], no. 37201/06, § 138, CEDU 2008) si è espressa come segue:

“(…) [L]a Corte non può sottoscrivere la tesi (...) secondo cui, ai fini dell'articolo 3, si debba distinguere tra i trattamenti inflitti direttamente da uno Stato firmatario e quelli che possono essere inflitti dalle autorità di uno Stato terzo, poiché la protezione contro questi ultimi deve essere bilanciata con gli interessi della comunità nel suo insieme.”

c) L'origine del rischio incorso non altererebbe assolutamente il livello di protezione garantito dalla Convenzione. Come la Corte ha affermato in *Tarakhel c. Svizzera* (no. 29217/12, § 104, CEDU 2014) :

“L'origine del rischio incorso non altera assolutamente il livello di protezione garantito dalla Convenzione e gli obblighi che essa impone allo Stato autore della misura di espulsione. Non esime lo Stato dall'esaminare in modo approfondito e individualizzato la situazione della persona sottoposta alla misura e dal rinviare il riesame nel caso in cui sia accertato il rischio di trattamenti inumani o degradanti.”

**VIII. In caso di dubbio sulla questione di sapere se la soglia di gravità elevata richiesta è soddisfatta, si dovrebbe applicare la massima *in dubio in favorem pro jure/libertate/persona***

30. Ho già detto che l'alta soglia di gravità richiesta dall'articolo 3 è stata soddisfatta in questo caso. Tuttavia, ritengo che se si ritenesse che persiste un dubbio a questo riguardo, sarebbe opportuno applicare le massime giuridiche *in dubio in favorem pro jure/libertate/persona* e *ut res magis valeat quam pereat*, e arrivare alla stessa conclusione, pronunciandosi così a favore del diritto in questione. In effetti, queste massime giuridiche sono aspetti o funzioni del principio di effettività che ho già menzionato sopra. Richiedono che la legge in questione sia interpretata e applicata in modo ampio, pratico ed efficace e non in modo teorico, illusorio, restrittivo o formalistico. A questo proposito, Robert Phillimore ha detto che “[q]uando la stessa disposizione o frase ha due significati, conviene optare per quello che contribuisce meglio a mettere in pratica il fine e l'oggetto della Convenzione” (Robert Phillimore, *Commentaries upon International Law*, vol. II, Philadelphia, 1855, p. 77). Sulla stessa linea, Sir Hersch Lauterpacht, riferendosi alla pratica della Corte internazionale di giustizia, ha pertinentemente osservato che “[l]a principale pratica della Corte stessa ... è basata su principi di interpretazione che rendono il trattato efficace piuttosto che inefficace” (Sir Hersch Lauterpacht, *The Development of International Law by the International Court*, Londra, 1958, p. 305).

31. Questo aspetto del principio di effettività dovrebbe essere applicato in ogni caso, indipendentemente dalla disposizione convenzionale in causa e indipendentemente dalla soglia richiesta dalla disposizione in questione. Si applica a tutti i livelli della soglia di gravità in questione.

**IX. Ammissibilità o merito ?**

32. Dato che la Corte è giunta alla conclusione, nella presente sentenza, che la soglia di gravità richiesta per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3 non era stata raggiunta, essa avrebbe dovuto dichiarare il ricorso irricevibile - e più precisamente irricevibile *ratione materiae* - e respingerlo piuttosto che giungere ad una constatazione di non violazione.

Sono del parere che l'articolo 3 sia applicabile e che ci sia stata una violazione di questa disposizione.

## **X. Conclusione**

33. In conclusione, ritengo che ci sia stata non solo una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (sia sotto il *volet* “vita privata” che sotto quello “vita familiare”) ma anche una violazione dell'articolo 3.

34. Avendo trovato una violazione degli articoli 3 e 8, avrei concesso al ricorrente un'equa soddisfazione per i danni non pecuniari ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione. Tuttavia, dato che sono in minoranza, non è utile determinare l'importo. Rispettosamente mi dissocio dal punto di vista della maggioranza secondo cui la constatazione di una violazione dell'articolo 8 costituisce di per sé una equa soddisfazione sufficiente a riparare qualsiasi danno morale che la vittima possa aver subito. Per quanto riguarda la questione della “equa soddisfazione”, non si può dedurre dall'articolo 41 della Convenzione, nella sua forma attuale, che una “constatazione di una violazione di una disposizione della Convenzione” costituirebbe una “equa soddisfazione” sufficiente per la parte lesa. Infatti, la constatazione di una violazione è un prerequisito per l'assegnazione dell'equa soddisfazione, e le due cose non possono essere considerate come una cosa sola. Non concedere il risarcimento del danno morale a una vittima che ha subito una violazione degli articoli 8 e 3 renderebbe, a mio avviso, illusoria e fittizia la protezione di questi diritti. Una tale posizione sarebbe contraria alla giurisprudenza della Corte, che richiede che la protezione dei diritti umani sia concreta ed effettiva e non teorica e illusoria.

OPINIONE IN PARTE DISSENZIENTE COMUNE AI  
GIUDICI KJØLBRO, DEDOV, LUBARDA,  
HARUTYUNYAN, KUCSKO-STADLMAYER E  
POLÁČKOVÁ

(Traduzione)

1. Nel caso di specie, abbiamo votato a favore di una dichiarazione di non violazione dell'articolo 3 della Convenzione, condividendo pienamente il ragionamento e la conclusione di questa parte della sentenza della Corte. Tuttavia, con nostro rammarico, e per le ragioni esposte di seguito, non condividiamo l'opinione dei nostri colleghi che ci sia stata una violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

*Allontanamento di uno straniero malato (articolo 3 della Convenzione)*

2. Siamo d'accordo con questa parte della sentenza della Corte. Importante, la Grande Camera conferma la giurisprudenza della Corte sull'allontanamento degli stranieri malati come perfezionata nella sentenza di principio nel caso *Paposhvili c. Belgio* [GC], n. 41738/10, 13 dicembre 2016), che la Corte ha adottato all'unanimità.

3. Nel presente caso, la Camera non aveva applicato - e nemmeno messo in gioco - l'importante "test per il superamento della soglia di gravità" stabilito nel caso *Paposhvili* (ibid., § 183; paragrafo 140 della sentenza). Aveva ritenuto cruciale che il ritorno del ricorrente in Turchia fosse suscettibile di causargli "ulteriori disagi" e aveva dichiarato che le autorità danesi avrebbero dovuto garantire che, al suo arrivo, gli sarebbe stato messo a disposizione un "referente in grado di soddisfare le sue esigenze, con il quale sarebbe stato in contatto regolare" (paragrafi 63 e 64 della sentenza Camera). Questa posizione trascurava il fatto che non vi era alcun rischio imminente di morte e che le cure mediche di cui aveva bisogno - in particolare quelle mediche e psichiatriche - erano disponibili e accessibili per lui in Turchia.

3. In linea generale, è importante che la Corte non si discosti dai propri precedenti senza una buona ragione (si veda, ad esempio, *Chapman c. Regno Unito* [GC], no. 27238/95, § 70, CEDU 2001 I); e quando decide di discostarsi da un precedente, deve farlo in piena trasparenza.

5. Nella presente sentenza, la Corte conferma la sua giurisprudenza sull'espulsione degli stranieri malati dal territorio nazionale (paragrafi 124-132 della sentenza), sostiene che i criteri stabiliti si applicano anche alla malattia mentale (paragrafi 137-139 della sentenza) e sottolinea che è solo in "circostanze molto eccezionali" che una malattia fisica o mentale può impedire l'espulsione dello straniero dal territorio di uno Stato membro.

6. Inoltre, la Corte afferma che la schizofrenia, anche se può essere qualificata come una grave malattia mentale, non può di norma impedire l'allontanamento di uno straniero dal territorio nazionale e non soddisfa di per sé i criteri enunciati in *Paposhvili* (supra, § 183; paragrafo 143 della sentenza). Lo conferma nel caso in questione, in cui ritiene che gli elementi specifici della situazione della ricorrente non raggiungano la soglia richiesta (paragrafi 144-148 della sentenza).

7. La sentenza della Corte costituisce un'importante conferma della giurisprudenza esistente e siamo d'accordo senza riserve con il ragionamento e la conclusione su questo aspetto delle doglianze del ricorrente.

*Espulsione di uno straniero che soffre di una malattia mentale, in seguito a una condanna penale (articolo 8 de la Convenzione)*

4. Aderiamo ai principi generali enunciati nella presente sentenza (paragrafi 181-189 della sentenza). Tuttavia, con tutto il rispetto per i nostri colleghi, non siamo d'accordo con l'applicazione da parte della Corte di questi principi alle circostanze particolari del caso (paragrafi 190-201 della sentenza) e abbiamo quindi votato a favore di una dichiarazione di non violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

9. Il ricorrente è un “immigrato stabilito”, per cui sono necessari “motivi molto forti” perché la sua espulsione sia giustificata ai sensi dell'articolo 8 § 2 della Convenzione (paragrafo 193 della sentenza). A nostro avviso, tali ragioni esistevano nel caso in questione.

10. Secondo la giurisprudenza attuale, la risposta alla domanda se l'espulsione del ricorrente comporta una violazione dell'articolo 8 della Convenzione deve essere piuttosto chiara ed evidente. L'espulsione degli “immigrati stabiliti” senza “vita familiare” è giustificata nella misura in cui il reato e la sanzione sono sufficientemente gravi e lo straniero interessato ha conservato alcuni legami con il paese d'origine, anche se questi sono più deboli di quelli con il paese ospitante. Questa posizione è così profondamente radicata nella giurisprudenza della Corte che non è necessario citare esempi di precedenti in materia. È stato precisamente stabilito dalla Grande Camera in *Üner c. Paesi Bassi* ([GC], no. 46410/99, CEDU 2006 XII) e *Maslov c. Austria* ([GC], no. 1638/03, CEDU 2008).

11. I casi in cui la Corte ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione avevano caratteristiche specifiche, tra cui le seguenti: i) il reato era meno grave o la sanzione meno severa (si veda, per esempio, *Moustaquim c. Belgio*, 18 febbraio 1991, serie A n. 193 (condanna a due anni di reclusione), *Ezzouhdi c. Francia*, n. 47160/99, 13 febbraio 2001 (condanna a due anni di reclusione), e *Emre c. Svizzera*, n. 42034/04, 22 maggio 2008 (condanna totale a un anno e mezzo di reclusione)); ii) sussistevano circostanze molto specifiche (si veda, per esempio, *Nasri c.*

*Francia*, 13 luglio 1995, serie A n. 320 B (ricorrente sordomuto totalmente dipendente dalla sua famiglia, con la quale aveva sempre vissuto); iii) il ricorrente era ancora minorenne alla data di adozione della decisione di espulsione (si veda, per esempio, *Jakupovic c. Austria*, no. 36757/97, 6 febbraio 2003); iv) il ricorrente era minorenne al momento della commissione dei reati, che erano meno gravi e tipici della “delinquenza giovanile” (si veda, ad esempio, *Maslov*, supra); ovvero v) il ricorrente non aveva mantenuto i legami con il suo paese di origine (si veda, ad esempio, *Bousarra c. Francia*, no. 25672/07, 23 settembre 2010).

5. Il ricorrente nel presente è un “immigrato stabilito” senza “vita familiare” ai sensi della giurisprudenza della corte. In età adulta, aveva commesso un reato molto grave, cioè un'aggressione con circostanze molto aggravanti, perpetrata in gruppo e che ha causato la morte della vittima. Aveva trascorso la maggior parte della sua vita in Danimarca, ma non era molto ben integrato e allo stesso tempo aveva mantenuto legami sociali e culturali con il suo paese d'origine. Secondo la giurisprudenza della Corte, questi elementi sarebbero normalmente sufficienti per giustificare l'espulsione. A questo proposito, si fa riferimento all'opinione dissenziente congiunta dei giudici Kjølbrot, Motoc e Mourou-Vikström, che è allegata alla sentenza della Camera.

13. L'unico aspetto che rende questo caso interessante alla luce dell'articolo 8 della Convenzione è il fatto che il ricorrente soffre di una malattia mentale - schizofrenia paranoide - e che non è stato giudicato punibile in base all'articolo 16 § 2 del codice penale danese, ma è stato sottoposto a una misura di internamento in un istituto psichiatrico forense.

6. Non è la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sull'allontanamento o l'espulsione di uno straniero affetto da una malattia fisica o mentale. Casi di questo tipo sono stati spesso analizzati sulla base degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

15. In nessuna delle precedenti sentenze in cui ha riscontrato che non vi fosse una violazione dell'articolo 3 della Convenzione o ha dichiarato manifestamente infondato il reclamo di violazione di tale articolo, la Corte ha ritenuto che l'espulsione comporterebbe una violazione dell'articolo 8 della Convenzione (si veda, per esempio, *Aoulmi c. Francia*, no. 50278/99, CEDU 2006 I (estratti), *Ndangoya c. Svezia* (dec.), no. 17868/03, 22 giugno 2004, e *Binsaid c. Regno Unito*, no. 44599/98, CEDU 2001 I). Solo nella sentenza *Paposhivili* (supra), dove ha constatato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione, la Corte ha riscontrato anche una violazione dell'articolo 8. Tuttavia, il ricorrente in questo caso aveva una vita familiare in Belgio e la sua prognosi vitale era a rischio: soffriva di una malattia molto grave ed è morto prima della pronuncia della sentenza. In altre parole, il presente caso è il primo in cui la Corte conclude che l'espulsione di uno straniero affetto da una malattia terminale si analizza come una violazione dell'articolo 8 della Convenzione a causa di un'interferenza nella sola vita privata, mentre

la misura non solleva alcuna questione ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

16. A nostro avviso, quando l'argomento principale contro l'espulsione riguarda la malattia fisica o mentale del ricorrente, la disposizione chiave è, e deve continuare ad essere, l'articolo 3 della Convenzione. In generale, l'articolo 8 della Convenzione non offre - e non deve offrire - una protezione contro l'espulsione dello straniero affetto da una malattia fisica o mentale maggiore di quella offerta dall'articolo 3; altrimenti si rischia di trascurare e indebolire la giurisprudenza della Corte relativa all'articolo 3 della Convenzione, e questo non senza sollevare una serie di problemi complessi e molto delicati.

17. La Corte è stata chiamata in passato a pronunciarsi su diversi casi di espulsione di uno straniero dopo una condanna penale, uno dei quali riguardava questioni di salute. È chiaro da questi precedenti che la situazione personale di un ricorrente, compresa la malattia fisica o mentale, può essere ed è presa in considerazione nella valutazione della proporzionalità ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione (si veda, per esempio, *Nasri*, supra (ricorrente sordomuto), *Binsaid*, supra (ricorrente schizofrenico), *Ndangoya*, supra (ricorrente sieropositivo), *Emre*, supra (ricorrente con disturbi emotivi e di personalità), e *Khan c. Germania*, n. 38030/12, 23 aprile 2015 (ricorrente affetto da una malattia mentale; la sentenza della Camera è stata rimessa alla Grande Camera, che tuttavia non si è pronunciata sul merito del caso (*Khan c. Germania* (cancellazione dal ruolo) [GC], n. 38030/12, 21 settembre 2016).

7. Nella maggior parte dei casi che riguardavano questioni di salute, la Corte non ha riscontrato alcuna violazione dell'articolo 8 della Convenzione e ha ritenuto che l'espulsione fosse giustificata, a condizione che i “criteri Maslov” (supra, § 71) fossero soddisfatti nel caso in questione. Non ha persino trovato alcuna violazione in un caso in cui l'imputato aveva commesso un reato molto grave ma era stato dichiarato non penalmente responsabile; tuttavia, questa sentenza non è diventata definitiva, poiché il caso è stato rinviato alla Grande Camera, prima di essere cancellato dal ruolo (*Khan*, supra).

19. Solo in circostanze molto eccezionali le questioni di salute sono state considerate importanti e decisive per la constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione in un caso di espulsione (si veda, per esempio, per quanto riguarda la vita familiare del ricorrente, *Nasri*, supra).

20. Alla luce della giurisprudenza della Corte di cui sopra, è necessario chiedersi su quali basi esattamente la Corte ha concluso nel presente caso che non vi è stata alcuna interferenza con la vita familiare, ma ha comunque trovato una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, dopo aver concluso che non c'era stata alcuna violazione dell'articolo 3. Nei paragrafi seguenti, spiegheremo brevemente la base sulla quale la Corte ha concluso che l'articolo 8 è stato violato, e le ragioni per cui ci discostiamo da questo

ragionamento, che, a nostro parere, rappresenta uno sviluppo infelice nella giurisprudenza della Corte.

*Gli argomenti sui quali la Corte si basa per concludere che l'articolo 8 della Convenzione è stato violato*

8. La Corte presenta diversi argomenti a sostegno della constatazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, senza tuttavia designarne nessuno come decisivo (paragrafi 190-202 della sentenza).

22. In primo luogo, critica il tribunale regionale di non aver effettuato un esame adeguato e approfondito dell'insieme dei fattori pertinenti, e conclude quindi che la ponderazione degli interessi effettuata da tale giudice è stata insufficiente (paragrafi 196 e 199 della sentenza).

23. A nostro avviso, questo non riflette correttamente la considerazione fatta dai giudici nazionali nel caso del ricorrente. La questione dell'espulsione è stata valutata a fondo nel procedimento penale, alla luce dei criteri derivati dalla giurisprudenza della Corte (paragrafi 30, 31 e 190 della sentenza), e questo procedimento ha portato a una decisione definitiva e vincolante in materia. Il ricorrente avrebbe potuto presentare un reclamo alla Corte in merito alla decisione di espulsione del 2009, ma non l'ha fatto, per cui il procedimento penale non rientra nell'ambito del presente caso (paragrafi 171 e 190 della sentenza). La valutazione della Corte si basa quindi sulla decisione finale che è stata emessa nel procedimento di revoca che si è concluso nel 2015. In questa procedura, i giudici nazionali non sono stati chiamati a riesaminare la decisione di espulsione in quanto tale, poiché la questione era stata definitivamente decisa dalla Corte Suprema nel 2009. La questione che dovevano decidere nella procedura di revoca basata sull'articolo 50a della legge sugli stranieri era se lo "stato di salute" del ricorrente nel 2015 rendeva l'esecuzione della decisione di espulsione del 2009 "manifestamente inappropriata". I giudici nazionali hanno valutato lo "stato di salute" del ricorrente sulla base di pareri medici aggiornati, testimonianze, dichiarazioni del ricorrente e altri elementi, comprese le informazioni sulla disponibilità e l'accessibilità dei medicinali e delle cure mediche nel paese d'origine (paragrafi 32-67 della sentenza).

9. È possibile che la maggioranza non sia d'accordo con l'analisi effettuata dai giudici nazionali nel procedimento di revoca, ma è un'altra cosa criticare questa analisi come insufficiente. Questo è ciò che fa la Corte, sottolineando una serie di aspetti che a suo parere non sono stati sufficientemente considerati dal tribunale regionale; ma a nostro avviso si tratta di una critica infondata, poiché non corrisponde a ciò che i giudici nazionali sono stati chiamati a esaminare nel procedimento di revoca. Inoltre, non c'è nulla nel fascicolo che suggerisca che nel corso del procedimento di revoca il ricorrente abbia presentato argomenti che non sono stati esaminati e trattati dai giudici nazionali. Al contrario, ha sollevato

la questione del carattere definitivo del divieto di revoca per la prima volta alla fine dell'udienza davanti alla Grande Camera, in risposta a una domanda postagli da un giudice.

10. Questa parte del ragionamento della Corte sembra quindi significare in pratica che, per pronunciarsi su una domanda di revoca di una decisione di espulsione basata sull'articolo 50a della legge sugli stranieri, i tribunali danesi possono essere chiamati a esaminare il caso al di là delle questioni sanitarie e della successiva evoluzione della situazione del ricorrente.

26. In secondo luogo, la Corte affronta in dettaglio il primo criterio di *Maslov*, cioè “la natura e la gravità del reato commesso” (paragrafi 193-196 della sentenza). Essa sottolinea che il ricorrente soffriva di una malattia mentale - schizofrenia paranoide - quando ha commesso il reato in questione e che i tribunali nazionali lo avevano dichiarato non punibile e ne avevano ordinato il collocamento in un istituto psichiatrico forense, elemento che, a suo avviso, poteva avere l'effetto di “limitare il peso da dare” al primo criterio *Maslov* (paragrafo 194 della sentenza).

11. In questo contesto, occorre ricordare che il presente ricorso non riguarda il procedimento di espulsione che si era concluso nel 2009, in cui i giudici nazionali si erano pronunciati definitivamente sulla gravità del reato commesso dal ricorrente, tenendo conto in particolare della sua malattia mentale, decisione passata in giudicato, ma il procedimento di revoca che si è concluso nel 2015 (paragrafi 171 e 190 della sentenza).

28. In molti casi, la Corte ha sottolineato la natura e la gravità di alcuni reati e ha dichiarato che questi potevano giustificare una risposta ferma, compresi i reati di droga, l'omicidio, la rapina aggravata, lo stupro, l'aggressione violenta, l'uso di armi da fuoco e il terrorismo. Ha anche enfatizzato le condanne penali passate e la severità di una sentenza come elementi che potrebbero giustificare una risposta ferma.

29. Nei casi precedenti, il criterio della “natura e gravità del reato commesso” era incentrato sulla natura del reato, la severità della pena e la questione di sapere se la persona che aveva commesso il reato era minore o adulto. In alcuni casi, la Corte ha sottolineato che i reati commessi costituivano una “delinquenza giovanile”, che è meno grave, riveste un carattere essenzialmente non violento ed è commessa da un minore (*Maslov*, supra, §§ 72 e 77-83). Tuttavia, questi criteri erano basati sull'interesse superiore del bambino, che includeva l'obbligo positivo specifico dello Stato di riabilitazione.

30. Nel caso in questione, il reato commesso dal ricorrente in età adulta era innegabilmente molto grave sotto tutti i punti di vista (aggressione in circostanze molto aggravanti, commessa in gruppo e che ha causato la morte della vittima). Non vediamo perché la questione di un cambiamento della pena inflitta al ricorrente dovrebbe avere tanta importanza sulla “natura e gravità del reato commesso”. La malattia mentale dell'imputato non limita

in alcun modo il diritto dello Stato di prendere misure volte a definire l'ordine e prevenire reati.

12. È la prima volta che la Corte ha constatato che il fatto che un ricorrente sia stato giudicato non punibile ma con una misura di internamento in un istituto psichiatrico forense “ha per effetto di limitare il peso da dare” alla “natura e gravità del reato” nel bilanciamento globale degli interessi (paragrafo 194 della sentenza).

32. Inoltre, affermando che “il primo criterio *Maslov* si riferisce alla 'natura e alla gravità' del reato commesso, il che presuppone che il giudice penale competente [nel procedimento di revoca] abbia esaminato se gli atti dell'immigrato stabilito (...) abbiano raggiunto il grado richiesto di colpevolezza penale” (*ibid.*), la maggioranza ha aggiunto alla valutazione basata sul primo criterio *Maslov* un ulteriore strato, singolare nella sua natura soggettiva. Finora, la Corte, nel valutare il primo criterio di *Maslov*, “la natura e la gravità del reato”, si è concentrata sugli elementi costitutivi oggettivi del reato. Questo approccio oggettivo si basa sui fini legittimi, il tipo di interessi che lo Stato può legittimamente proteggere ai sensi del secondo paragrafo dell'articolo 8 della Convenzione e che rientrano ampiamente nel concetto di “ordine pubblico”, a cui si riferisce l'estratto della sentenza *Maslov* (supra, § 68) ripreso al paragrafo 181 della presente sentenza. A questo proposito, la Corte ha precisato che i reati di natura molto violenta potrebbero giustificare un'espulsione, anche se commessi da un minore (*ibid.*, § 85). Era la gravità oggettiva di tali reati che, secondo la Corte, poteva superare la giovane età dell'autore e anche l'interesse superiore del bambino. Le precisazioni date in questo caso sul primo criterio di *Maslov* hanno l'effetto di richiedere un esame più approfondito sia a livello nazionale che europeo.

33. Nell'aggiungere questo elemento soggettivo, senza spiegare in alcun modo come questo particolare elemento debba essere preso in considerazione se ne esistono altri, come le circostanze attenuanti, la maggioranza è andata molto lontano, non solo perché, come indicato sopra, la valutazione della colpevolezza penale del ricorrente era stata parte integrante del procedimento penale, ma anche perché questa questione era stata definitivamente decisa dai giudici nazionali nel 2009, in un procedimento penale che non è stato esaminato dalla Corte in questo caso.

13. Inoltre, notiamo che la maggioranza si astiene dal precisare quale peso debba avere il fatto che il ricorrente sia stato giudicato non passibile di pena nella valutazione complessiva di tutti i criteri pertinenti; la Corte non dice neanche che non può aver luogo un'espulsione in un caso in cui il ricorrente sia stato giudicato non passibile di pena perché la sua colpevolezza penale è stata ufficialmente esclusa al momento opportuno. In altre parole, l'assenza o il livello di colpevolezza criminale è un fattore rilevante che deve essere preso in considerazione e a cui deve essere dato un certo peso nella valutazione complessiva.

35. In terzo luogo, la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali non avessero valutato a sufficienza l'evoluzione della situazione personale del ricorrente, in particolare per quanto riguarda il suo comportamento, il suo stato di salute e il rischio di recidiva (paragrafi 190, 197, 198, 201 della sentenza).

36. Siamo colpiti e sorpresi da queste critiche. Lo stato di salute dell'imputato è stato valutato attentamente ed esaustivamente, sulla base di informazioni ed elementi completi e aggiornati (paragrafi 32-50 della sentenza).

37. Inoltre, contrariamente a quanto sembra sostenere Corte, il rischio di recidiva è stato ben valutato. I giudici hanno imposto al ricorrente un internamento in un istituto psichiatrico forense al fine di “evitare la commissione di altri reati” (articolo 68 del codice penale danese; paragrafo 75 della sentenza); inoltre, le autorità nazionali erano tenute a garantire che la misura non fosse “applicata più a lungo o più estesamente del necessario” (articolo 72 del codice penale danese; paragrafo 75 della sentenza). Così, quando nel 2014 il tribunale di Copenaghen ha deciso di convertire la misura imposta (paragrafo 57 della sentenza), lo ha fatto sulla base delle suddette disposizioni. In altre parole, il rischio di recidiva faceva parte della valutazione fatta durante la procedura di revoca. È stato proprio per gli effetti positivi del trattamento e delle cure somministrate nel periodo successivo alla decisione finale nel procedimento penale e alla decisione nel procedimento di revoca che la misura è stata modificata.

38. Rispettosamente non siamo d'accordo, nella misura in cui il ragionamento della Corte su questo punto può essere inteso come se fosse importante o decisivo, nell'analisi della proporzionalità di un'espulsione, sapere se c'è un rischio di recidiva. L'espulsione di uno straniero a seguito di una condanna penale può essere finalizzata alla “prevenzione dei reati”, ma anche, come avviene più spesso, al “mantenimento dell'ordine” (*Ndidi c. Regno Unito*, n. 41215/14, § 74, 14 settembre 2017). In altre parole, un reato può giustificare un'espulsione anche se non c'è rischio di recidiva, purché siano soddisfatti i criteri di *Maslov*, compresa la “natura e la gravità del reato”.

14. In quarto luogo, la maggioranza si basa sulla durata del soggiorno del ricorrente in Danimarca e sui suoi legami con questo paese (paragrafo 198 della sentenza).

40. La durata della permanenza dell'imputato in Danimarca e i suoi legami con questo paese sono stati ovviamente presi in considerazione nel procedimento penale che si è concluso nel 2009. È vero che questi due elementi non sono stati espressamente presi in considerazione nel procedimento di revoca che si è concluso nel 2015, in cui ci si è concentrati sul fatto che, dopo la decisione di espulsione del 2009, ci fossero stati cambiamenti significativi nella situazione del ricorrente, in particolare in termini di salute.

41. Tuttavia, tra il 2009 e il 2015 non ci sono stati grandi cambiamenti in merito alla durata del soggiorno del residente o nella forza dei legami. L'unica cosa che era cambiata era il tempo trascorso, cioè sei anni, durante i quali l'interessato era stato privato della sua libertà e si era sottoposto al trattamento, secondo la misura adottata nel procedimento penale nel 2009. Inoltre, non ha sostenuto né davanti alle autorità nazionali né davanti alla Corte che ci fossero stati cambiamenti significativi in questo senso tra il 2009 e il 2015.

42. In quinto e ultimo luogo, la maggioranza fa riferimento alla durata del divieto di reingresso e all'insufficiente valutazione di questa durata (paragrafi 199, 200 e 201 della sentenza).

43. Non mettiamo in dubbio l'importanza della durata del divieto di reingresso nella valutazione globale della proporzionalità della misura di espulsione (paragrafo 182 della sentenza). In alcuni casi la Corte ha ritenuto che una decisione di espulsione fosse in linea di principio giustificata ma che la misura fosse sproporzionata a causa della durata del divieto di reingresso (si veda, per esempio, *Yilmaz c. Germania*, n. 52853/99, §§ 42-49, 17 aprile 2003; *Radovanovic c. Austria*, n. 42703/98, §§ 28-38, 22 aprile 2004; e *Keles c. Germania*, n. 32231/02, §§ 59-66, 27 ottobre 2005). In altri casi, ha sottolineato che la decisione di espulsione era una misura sproporzionata, indipendentemente dalla limitazione del divieto di reingresso (si veda, per esempio, *Maslov*, supra, §§ 98-99).

44. Nel caso di specie, la decisione di espulsione adottata nel 2009 è stata accompagnata da un divieto definitivo di reingresso, conformemente alla legislazione in vigore all'epoca, secondo la quale la durata del divieto di reingresso era specificata nella legge sugli stranieri. La maggioranza afferma che nell'ambito della procedura di revoca, i giudici nazionali non avevano la possibilità, secondo il diritto interno, di esaminare e limitare la durata del divieto imposto (paragrafo 200 della sentenza). Se questo sembra essere indiscusso, bisogna notare che i tribunali nazionali non hanno neanche adesso detta possibilità nel contesto di una procedura di revoca basata sull'articolo 50 o sull'articolo 50a della legge sugli stranieri.

15. In Danimarca, la durata del divieto di reingresso è fissata nella procedura penale (articoli 49 e 32 della legge sugli stranieri; paragrafo 76 della sentenza) e, prima della modifica della legge sugli stranieri del 2018, i tribunali nazionali non avevano alcuna discrezionalità in merito alla durata. Nel 2018, detta legge è stata modificata, dando ai giudici nazionali la possibilità di ridurre la durata del divieto (paragrafo 78 della sentenza). Dalle disposizioni transitorie della legge del 2018 risulta che questa non si applica nei casi in cui il reato è stato commesso prima dell'entrata in vigore della nuova legislazione; ma, soprattutto, la nuova portata dell'articolo 32 della legge sugli stranieri, che indica che la durata del divieto di reingresso può in certe situazioni essere abbreviata, si applica solo nell'ambito di una procedura penale in cui i giudici nazionali devono pronunciarsi su una

misura di espulsione (articoli 49 e 32 della legge sugli stranieri). Nell'ambito di una procedura di revoca, che sia basata sull'art. 50 o sull'art. 50a della legge sugli stranieri, i giudici nazionali possono in alcuni casi “revocare il provvedimento di espulsione”, ma non hanno una competenza esplicita per accorciare la durata di un divieto di reingresso.

*Come deve essere interpretata la sentenza Corte e quali sono le sue implicazioni pratiche?*

16. Come indicato sopra, la Corte presenta diversi argomenti a sostegno della dichiarazione di una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, senza tuttavia designare nessuno di essi come decisivo per la sua constatazione.

47. Va sottolineato che la Corte non ritiene che l'espulsione, o piuttosto il rifiuto di revocare la misura di espulsione, abbia comportato di per sé una violazione dell'articolo 8 della Convenzione, né che il divieto definitivo di reingresso abbia reso la misura sproporzionata. In altre parole, la Corte non trova una violazione sostanziale dell'articolo 8.

48. Piuttosto, indica una serie di elementi che, a suo avviso, non sono stati sufficientemente valutati dai giudici nazionali nell'esame della proporzionalità dell'ingerenza nel rifiuto di revocare il provvedimento di espulsione e nell'esecuzione del divieto definitivo di reingresso. In altre parole, la constatazione della violazione dell'articolo 8 è di natura procedurale. La Corte si astiene quindi dal prendere posizione sul modo in cui il caso del ricorrente, qualora decidesse di chiedere la riapertura della procedura interna dopo la sentenza della Corte, verrebbe deciso nel merito.

49. È anche importante notare che la Corte si astiene dall'indicare misure individuali nel presente caso, cosa che ha la possibilità di fare per aiutare lo Stato a conformarsi alla sentenza della Corte (si confronti con *Mehemi c. Francia* (n. 2), no. 53470/99, §§ 46-47, CEDU 2003 IV). Così, la Corte non indica che la misura di espulsione debba essere revocata e che debba essere garantito il ritorno immediato del ricorrente. Né dice che il divieto di reingresso dovrebbe essere accorciato ovvero revocato *ex nunc*. Né indica che la procedura di revoca debba essere riaperta. Al contrario, tace su queste questioni, lasciando così al ricorrente la decisione di chiedere la riapertura della procedura di revoca e ai tribunali nazionali di decidere su un'eventuale applicazione in questo senso. In definitiva, spetta allo Stato convenuto, sotto il controllo del Comitato dei Ministri previsto dall'articolo 46 § 2 della Convenzione, adottare le misure individuali e generali necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte.

17. A nostro parere, la sentenza della Corte fornisce ai giudici nazionali solo alcune ragioni per la possibilità di riaprire la procedura di revoca. I tribunali potrebbero dover fare una valutazione con riguardo a più elementi di quella che sembra derivare dal contenuto dell'articolo 50a della legge

sugli stranieri (si veda anche il paragrafo 25 supra). Potrebbero dover valutare una domanda di revoca della misura di espulsione alla luce di tutti gli aspetti trattati dalla Corte nel suo ragionamento, ma non è chiaro quale peso si debba dare ai vari elementi nel quadro di una revisione. Non c'è quindi alcuna garanzia che il provvedimento di espulsione venga revocato. Anche se le autorità nazionali ritengono necessario offrire un rimedio alla vittima, potrebbero abbreviare la durata del divieto di reingresso o revocarlo per il momento (*ex tunc*), a condizione che il diritto nazionale o la sua interpretazione permettano una tale soluzione. Inoltre, è passato un lungo periodo di tempo dall'emissione del provvedimento di espulsione del 2015; pertanto, i giudici nazionali, sulla base di una valutazione globale e attualizzata, non possono ignorare il fatto che il ricorrente vive in Turchia dal 2015 e che ha certamente rafforzato i suoi legami sociali, culturali e linguistici con quel paese. Inoltre, non gli sarà necessariamente permesso di entrare in Danimarca durante il periodo in cui si sta esaminando una domanda di revoca della misura di espulsione.

#### *Osservazioni finali*

18. Riteniamo che questa sentenza segni un'evoluzione infelice nella giurisprudenza della Corte nell'offrire una maggiore protezione alle persone che hanno commesso reati molto gravi e nell'enfatizzare la diminuzione della colpevolezza penale, aumentando così la protezione dell'individuo a scapito dell'interesse generale della società alla protezione dell'ordine pubblico e alla prevenzione dei reati.

52. Gli effetti pratici della sentenza della Corte sulla situazione concreta del ricorrente sono incerti, ma nei casi riguardanti un'espulsione a seguito di una condanna penale, la sentenza della Corte può in pratica e in generale portare a i) una valutazione più esaustiva di tutti i criteri Maslov in una procedura di revoca, ii) una maggiore attenzione alla questione della diminuzione della colpevolezza penale dovuta alla malattia mentale, nella valutazione della natura e della gravità del reato commesso, e iii) una maggiore attenzione alla durata del divieto di reingresso, ai fini dell'analisi della proporzionalità di una misura di espulsione a seguito di una condanna penale.